

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Diritto Penale

Ciclo XXIII

**D. LGS. 231/2001 : EVOLUZIONE  
NORMATIVA E PROSPETTIVE DI  
APPLICAZIONE**

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi

Tutor:

Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi

Dottoranda: Domizia Badodi







# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	1
<b>Capitolo 1 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231)</b> .....	5
1.1. La "scelta europeista coatta" .....	5
1.2. " <i>Societas delinquere potest</i> " .....	9
1.3. La natura della responsabilità .....	12
1.4. I caratteri dell'addebito all'ente .....	19
1.5. I modelli organizzativi .....	36
<b>Capitolo 2 IL "CATALOGO" ORIGINARIO DEI REATI – PRESUPPOSTO E GLI INTERVENTI NORMATIVI</b> ..	45
2.1. La legge-delega .....	46
2.2. Gli artt. 24 e 25 del Decreto 231: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, e concussione e corruzione .....	51
2.3. L'art. 25-bis e il D.L. 25-9-2001 n. 350: delitti informatici e trattamento illecito di dati .....	53
2.4. L'art. 25-ter e il D.Lgs. 11-4-2002 n. 61: reati societari .....	57
2.5. L'art. 25-quater e la L. 14-1-2003, n. 7: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	66
2.6. L'art. 25-quinquies e la L. 11-8-2003, n. 228: delitti contro la personalità individuale .....	72
2.7. – L'art. 25-sexies e la L. 18-4-2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004): abusi di mercato .....	81
2.8. – L'art. 25-quater.1 e la L. 9-1-2006, n. 7: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili .....	85

2.9 – L’art. 25-septies e la L. 3-8-2007, n. 123: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....	89
2.10 – L’art. 25-octies e il D. Lgs. 21-11-2007, n. 231: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	94
2.11 – L’art. 24-bis e la L. 18-3-2008, n. 48: delitti informatici e trattamento illecito di dati .....	99
2.12 – L’art. 24-ter e la L. 15-7-2009, n. 94: delitti di criminalità organizzata .....	105
2.13. L’art. 25-bis.1 e la L. 23-7-2009, n. 99: delitti contro l’industria e il commercio .....	111
2.14. L’art. 25-novies e la L. 23-7-2009: delitti in materia di violazione del diritto d’autore .....	114
2.15. L’art. 25-decies e la L. 3-8-2009 n. 116: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria .....	122
2.16. L’art. 25-undecies e il D.Lgs. 7-7-2011, n. 121 .....	127

### **Capitolo 3 CORRUZIONE TRA PRIVATI E RESPONSABILITA’**

<b>DEGLI ENTI</b> .....	137
3.1. Considerazioni preliminari .....	137
3.2. Brevi cenni in materia di corruzione nel settore <i>private</i> .....	139
3.3. Le fonti comunitarie .....	142
3.4. Le fonti sopranazionali: gli atti del Consiglio d’Europa .....	147
3.5. (segue) Le fonti sopranazionali: gli strumenti delle Nazioni Unite .....	149
3.6. Note conclusive .....	154
<b>CONCLUSIONI</b> .....	159
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	165





## INTRODUZIONE

Il D.Lgs. n. 231/2001 (1) (successivamente, “Decreto 231”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone legate al soggetto giuridico da specifici rapporti normativamente previsti.

Con tale provvedimento, in vigore ormai da un decennio, ma quantomai attuale anche in ragione del continuo aggiornamento e delle potenzialità applicative pressoché universali, il Legislatore nazionale ha sancito un nuovo principio giuridico, capace di adeguare la normativa italiana alla dimensione europea: da un lato, infatti, l’affermazione di una responsabilità “da reato” delle persone giuridiche ha rappresentato una delle più significative e dibattute riforme (2) realizzate nell’ordinamento italiano, attuando, come da tempo auspicato dalla dottrina, il superamento del tradizionale principio giuspenalistico *societas delinquere non potest* (3) (4); secondo un diverso profilo, il provvedimento in esame può essere visto come il risultato di un lungo *iter* legislativo che ha reso l’Italia

---

<sup>1</sup> D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (G.U., 19 giugno 2001, n. 140).

<sup>2</sup> “La scelta di politica legislativa compiuta con il D.Lgs. n. 231 del 2001 [è] una rivoluzione copernicana”, F. STORELLI, *L’illecito amministrativo da reato degli enti nell’esperienza giurisprudenziale*, Torino 2005, 1.

<sup>3</sup> F. BRICOLA, *Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970, 951 ss.; G. PECORELLA, *Societas delinquere non potest*, in *Riv. giur. lav.*, 4, 1977, 357 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1979.

<sup>4</sup> Letto inoltre da più parti come un privilegio ingiusto, accordato ad entità superindividuali che oggi rappresentano una parte importante della società.

partecipe del quadro internazionale alla lotta contro la criminalità d'impresa.

Invero, problematico è stato il decollo iniziale, anche in considerazione del fatto che un provvedimento di tale portata avrebbe meritato maggiore attenzione da parte delle categorie direttamente interessate e non soltanto della dottrina penalistica, che sull'argomento ha fin dal principio soffermato la propria attenzione; per quanto riguarda la dimensione applicativa, si può riportare come dapprima la Procura di Milano e poi quella di Roma abbiano provveduto ad iscrivere, verso la fine del 2002, alcune imprese nel registro delle notizie di reato, dando così prima attuazione ad una norma che, seppure in vigore, fino a quel momento non aveva ancora trovato concreta messa in opera. Quindi, superate le difficoltà iniziali di assimilazione dal punto di vista teorico, si sono gradualmente intensificate le esperienze applicative: solo nel 2006, poi, si è giunti alla prima sentenza di merito, emessa dal Tribunale di Milano, che si è poi affermato nel ruolo di "guida" nell'applicazione della normativa, con pronunce spesso oggetto di conferma in sede di legittimità.

Alla luce di quanto esposto, doverosa appare dunque una preliminare disamina dei caratteri generali e della *ratio* fondante, al fine di offrire una panoramica generale di commento alla nuova normativa; successivamente verranno analizzati i numerosi interventi legislativi che hanno inciso profondamente sull'originario "assetto 231", per concludere con una valutazione delle future prospettive applicative. Infatti, al di là del necessario inquadramento teorico dei temi affrontati, si ritiene opportuno accordare attenzione alla valutazione prognostica degli scenari giuridici che potrebbero discendere dalla previsione di una fattispecie delittuosa in tema di corruzione tra privati quale reato-presupposto.

Interrogarsi sulla possibilità che tra gli antecedenti fattuali e giuridici della responsabilità *ex* Decreto 231 venga inserita – con formulazione anch'essa da valutarsi – l'ipotesi criminosa di corruzione privata, operazione peraltro ampiamente raccomandata da numerosi strumenti

sopranazionali e internazionali, e già efficacemente attuata da diversi Paesi europei (tra cui Francia, Germania e, da ultimo, il Regno Unito, con il *Bribery Act 2010* entrato in vigore lo scorso 1 luglio 2011, il cui esempio sul fronte normativo può altresì costituire una valida “guida” per il Legislatore italiano), non appare un vuoto esercizio di immaginazione giuridica, ma al contrario risulta un utile sforzo da esercitare in via preventiva rispetto a un futuro, eventuale ma purtuttavia possibile obbligo di incriminazione di stampo sovranazionale, e senza gli inevitabili condizionamenti che i tempi di attuazione sempre ristretti impongono. In sostanza, ritenendo le questioni individuate non problemi astratti, ma situazioni che concretamente (e inevitabilmente, prima o poi) gli operatori del diritto si troveranno a dover affrontare, si intende delineare, pur senza presunzioni di completezza né certamente di autorevolezza, un quadro interpretativo utilmente applicabile, al fine di agevolare e indirizzare le valutazioni che in futuro si renderanno necessarie in presenza di tale evenienza.



## Capitolo 1

# LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231)

Sommario: 1.1. La “scelta europeista coatta” – 1.2. “*Societas delinquere potest*” - 1.3. La natura della responsabilità – 1.4. I caratteri dell’addebito all’ente – 1.5. I modelli organizzativi.

### ***1.1. La “scelta europeista coatta”***

Il Decreto 231, con la previsione della responsabilità amministrativa “da reato” degli enti, ha introdotto nell’ordinamento nazionale quello che è stato definito un “microsistema punitivo” (5), un “vero e proprio ordinamento ‘satellitare’ autonomo” (6), che indubbiamente costituisce una innovazione storica nel panorama legislativo italiano.

Tuttavia da più parti si è sollevato l’interrogativo sulla reale necessità di un siffatto provvedimento: in altre parole “valeva la pena di introdurre nel nostro ordinamento, già tanto complicato, un sistema punitivo specificamente congegnato per gli enti, con regole apposite”

---

<sup>5</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2003, 1329; C. DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, Milano, 2002, 327.

<sup>6</sup> G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo – Addebiti “amministrativi” da reato*, Torino, 2005, 17.

(7), che oltretutto si articola in una disciplina lacunosa, spesso fonte di perplessità e incertezze per l'interprete? (8)

Il Decreto 231 e la preordinata Legge-delega costituiscono attuazione di un'ampia serie di atti e convenzioni internazionali ai quali l'Italia era da tempo vincolata. Il provvedimento in esame – come la quasi totalità dei successivi atti di modifica - è quindi stato adottato non quale passo spontaneo dell'ordinamento italiano (9), ma in qualità di atto dovuto nei confronti dell'ordinamento comunitario, “in vista della futura creazione di un diritto penale europeo dell'economia” (10), tanto che in dottrina si è parlato di “scelta europeista coatta” (11).

Occorre considerare che l'Italia non era (come non è tutt'oggi) estranea all'illegalità di impresa, la quale, quantomeno dagli anni '60, si era andata intensificando sotto varie forme, dai fenomeni dei “*white collar crimes*”, inscindibilmente correlati al ruolo dell'impresa ed alla professionalità dei suoi amministratori, alla vera e propria criminalità degli enti, ossia ai crimini posti in essere a favore delle organizzazioni, soprattutto in ambito economico; tuttavia, rispetto a molti Paesi dell'Unione Europea, dove la responsabilità degli enti era già un dato di fatto (Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda, Portogallo e Svezia) in Italia si registrava ancora una palese lacuna normativa. Il Decreto 231 può quindi essere letto come un provvedimento determinante un positivo adeguamento del diritto italiano al panorama comunitario, il quale peraltro si caratterizza per

---

<sup>7</sup> G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, I.

<sup>8</sup> G. SPANGHER, *Le incursioni di regole speciali nella disciplina del rito ordinario*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, 62.

<sup>9</sup> G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo – Addebiti “amministrativi” da reato*, Torino, 2005, 18.

<sup>10</sup> I. ROTUNNO, *La nuova responsabilità degli enti*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line; non bisogna infatti dimenticare che dove esiste denaro, là si indirizza la criminalità, sia individuale e organizzata: ciò è tanto più evidente nell'ambito comunitario, fonte importantissima di finanziamenti ed erogazioni.

<sup>11</sup> G. LATTANZI, *Intervento*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15-16 marzo 2002, Padova, 2003, 285.

la presenza di un ampio movimento di lotta alla corruzione internazionale e di repressione e prevenzione della criminalità che coinvolge il settore economico (12), fonte di sempre nuove tipologie di reati, con grande forza aggressiva. Alla luce di quanto esposto, quindi, il Decreto in esame giunge quale atto conclusivo di una serie ormai trentennale di antecedenti internazionali e comunitari: la criminalizzazione delle pratiche corruttive condotte all'estero nei confronti dei pubblici ufficiali e dei partiti è stata per la prima volta introdotta, nel 1977, dall'americano *Foreign Corrupt Practices Act*, cui ha fatto seguito la Convenzione OCSE del 1997, in tema di lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri; la Comunità Europea, con il Primo (1996) e il Secondo (1997) Protocollo alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, c.d. PIF, e con la Convenzione Europea relativa alla lotta contro la corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri (1997) ha imposto, con indicazioni più precise e puntuali di quelle contenute nella Convenzione OCSE, l'introduzione negli Stati membri non solo di un sistema sanzionatorio omogeneo, ma anche di una disciplina uniforme della responsabilità delle persone giuridiche (13). Tali direttive hanno trovato applicazione nell'ordinamento italiano sostanzialmente grazie alla L. 29 settembre 2000, n. 300, il cui art. 11 contiene il conferimento della delega al Governo di dare piena attuazione alle convenzioni e agli impegni internazionali assunti dall'Italia.

Appariva quindi necessaria l'introduzione di un sistema del tutto nuovo nell'ordinamento nazionale, stante la assoluta mancanza di un principio che sancisse la responsabilità degli enti e la loro punibilità con sanzioni di carattere afflittivo. A onor del vero, non mancano nel nostro *ius criminale* esempi di sanzioni punitive rivolte ad un

---

<sup>12</sup> G. ZANALDA – M. BARCELLONA, *La responsabilità amministrativa delle società e i modelli organizzativi*, Milano, 2002, 1.

<sup>13</sup> G. ZANALDA – M. BARCELLONA, *La responsabilità amministrativa delle società e i modelli organizzativi*, Milano, 2002, 3.

organismo collettivo, nello specifico gli articoli 196 e 197 c.p. (14), capaci di far sorgere in capo all'ente stesso una co-responsabilità da reato: si tratta tuttavia di ipotesi specifiche di responsabilità (15), in cui la stessa si configura come meramente sussidiaria e operante esclusivamente sotto il profilo civilistico.

Le fonti internazionali, pur non imponendo una scelta di politica criminale, richiedevano tuttavia agli Stati l'adozione di misure capaci di produrre un reale effetto deterrente (16): in particolare, si ritiene opportuno riportare l'art. 3, comma 2 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 26 novembre 1997) (17), il quale stabilisce che “nel caso in cui, secondo il sistema giuridico di una Parte, la responsabilità penale non è applicabile alle persone giuridiche, la Parte in questione deve assicurare che le persone giuridiche siano passibili di sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive [...]”.

L'approvazione del Decreto 231 – provvedimento, come già sottolineato, profondamente innovativo del tessuto giuridico italiano - è avvenuta a seguito di un *iter* breve e privo di ostacoli: tra la Legge-delega (18) e il Decreto 231 sono infatti trascorsi poco più di otto

---

<sup>14</sup> Corrispondenti, sul piano processuale, agli artt. 83-89 c.p.p. .

<sup>15</sup> G. SCHIANO DI PEPE (a cura di), *Trattato teorico pratico delle società – diritto penale delle società*, II ed., Vicenza, 2003, 517.

<sup>16</sup> Quindi sanzioni dotate di capacità dissuasiva e calibrate sulla realtà economica effettiva.

<sup>17</sup> La Convenzione OCSE, che apre la porta a successive iniziative da parte dell'ONU, è un primo esempio di uniformazione della disciplina penale operata nel commercio internazionale. Atipica è la struttura data al modello: le norme, tra cui compaiono anche norme non penali, in generale non sono *self-executing* e, inoltre, molte di queste indicano solo i contenuti fondamentali a cui le nazioni dovranno poi attenersi. Tale impostazione è stata appropriatamente scelta in considerazione delle diverse strutture dei sistemi penali e dei differenti principi a cui le persone giuridiche sono assoggettate nei vari ordinamenti giuridici.

<sup>18</sup> Legge 29 settembre 2000, n. 300: *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con*

mesi. Il provvedimento in esame, nondimeno, delinea un sistema abbastanza complesso, in cui, schematicamente, sono riconoscibili (artt. 1-33) due distinte e ben delineate parti, generale e speciale, struttura tradizionale del sistema penalistico (19); successivamente, con gli artt. 34 ss., vediamo la strutturazione del processo all'ente. Si può quindi definire pienamente realizzato il dichiarato obiettivo di pervenire ad una visione integrata del diritto sostanziale e del processo chiamato a darvi attuazione (20).

## **1.2. “Societas delinquere potest”**

Il provvedimento in esame è stato salutato con favore da più parti come una “tappa fondamentale nel processo di modernizzazione del diritto penale” (21).

Già da tempo in dottrina, in particolare nell'ambito della riflessione sui “soggetti”, ci si domandava se, nella complessa realtà economica della società moderna, la previsione di punizioni per le sole persone fisiche fosse sufficiente ed adeguata alle necessità di tutela, o se occorresse una corresponsabilizzazione della società; in altre parole, assunto che il diritto penale classico consiste in un sistema normativo

---

*annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica (G.U. n. 250 del 25 ottobre 2000 S.O.).*

<sup>19</sup> Per approfondimenti, A. CADOPPI - P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale – Parte speciale*, Padova, 2004.

<sup>20</sup> G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, XIV.

<sup>21</sup> C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. e proc.*, 2, 2001, 1348.

di tipo esclusivamente antropocentrico, in cui l'uomo - nella sua dimensione psico-fisica - ha sempre rappresentato l'unico punto di riferimento del diritto punitivo (22), si presentava il problema di come contrastare la pesante incidenza negativa che quella parte di attività imprenditoriali svolte in modo criminale determinavano, e tuttora determinano, sul piano collettivo, individuale, nelle relazioni economiche e sociali.

Si era ben consapevole di come le caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale, il suo elevato tasso di spersonalizzazione, e la frammentazione dei compiti rendessero ardua l'individuazione del responsabile del singolo illecito; al contempo, permaneva l'interrogativo se davvero quel soggetto fosse, nella sostanza, l'unico responsabile, o se invece gran parte delle sue scelte non fossero dipese da motivazioni o interessi propriamente riferibili all'ente economico di cui è o era parte (23). Non di rado, infatti, gli amministratori rappresentano, secondo un'originale definizione (24), delle semplici "teste di paglia, prive di autonoma volontà", di cui la società si serve per perseguire una politica d'impresa dai connotati criminali; è quasi prassi, alla "scoperta giudiziale del fatto", provvedere alla loro rimozione, previa lauta ricompensa per aver indossato i panni del capro espiatorio: la condotta illecita verrà nondimeno reiterata.

La *societas* – quindi – delinque, eccome (25).

Nonostante la coscienza delle dimensioni di questo scenario, e della consapevolezza del "fallimento storico del diritto penale classico" (26)

---

<sup>22</sup> A. CARMONA, *La responsabilità amministrativa degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 199; S. GENNAI – A. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti*, Milano, 2001, 4.

<sup>23</sup> AA.VV., *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2002, 80.

<sup>24</sup> O. DI GIOVINE, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 4.

<sup>25</sup> O. DI GIOVINE, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 4.

di fronte al moderno assetto imprenditoriale, il sistema italiano è per lungo tempo rimasto ancorato al principio, risalente al diritto romano, espresso con il brocardo “*societas delinquere non potest*”, che, in epoca moderna, si è radicato nella stessa Carta Costituzionale, e segnatamente nell’ art. 27, primo comma, recante i principi di personalità della responsabilità penale e di colpevolezza.

A ragion del vero, in dottrina si era già sottolineato come fosse necessario predisporre strumenti idonei a contrastare la criminalità d’impresa, e che l’unica strada percorribile sarebbe stato il definitivo superamento dell’ “archeologico” (27) e “costoso” (28) principio. A tali sollecitazioni si aggiungevano alcune raccomandazioni del Consiglio d’Europa (emanate tra il 1977 e il 1988), che riteneva ormai maturi i tempi per una rimeditazione dei tradizionali dogmi del diritto penale.

Se quindi sul piano legale si può ben riconoscere al Decreto 231 una ragguardevole portata innovativa (29), al momento della sua adozione la dottrina mostrava in materia una produzione ormai sterminata. Inoltre, a rigor di mera logica, una volta che la persona giuridica è stata costruita nel nostro ordinamento come un soggetto capace di agire, di esercitare diritti, di assumere obblighi, di svolgere attività da cui trarre profitto, ovviamente per il tramite delle persone fisiche agenti per conto di essa, non ci si deve meravigliare che si sia trovato il modo di addebitare alla persona giuridica, così strutturata, oltre all’agire lecito dei suoi esponenti, anche l’agire illecito dagli stessi

---

<sup>26</sup> A. CARMONA, *La responsabilità amministrativa degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 211.

<sup>27</sup> C.E. PALIERO, *L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1247.

<sup>28</sup> F. BRICOLA, *Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 951 ss. .

<sup>29</sup> “Vera e propria rivoluzione nel campo del diritto penale d’impresa”, S. GENNAI – A. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti*, Milano, 2001, 5 ss. ; “Accadimento di grande rilevanza vuoi per la sua novità vuoi per il suo significato politico criminale”, E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. giust.*, 2001, 8.

realizzato nella propria sfera di operatività: *ubi commoda, ibi incommoda* (30).

### ***1.3. La natura della responsabilità***

Come già evidenziato, l'innovazione introdotta con il Decreto 231 risponde ad un duplice ordine di obiettivi: da un lato provvede a colmare una lacuna normativa, al fine di razionalizzare le risposte sanzionatorie tra Stati (31), dall'altro è diretta a reprimere quella che ormai è divenuta una delle principali e più pericolose manifestazioni di reato, vale a dire l'illegalità d'impresa posta in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa (32).

Nessuno degli atti che costituiscono il naturale antecedente del provvedimento in esame imponeva agli Stati membri l'introduzione di una responsabilità di stampo penalistico, né tale imposizione sarebbe stata allora ipotizzabile: doveva infatti essere ancora affermato il

---

<sup>30</sup> F. STORELLI, *L'illecito amministrativo da reato degli enti nell'esperienza giurisprudenziale*, Torino, 2005, 1; K. TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 625, osservava: "se la persona giuridica può stipulare contratti, il soggetto degli obblighi che nascono da questi contratti sarà proprio essa, e sarà sempre essa che potrà violare tali obblighi. Ciò vuol dire che la persona giuridica può agire in maniera illecita"; ancora, S. COMELLINI, *La responsabilità amministrativa degli enti*, in *Summa*, Settembre-Ottobre 2006, 75, procede ad una "considerazione di giustizia sostanziale: la commissione dei reati contemplati arricchisce la sfera giuridica degli enti nel cui interesse o nel cui vantaggio siano stati commessi, sicché risponde ad un'esigenza, proprio di equità, l'operazione di ripristino realizzabile con l'applicazione di una parallela responsabilità amministrativa".

<sup>31</sup> G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Diritto penale "minimo" e nuove forme di criminalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 803: "il carattere ubiquitario delle principali tipologie di illeciti economici di grandi dimensioni e la diffusione di queste patologie in tutti i Paesi dell'Europa occidentale richiedono una reazione uniforme e coordinata, che garantisca unicità di trattamento a fronte di identiche condotte e che non possa essere agevolmente elusa".

<sup>32</sup> G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, XI.

rivoluzionario (33) principio sancito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 13 settembre 2005 (causa C-176/03), secondo cui la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 (la CE ha il compito di promuovere un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo) e 3 n. 1, lett. 1 (la CE provvede all'attuazione di una politica nel settore dell'ambiente) del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali (34), principio poi recepito nella Direttiva 2008/99/CE. A fronte di tale libertà di scelta della tipologia sanzionatoria da adottare, agli Stati era tuttavia richiesta l'introduzione di misure capaci di produrre un reale effetto deterrente. Nella maggior parte degli Stati europei si è optato per la responsabilità penale; il nostro *ius criminale* trova però quali suoi punti cardine il dettato dell' art. 27, primo comma, della Costituzione: "la responsabilità penale è personale", e il suo diretto precipitato, il principio di colpevolezza (35). Numerose e autorevoli voci dottrinali hanno pertanto avanzato perplessità riguardo alla criminalizzazione della condotta degli enti, facendo leva sulle oggettive difficoltà di armonizzare il modello penalistico di responsabilità delle persone giuridiche con il quadro dei principi costituzionali, e tra questi, in particolare, il citato principio di personalità (36) *ex art. 27, comma 1* (37), sottolineando in particolar modo il rischio insito nella creazione

---

<sup>33</sup> A. L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente e Sviluppo*, 1, 2009, 6.

<sup>34</sup> G. TRETTI - S. ROSOLEN, *L'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ai reati ambientali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Interventi, novembre 2010.

<sup>35</sup> Per approfondimenti, A. CADOPPI - P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale – Parte generale*, Padova, 2002, 97.

<sup>36</sup> Che evidenzia il "carattere umanistico della teoria costituzionale del reato", secondo P. DONINI, *Selettività e paradigmi della teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 338 ss., e *Teoria del reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, 252.

<sup>37</sup> G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, III ed., Bologna, 1995, 143 ss. .

di una volontà colpevole della persona giuridica, ossia la possibilità che si giungesse all'introduzione di una "colpevolezza collettiva" (38), prescindendo dal quoziente personalistico proprio del concetto stesso di colpevolezza, con il conseguente pericolo di determinare "un reflusso del diritto penale degli uomini verso schemi di responsabilità oggettiva" (39).

D'altra parte, vi era anche qualificata ed autorevole dottrina, indirizzata a stabilire un rapporto di compatibilità tra la criminalizzazione delle persone giuridiche e le funzioni legittimamente esercitabili dalla pena (40).

In primo luogo, secondo questa posizione, "la criminalizzazione delle persone giuridiche appaga anche i *bisogni retributivi* che la pena inevitabilmente e legittimamente soddisfa nella fase dell'inflizione" poiché trattandosi, nella maggioranza dei casi, di sanzioni pecuniarie, solo la loro applicazione alle persone giuridiche sarebbe in grado "di compensare e retribuire il male commesso con il reato d'impresa" (41).

In realtà, gli orientamenti maggiormente accreditati in tema di funzioni della pena si indirizzano, nella fase dell'inflizione, non alla soddisfazione di *bisogni retributivi*, ma, in un'ottica personalistica, affermano che ciò che la pena è chiamata a svolgere nella "fase della irrogazione giudiziale" resta un compito fondamentale preventivo, *recte* general e specialpreventivo: applicando la sanzione, all'esito positivo della verifica processuale di reità dell'imputato, il giudice *convalida normativamente* la minaccia edittale di pena (42),

---

<sup>38</sup> Per tutti, M. ROMANO, *Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, 1036.

<sup>39</sup> A. M. CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio "societas delinquere non potest"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 792.

<sup>40</sup> C. DE MAGLIE, *Societas delinquere potest. Un'indagine di diritto italiano e comparato*, Padova, 1999, 376 ss. .

<sup>41</sup> C. DE MAGLIE, *Societas delinquere potest. Un'indagine di diritto italiano e comparato*, Padova, 1999, 376 ss. .

<sup>42</sup> Sul concetto di "convalida normativa", vedasi T. PADOVANI, *L'utopia punitiva*, Milano, 1981, 251 ss. .

riaffermando in tal modo la funzione dissuasivo/ammonitrice della norma penale violata; nel contempo, prepara le condizioni per una esecuzione funzionale all'obiettivo della risocializzazione (o non desocializzazione) del condannato.

Sulla scia della contestata affermazione, si è inoltre sostenuto che l'estensione della responsabilità penale alla persona giuridica assicurerebbe "al meglio il successo della finalità di *rieducazione* che la Costituzione assegna alla pena" (43).

Essa, infatti, potrebbe "realizzare quegli obiettivi irraggiungibili dalle pene inflitte all'individuo. Non essendoci un corpo da straziare e un animo da umiliare, la pena inflitta all'impresa può permettersi quell'invadenza e quella pervasività che il diritto penale moderno, rispettoso della dignità umana, respinge con forza qualora il destinatario della pena sia una persona fisica. Nei confronti dell'impresa il diritto penale, infatti, può dare sfogo a tutte le pretese di rimodellamento e di riformulazione completa della struttura; può ricostruire una 'persona nuova' modificandone il carattere e reimpostandone la condotta di vita" (44). Questi svolgimenti concettuali, a dire il vero, lasciano alquanto perplessi. Preoccupa, soprattutto, la disinvoltura con cui si ritiene praticabile, e legittima, l'operazione ermeneutica di adattamento della "teleologia antropomorfa", sottesa al concetto di *rieducazione*, alla realtà, puramente normativa, delle persone giuridiche.

Il Decreto 231 non ha tuttavia seguito nessuna delle soluzioni spiccatamente penalistiche riscontrabili a livello europeo in materia (45), ma, anche in ragione del vincolo imposto dalla Legge-delega (46),

---

<sup>43</sup> C. DE MAGLIE, *Societas delinquere potest. Un'indagine di diritto italiano e comparato*, Padova, 1999, 378.

<sup>44</sup> C. DE MAGLIE, *Societas delinquere potest. Un'indagine di diritto italiano e comparato*, Padova, 1999, 378.

<sup>45</sup> Una breve disamina comparativa tra il modello di *corporate governance* e la costruzione francese ex art. 121, comma 2 Cod. Pén. Si rintraccia in C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. e proc.*, 2, 2001, 1348 ss.; si segnala comunque che la Relazione di accompagnamento al Decreto 231 chiarisce preliminarmente l'assenza di ostacoli anche dogmatici

ha dovuto propendere per la via amministrativa (47): non bisogna dimenticare che tale scelta era già stata ampiamente sostenuta dalla dottrina, che ne evidenziava la reale efficacia deterrente nel modello tedesco. In particolare: “l’utilità della sanzione amministrativa come risposta agli illeciti d’impresa è già stata ampiamente segnalata. Non solo si eviterebbero le ‘strette’ personalistiche imposte dal diritto penale; si avrebbe il vantaggio, di non poco conto, di non mettere in discussione la finalità rieducativa della pena, difficilmente conciliabile con il soggetto-impresa; e si disporrebbe di uno strumento duttile [...] ed aperto ad una gamma di modelli sanzionatori” (48).

La tratteggiata “responsabilità amministrativa” diverge sicuramente in non pochi punti dal regime disciplinato dalla L. 689 del 1981, tanto che da più parti si è evidenziato come nonostante l’etichetta (49) utilizzata sia dalla legge-delega che dallo stesso Decreto 231, tale responsabilità sia in realtà da ricondurre nell’ambito penalistico, osservando che la responsabilità in parola è propriamente *ex crimine*, ed è legata, per espressa volontà del Legislatore delegante, alle

---

all’introduzione nell’ordinamento italiano di un sistema repressivo squisitamente penalistico.

<sup>46</sup> G. PAOLOZZI, in *Vademecum per gli enti sotto processo – Addebiti “amministrativi” da reato*, Torino, 2006, 3, precisa come la legge-delega conferisse al Governo un “mandato inequivoco: disciplinare la responsabilità amministrativa degli enti, e non *tout court* la responsabilità degli enti”. Sullo stesso tema, S. VINCIGUERRA, *La struttura dell’illecito*, in AA.VV., *La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse (D. Lgs. 231/2001)*, Padova, 2004, 186.

<sup>47</sup> G. DEAN, in *Ideologie e modelli dell’esecuzione penale*, Torino, 2004, 131, precisa infatti che “la soluzione, condivisibile o meno, non ammetteva alternative, viste le rigide precisazioni contenute al proposito nella legge-delega”.

<sup>48</sup> AA.VV., *Manuale di diritto penale dell’impresa*, Bologna, 2002, 84.

<sup>49</sup> G. Lattanzi, interrogandosi sulla natura amministrativa o penale della responsabilità degli enti, ipotizza una “truffa delle etichette”, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, VIII; E. MUSCO, in *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, *Dir. e giust.*, 23, 2001, 8, sottolinea come “il nuovo modello sanzionatorio di amministrativo presenta solo il nome, apparendo, con una probabilità che rasenta la certezza, un mascheramento di quella responsabilità penale della persona giuridica di cui si predica da anni la necessità”. In senso analogo, C.E. PALIERO, in *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, *societas delinquere (et puniri) potest**, *Corr. Giur.*, 7, 2001, 845, afferma che “al di là delle etichette di facciata, si è in presenza di una responsabilità nella sostanza penale”.

garanzie del processo penale. Alla luce di quanto esposto, “per quanto possa apparire prematuro valutare in chiave futuristica ciò che deve ancora essere oggetto di sperimentazione pratica, [...] non stupirebbe se l’ordinamento, una volta metabolizzato il *novum*, rinunciasse all’artificiosa commistione tra giurisdizione penale e responsabilità amministrativa dell’ente per orientarsi, anche in questo settore, verso l’impiego di strumenti sanzionatori di natura criminale” (50).

Lo stesso Decreto 231 fa espresso riferimento, nella sua intitolazione e nel richiamo all’art. 11 della legge-delega, ad una responsabilità *amministrativa dipendente da reato*; la Relazione di accompagnamento, tuttavia, parla della nascita di un “*tertium genus*” di responsabilità, capace di coniugare i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia. Per tutti, possiamo rintracciare un esempio di questa “doppia anima” nelle disposizioni in materia di principio di legalità, che, come illustra la Relazione, “replicano entrambi i sistemi” penale e amministrativo.

In realtà, chi (51) ha individuato tale “*tertium genus*” lo ha ricondotto nell’alveo del diritto punitivo, quale “terzo binario del diritto penale criminale, accanto alla pena e alla misura di sicurezza”.

Si può quindi concludere (52) come il nuovo istituto non si presti a rassicuranti operazioni definitive, nonostante la qualificazione della responsabilità di nuovo conio sia un tema che fin dall’origine ha diviso anche aspramente la dottrina italiana (53): da più parti è giunta inoltre la conclusione che sarebbe stato probabilmente più opportuno che il

---

<sup>50</sup> G. DEAN, in *Ideologie e modelli dell’esecuzione penale*, Torino, 2004, 134.

<sup>51</sup> G. DE VERO, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 54; O. DI GIOVINE, in AA. VV., a cura di G. LATTANZI, *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 14.

<sup>52</sup> C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, *Dir. pen. e proc.*, 2, 2001, 1365.

<sup>53</sup> Una approfondita disamina è contenuta in G. DI SCHIANO DI PEPE (a cura di), *Trattato teorico pratico delle società – diritto penale delle società*, II ed., Vicenza, 2003, 533 ss. .

Legislatore si fosse astenuto dal voler ad ogni costo fornire una propria definizione. In sostanza, vi è l'invito ad "abbandonare l'ossessione nominalistica e valutare le discipline nel loro impianto strutturale e nell'orientamento funzionale" (54): nel caso specifico, siamo di fronte ad una "responsabilità punitiva, che sorge in un ambiente penalistico, per esigenze di una miglior tutela dei beni giuridici, ma non assume lo schema penalistico" (55). Che di natura sostanzialmente penalistica della responsabilità in parola si tratti, è in ogni caso oggi convinzione diffusa in ambito dottrinale: e ciò ancorché nella giurisprudenza di legittimità, ligia forse più alle formule che all'effettiva sostanza delle norme in commento, si continui a leggere che "Il D.Lgs. n. 231 del 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, introduce nell'ordinamento un terzo genere di responsabilità a fronte del quale, in caso di commissione, nell'interesse e a vantaggio dell'ente, di uno dei reati ivi espressamente indicati, da parte di un soggetto che, rivestendo una posizione apicale, agisce quale vero è proprio organo dell'ente medesimo, quest'ultimo risponde per fatto proprio (il che, quindi, non intacca il principio di cui all'art. 27 Cost. di divieto di responsabilità penale per fatto altrui), in quanto la fattispecie di reato come commessa, in forza del rapporto di immedesimazione organica, diventa fatto dell'ente di cui lo stesso deve rispondere" (Cass. pen. Sez. VI, 18-02-2010, n. 27735).

---

<sup>54</sup> A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 50.

<sup>55</sup> A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 51.

#### ***1.4. I caratteri dell'addebito all'ente***

Come anticipato, il punto di forza di questa disciplina è incentrato sull'idea che tutte le forme associative, con o senza personalità giuridica, rappresentino una ben determinata area di interessi cui deve corrispondere un altrettanto specifico ambito di responsabilità. Pertanto, ove l'illecito venga sì commesso dalla persona fisica, ma nell'interesse dell'ente, è giusto che le conseguenze sanzionatorie di tale agire ricadano su quest'ultimo.

Il *novus* introdotto nell'ordinamento italiano consiste quindi nell'attribuzione, in capo ad un ente collettivo, di responsabilità propria per reati che, pur commessi materialmente da amministratori o dipendenti, sono da ricollegare direttamente all'ente medesimo. Sorge quindi, a fronte di un necessario reato-presupposto, un titolo autonomo di responsabilità. Al riguardo appare opportuno riportare l'art. 5 del Decreto 231, "cuore della parte generale del nuovo sistema" (56): "*Responsabilità dell'ente (57)*. – 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da

---

<sup>56</sup> Relazione al D. Lgs. 231 del 2001.

<sup>57</sup> Come precisato da I. ROTUNNO, *La nuova responsabilità degli enti*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line, l'art. 1 indica quali destinatari della norma *de quo* tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Al tempo stesso, con una previsione di carattere negativo, vengono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Sono altresì esclusi gli enti cosiddetti "misti", ossia quelli che, magari in seguito ad un processo di privatizzazione, agiscono *iure privatorum* pur continuando a svolgere una funzione di pubblica utilità (ad esempio, le università pubbliche, le aziende ospedaliere e le aziende private che erogano un pubblico servizio...). Infine, in virtù della recente sentenza del 22 aprile 2004, n. 18941, della sezione VI della Corte di Cassazione Penale, non sono comprese nel novero dei destinatari le ditte individuali, alle quali sarebbe incoerente riconoscere una carenza organizzativa colposa, che è il nucleo della "nuova responsabilità".

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (58);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi". Le fattispecie di reato, che devono essere integrate dai soggetti individuati dall'art. 5 per fare insorgere la responsabilità amministrativa della società, sono di diversa tipologia, e riguardano sia i rapporti tra privati che quelli con le pubbliche amministrazioni.

Come si vedrà di seguito, con una serie di successive disposizioni il quadro delle fattispecie di reato dalle quali può conseguire la responsabilità amministrativa dell'ente è stato, peraltro, ampliato fino a ricomprendere, dapprima, all'art. 25-bis (59) la falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, all'art. 25-ter (60) i reati societari, all'art. 25-quater (61) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e all'art. 25-quinquies (62) i delitti contro la personalità individuale.

Ancora, la Legge Comunitaria 2004 (63) ha introdotto l'art. 25-sexies che ricomprende i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dal Testo unico della finanza (64).

---

<sup>58</sup> Per un'analisi più approfondita, O. DI GIOVINE, in AA. VV., a cura di G.LATTANZI, *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 50 ss. .

<sup>59</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 409, e modificato ad opera dell'art. 15, comma VII, L. 23 luglio 2009, n. 99.

<sup>60</sup> Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3, e modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262.

<sup>61</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, legge 14 gennaio 2003, n. 7.

<sup>62</sup> Articolo aggiunto dall'art. 5, legge 11 agosto 2003, n. 228, modificato dall'art. 10 legge 6 febbraio 2006 n. 38.

<sup>63</sup> Art. 9, comma 3, legge 18 aprile 2005, n. 62.

<sup>64</sup> Sul tema S. BARTOLOMUCCI, *Market abuse e "le" responsabilità amministrative degli emittenti*, in *Le Società*, 7, 2005, 919.

La c.d. riforma del risparmio (L. 28 dicembre 2005, n. 262) ha aggiunto ai reati societari elencati all'art. 25-ter la fattispecie di omessa comunicazione del conflitto di interessi prevista al nuovo art. 2629-bis c.c., quale ulteriore reato presupposto di responsabilità amministrativa, ed ha previsto, a fronte di un profitto di rilevante entità, l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria.

L'art. 8, L. 9 gennaio 2006, n. 7, ha inserito l'art. 25-quater.1 con riferimento agli enti ove si realizzino i reati di cui all'art. 583-bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", pur senza intervenire sulla formulazione del Decreto 231 ha esteso l'applicazione del medesimo ad altre gravi fattispecie di reato: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p), l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del t.u. doganale), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del t.u. sugli stupefacenti); il riciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter c.p., previsioni poi abrogate dall'art. 64, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231); i reati concernenti il traffico di migranti (articolo 12, commi III, III-bis, III-ter e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); i reati concernenti l'intralcio alla giustizia (articoli 377-bis e 378 c.p.).

Sono inoltre stati introdotti in momenti successivi l'art. 25-septies in tema di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (<sup>65</sup>), l'art. 25-octies recante disposizioni in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (aggiunto dall'art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e l'art. 24-bis, introdotto dall'art. 7, L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel

---

<sup>65</sup> Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi sostituito nella formulazione vigente dall'art. 300, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

novero dei reati-presupposto i delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Il 2009 è poi stato l'anno più ricco di provvedimenti diretti ad incidere sull'assetto 231: le disposizioni del Decreto 231 sono infatti state estese ai delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, aggiunto dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94), ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99), ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, inserito dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99), e al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, denominato anch'esso art. 25-novies nell'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, numerazione successivamente rettificata ad opera dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Nel 2011, infine, con l'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, sono stati previsti, nel novero dei reati presupposto della responsabilità *ex* Decreto 231, i reati ambientali (art. 25-undecies).

Si ritiene a questo punto opportuno inserire un elenco aggiornato e schematico dei reati oggi ricompresi nell'ambito di applicabilità del Decreto 231:

**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24,):**

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa (in danno dello Stato o di altro ente pubblico *ex* art. 640, comma II, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis):**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.), che dispone “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”: sono pertanto richiamati gli artt. 476-490, 492, 493 c.p.;
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

**Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, menzionati all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. .

**Concussione e corruzione (art. 25):**

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1):**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

**Reati societari (art. 25-ter):**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34, comma II, della L. del 28 dicembre 2005 n. 262);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater):**

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1):**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

**Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p., Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

**Abuso di mercato (art. 25-sexies):**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies):**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies):**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):**

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies):**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

**Reati ambientali (art. 25-undecies):**

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 (art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Art. 3-bis, L. 7 febbraio 1992, n. 150, che richiama l'art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Norme in materia ambientale (art. 137, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Sanzioni (art. 279, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente);

- Inquinamento doloso (art. 8, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
- Inquinamento colposo (art. 9, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

La responsabilità amministrativa di un ente sorge infine anche in relazione ai **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**: l'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi III, III-bis, III-ter e V, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Siamo quindi di fronte ad una tecnica legislativa consistente nella novellazione per *tranches* successive, che ha permesso di inserire nella normativa un catalogo di reati molto ampio, che è stato e potrà essere continuamente implementato anche in futuro; in seguito a questa scelta, però, si evidenziano non pochi elementi di incoerenza.

Infatti, come è stato osservato, “l’opzione espressa dal Legislatore delegato [...] rappresenta né più né meno che un’esemplare applicazione ‘sul campo’ del principio di frammentarietà, vale a dire del canone di politica legislativa probabilmente più tipicamente identificativo della materia penale. [...]” (66). Si realizza quindi una discontinuità di tutela di un certo bene giuridico, “conseguente alla selezione di (solo alcune) modalità empiricamente rilevanti di aggressione” (67).

Per l’ascrizione della responsabilità di cui trattasi all’ente (68), la norma prevede il verificarsi di due condizioni, che integrano altrettanti criteri oggettivi di imputazione dell’illecito (69): l’“interesse” e il “vantaggio”. Si tratta di due profili distinti (70) ed indipendenti (71):

---

<sup>66</sup> G. DE VERO, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 7.

<sup>67</sup> G. DE VERO, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 7.

<sup>68</sup> In questa sede è opportuna una breve disamina dei concetti di interesse, vantaggio, soggetto apicale e soggetto subordinato: per una più ampia e accurata trattazione della normativa specifica si rimanda a A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011.

<sup>69</sup> S. MAGNANENSI, in AA.VV., *Diritto penale delle società*, a cura di G. SCHIANO DI PEPE, Vicenza, 2003, 524.

<sup>70</sup> Al riguardo R. RODORF, *Le Società*, 11, 2001, 1300, precisa che nell’un caso si richiede un’intenzionalità riscontrabile *ex ante*, nell’altro un effetto rilevabile *ex post*”.

<sup>71</sup> Tuttavia A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in CP, 2003, 1114, ritiene “preferibile interpretare i due termini come un’endiadi, in modo da addivenire ad un criterio

in particolare, di immediata comprensione appare il significato di “vantaggio” (benefit), che si sostanzia nel generico profitto (anche non patrimoniale) che la società ricava dal reato, e che nel giudizio viene individuato secondo la più concreta ricostruzione *ex post factum* (72); la Relazione di accompagnamento del Decreto 231 precisa invece che il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica.

E’ facile immaginare come nell’applicazione processuale possano sorgere, relativamente a tale disciplina, problemi, quando il giudice si trovi a dover valutare (secondo il metodo della “prognosi postuma”) se l’azione criminosa dovesse intendersi *ex ante* (cioè prima della sua consumazione) come rivolta a favorire l’ente. Si può immaginare quale *probatio diabolica* sia per la pubblica accusa la dimostrazione di un atteggiamento del tutto interno al reo, qual è il comportamento finalizzato (73). E ancor più preoccupante è la considerazione che in base al mero coefficiente psicologico del reo verrà determinata la responsabilità dell’ente.

Al di là di queste connotazioni “oggettivistiche”, il reato attribuito all’ente trova comunque un suo substrato soggettivo: il Legislatore infatti, al fine di evitare una attribuzione secondo i canoni della responsabilità oggettiva, ha costruito l’elemento psicologico dell’illecito dell’ente, coincidente con la c.d. “colpevolezza di organizzazione” (74), la quale peraltro si sdoppia in due diverse forme, a seconda dei soggetti agenti cui si riferisce.

---

unitario, riducibile ad un interesse dell’ente inteso in senso soggettivo”, al fine di evitare – come evidenziato più avanti – che l’attribuzione del reato all’ente avvenga sulla base delle soggettive valutazioni e rappresentazioni dell’agente.

<sup>72</sup> M. SILANO. *Il D. Lgs. 231 tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

<sup>73</sup> M. SILANO. *Il D. Lgs. 231 tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

<sup>74</sup> Così C. DE MAGLIE, *Responsabilità delle persone giuridiche: pregi e limiti del D.Lgs. 231/2001*, in *Danno e responsabilità*, 2002, 249.

L'art. 5 del Decreto 231 infatti fissa, rispettivamente alle lettere a) e b), due tipologie di rapporti funzionali ente-individuo: in altre parole, stabilisce quali siano i soggetti che all'interno dell'ente si trovano in posizione apicale e coloro che ricoprono una posizione subordinata. Si tratta in ogni caso di soggetti legati alla società da un rapporto di immedesimazione organica, in grado di soddisfare il divieto di responsabilità per fatto altrui di cui all'art. 27 Cost. (75).

Per i primi vige, di regola, il principio della identificazione (76), così che il reato, da essi compiuto, sarà sempre accompagnato dalla responsabilità amministrativa dell'ente, a meno che l'ente stesso non dimostri di aver provveduto ad adottare modelli organizzativi e di gestione idonei alla prevenzione di quella tipologia di crimini, di aver istituito un efficiente organismo di vigilanza e che le persone fisiche hanno compiuto il reato eludendo fraudolentemente tale attività di *risk management*. Evidente appare a questo punto l'inversione dell'onere della prova, stabilito all' art. 6.

Più agevole risulta il sistema predisposto dalla norma successiva, diretta a disciplinare l'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da un soggetto sottoposto all' altrui direzione: *ex art. 7, comma 1*, "l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza", inosservanza che viene comunque esclusa quando "l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (77).

---

<sup>75</sup> O. DI GIOVINE, in AA. VV., a cura di G.LATTANZI, *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 49.

<sup>76</sup> C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. e proc.*, 2, 2001, 1351, parla più precisamente di una "colpevolezza che deriva dalle scelte di politica d'impresa".

<sup>77</sup> Art. 7, comma 2, Decreto 231.

Come già precisato, la responsabilità che sorge in capo all'ente è propria. Non solo: essa è anche diretta, autonoma e non solidale (78) con l'autore del reato. Si ha un superamento definitivo non solo dell'impostazione - *ex* codice penale - dell'obbligazione civile e sussidiaria di garanzia, ma pure dello schema presente nella 689/1981, che all'art. 6 prevede casi di responsabilità solidale applicabili anche agli enti.

Il carattere di autonomia è confermato dal fatto che essa sussiste, a norma dell' art. 8, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato individuato o il reato stesso sia estinto. In particolare, l'ipotesi di mancata identificazione del reo risulta essere la più problematica: essa costituisce un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa, tanto che "la sua omessa disciplina si sarebbe tradotta in una grave lacuna legislativa" (79). Ancora, il principio di autonomia della responsabilità dell'ente è stato letto come una "regola fondamentale, che prende atto di come si svolgono i processi organizzativi all'interno delle imprese moderne: il fenomeno della decentralizzazione ha infatti definitivamente soppiantato i modelli organizzativi tradizionali, retti in base ad un rigido schema burocratico, con l'effetto di rendere spesso difficile l'individuazione della singola persona fisica e di non consentire la ricostruzione della sua personale responsabilità" (80).

Tuttavia, bisogna ammettere che suscita gravi perplessità (e incertezze sul piano dell'applicazione e della prova) questa possibilità di "procedere ad affermare la responsabilità dell'ente in assenza dell'identificazione del soggetto attivo del reato, la cui particolare

---

<sup>78</sup> O. DI GIOVINE, in AA. VV., a cura di G. LATTANZI, *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 123, sostiene che "la costruzione della responsabilità come meramente sussidiaria rispetto a quella della persona fisica avrebbe acuito distorsioni già presenti nel sistema, premendo verso la creazione di capri espiatori possibilmente di agevole interscambiabilità".

<sup>79</sup> Relazione al D. Lgs. 231 del 2001.

<sup>80</sup> C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. e proc.*, 2, 2001, 1351.

posizione nell'ambito dell'impresa costituisce il presupposto per la configurabilità della stessa responsabilità amministrativa” (81).

Infine vi è chi sostiene (82) - peraltro sulla ferrea convinzione che di responsabilità puramente amministrativa si tratti - che la responsabilità in parola, in quanto causalmente legata alla commissione di un crimine da parte dei soggetti *supra* elencati, si debba qualificare come “non originaria, derivata e dipendente”: non è infatti il medesimo il fatto contestato alla persona fisica e all'ente, ma, in presenza dei canoni di interesse e vantaggio analizzati, si realizza un “rimbalzo” della responsabilità sull'ente medesimo.

Infine, come disposto dall'ultimo comma della norma sopra riportata, qualora si appuri che il reato è stato commesso dalle persone fisiche nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, anche qualora l'ente avesse ricavato un vantaggio da tale situazione, non sarà chiamato a risponderne. Tuttavia, per ragioni di completezza, l'art. 5 va letto in combinato disposto con il successivo art. 12, che, in materia di sanzione pecuniaria, ne dispone la riduzione della metà se (lett. a) “l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo”. Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse del soggetto agente rispetto a quello dell'organismo collettivo, sarà possibile una attenuazione della sanzione, alle condizioni indicate dalla norma, ossia l'assenza o l'esiguità del vantaggio conseguito dall'ente stesso.

---

<sup>81</sup> M. SILANO, *Il D. Lgs. 231 tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

<sup>82</sup> M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni*, in *Riv. delle Società*, 2002, 405.

### ***1.5. I modelli organizzativi***

Si è affermato che “il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non solo introduce nel nostro ordinamento una nuova figura di responsabilità penale delle persone ‘non fisiche’, ma consente anche il radicarsi di una nuova cultura aziendale nelle PMI, favorendo, attraverso la tecnica della *moral suasion* l’adozione di cosiddetti ‘modelli organizzativi’ “ (83).

Tale figura di responsabilità, come più volte sottolineato, si traduce nell’obbligo di dover rispondere in quanto persona giuridica per i reati commessi all’interno della propria struttura.

Il Decreto 231 procede però prevedendo un “paracadute”: in linea estremamente sintetica i due fondamentali adempimenti necessari per non incorrere nella responsabilità amministrativa dell’ente sono, da una parte, la predisposizione di un modello di organizzazione interno basato sul monitoraggio delle attività aziendali ed atto a prevenire i reati di cui si parla; dall’altra la costituzione di un nuovo organo, indipendente e autonomo (cd. organismo di vigilanza) preposto alla sorveglianza interna nell’ottica di prevenzione e limitazione delle stesse fattispecie di reato.

Si può pertanto parlare di strumenti attraverso cui le aziende possono cautelarsi: in altre parole, a fronte dei reati e delle sanzioni, il Decreto 231 contempla un “beneficio esimente” (84), consistente nell’esonero dell’ente dalla responsabilità in sede giudiziaria qualora avesse approntato un apposito strumento organizzativo.

In generale, i “modelli” sono volti all’individuazione e alla prevenzione dei reati: possono quindi essere assimilati ad una attività di individuazione e gestione del rischio.

---

<sup>83</sup> I. ROTUNNO, *La nuova responsabilità degli enti*, da [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

<sup>84</sup> I. ROTUNNO, *La nuova responsabilità degli enti*, da [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

L'attuale assetto imprenditoriale, peraltro, prevede già una serie di attività di controllo volte ad assicurare, in capo ai soggetti che della struttura aziendale sono parte integrante, il rispetto di norme a carattere penale: si pensi alle disposizioni in materia di *privacy* (D. Lgs. 196/2003) o in tema di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/1994) (85).

Sul contenuto dei modelli *ex* Decreto 231, tuttavia, si discute dalla loro nascita sia perché esso non pare potersi circoscrivere a un'area o settore d'impresa dovendo invece il modello fungere da *stress test* di ogni attività aziendale, sia perché la novità dell'argomento la necessariamente comportato una serie di esercizi e di tentativi effettuati "al buio" (86).

In prossimità dell'entrata in vigore del Decreto 231, le associazioni di categoria (Confindustria *in primis*) avevano predisposto alcune *guidelines* che, pur se meritorie ed efficaci, si presentavano come meramente indicative e non potevano essere di per se stesse ritenute sufficienti, in quanto un modello adeguato deve invece essere tagliato su misura della singola realtà aziendale. Mentre oggi esiste ampia letteratura,

Alcuni organi di giustizia hanno poi proceduto all'elaborazione di una sorta di decalogo affrontando e approfondendo l'argomento della redazione del modello di organizzazione: in particolare, accurata è stata la disamina dei modelli operata il Tribunale di Milano (87), il quale affermava che "devono qualificarsi per la loro concreta e specifica efficacia e per la loro dinamicità, e scaturire da una visione

---

<sup>85</sup> L'introduzione dell'ulteriore modello organizzativo "231" ha quale effetto la contemporanea presenza di "procedure 231", "procedure privacy", "procedure sicurezza" e così via, inerenti lo stesso processo lavorativo e poco o nulla armonizzate tra loro, come sottolinea G. BATTISTI, *Considerazioni sui modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

<sup>86</sup> N. TILLI, *D. Lgs. 231/2001: Il sistema di responsabilità amministrativa dell'ente con uno sguardo al tema della eventuale responsabilità infragruppo e all'efficacia dei modelli d'organizzazione*, 2006, [www.novastudia.com](http://www.novastudia.com).

<sup>87</sup> Ord. Trib. Milano, Giud. Secchi, 20 settembre 2004, in *Foro Ambros.*, 4, 2004, 520.

realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale”.

Ancor oggi tale attività di *risk management* si struttura in due momenti, distinti e autonomi (88): *in primis*, in base all’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 – che indica il *modus operandi* per la realizzazione del modello stesso-, è necessario procedere alla mappatura (89) del sistema aziendale, al fine di identificare le aree di rischio (ovvero quelle in cui i reati in questione hanno maggiori probabilità di prodursi; tale meccanismo risulterà assai simile a quelli già utilizzati nella citata materia della sicurezza sul lavoro). Al riguardo, si rimanda a Cass., Sez. VI Penale, 2 ottobre 2006 n. 32626, ove si chiarisce che, in sostanza, è l’assetto organizzativo dell’ente a dover essere valutato in sede di accertamento del presupposto di pericolosità. In sostanza, l’individuazione di attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un’analisi approfondita della realtà aziendale che individui le aree interessate dalle potenziali casistiche di reato, le possibili modalità attuative dei reati stessi rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda, tenuto altresì conto della sua storia (anche giudiziaria) e delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore.

L’analisi della storia dell’ente e della realtà aziendale è infatti imprescindibile per poter individuare i reati che, con maggiore facilità, possono essere commessi nell’ambito dell’impresa e le loro modalità di commissione.

I dati storici consentono di comprendere in quali momenti della vita e della operatività dell’ente possono inserirsi fattori di rischio; in modo

---

<sup>88</sup> P. MAGNANTE, *Modelli per la prevenzione della responsabilità delle imprese*, in *Contabilità, finanza e controllo*, 5, 2005, 452.

<sup>89</sup> Che, nell’organigramma aziendale, procederà anche all’identificazione degli “organi di vertice” e dei soggetti “sottoposti”.

che dette fasi siano specificamente parcellizzate e procedimentalizzate per essere adeguatamente controllate (90).

In secondo luogo, si procederà alla progettazione dei sistemi di controllo e di gestione: in particolare risulta necessario elaborare specifici protocolli interni per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nei processi sensibili, corredati da "indicatori di pericolo", la cui verifica dia impulso ai controlli o alla diretta irrogazione delle sanzioni; è questa la fase in cui sono ideate e pianificate le contromisure volte a contenere i rischi preventivati, le quali dovranno facilitare la documentazione delle attività aziendali, apportare coerenza nei processi gestionali e nella ripartizione dei poteri e delle competenze, nonché disporre uno svolgimento dei controlli regolare e procedurale (91).

Per garantire l'effettività, come imposto dal comma 2 dell'art. 6 lett. d), deve essere inoltre approntato un apposito sistema disciplinare che consenta di intervenire sanzionando chi trasgredisca alle prescrizioni elaborate in seguito al processo di controllo esaminato. In generale, il piano così predisposto deve essere concepito "non come un programma statico adottato dall'ente una volta per tutte e poi pietrificato nella sua configurazione originaria, bensì come un sistema dinamico, in continua evoluzione e sempre perfezionabile" (92); modificabile, ad esempio, a causa di una rilevata inoperatività oppure dei mutamenti strutturali-funzionali della persona giuridica a cui il modello accede.

Le attività elencate vengono attribuite alla competenza dell'Organismo di Vigilanza (93), che riveste una funzione di importanza centrale dal

---

<sup>90</sup> N. TILLI, *D. Lgs. 231/2001: Il sistema di responsabilità amministrativa dell'ente con uno sguardo al tema della eventuale responsabilità infragruppo e all'efficacia dei modelli d'organizzazione*, 2006, [www.novastudia.com](http://www.novastudia.com).

<sup>91</sup> F. PARMEGGIANI, *I modelli di controllo prescritti dal D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

<sup>92</sup> M. SILANO, *Il D. Lgs. 231 tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

<sup>93</sup> L'Organismo di Vigilanza, individuato in un organo societario già esistente (ad esempio, al collegio sindacale o al comitato per il controllo interno) oppure in uno nuovo appositamente creato, è caratterizzato da autonomia ed indipendenza - anche

momento che l'esclusione stessa della responsabilità dipende dalla presenza e dall'idoneità della vigilanza da effettuarsi sui modelli organizzativi. A denotare l'importanza che questo organo riveste all'interno della struttura sociale contribuisce anche la previsione della sua responsabilità penale qualora, per inadempimento dei suoi obblighi, si manifesti un evento rientrante tra i reati cui l'ente è esposto (94). A un organo efficacemente adeguato ai propri compiti, deve essere garantita autonomia, indipendenza e professionalità. Sotto questo profilo molti modelli appaiono lacunosi e generici, in quanto si limitano a rinviare ai "curricula dei singoli componenti dell'organo", senza prevedere che i componenti dell'organo di vigilanza debbano possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

La esaminata attività di vigilanza *ex art. 6* sembra poter ricalcare un vero e proprio ciclo di *audit*: sia per quanto concerne le attività consistenti in azioni di monitoraggio sulla *compliance* o sull'efficienza delle operazioni aziendali; sia con riferimento alle attribuzioni dell'organo di vigilanza; sia infine per la necessità (non espressamente richiamata dalla norma) di trasmettere all'organo di vertice della società il *report* contenente le conclusioni e le contromisure formulate per aggiornare i modelli organizzativi (95).

Ancora a livello organizzativo aziendale, è infine necessaria l'introduzione di un "codice etico" che manifesti la condivisione dei

---

economica (art. 6, comma 2, lett. c) - dall'organo amministrativo; è monocratico oppure collegiale ed i suoi membri devono possedere requisiti tali che ne garantiscano la competenza e l'efficienza. Per approfondimenti, si rimanda a F. PARMEGGIANI, *I modelli di controllo prescritti dal D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

<sup>94</sup> I. ROTUNNO, *La nuova responsabilità degli enti*, da [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line, precisa che si tratta di responsabilità *ex articolo 40, comma 2* del codice penale per cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", risultando punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di modelli organizzativi allo stesso attribuito.

<sup>95</sup> F. PARMEGGIANI, *I modelli di controllo prescritti dal D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

principi morali cui si ispira non solo il Decreto 231 ma anche l'intero ordinamento giuridico: la dottrina ormai riconosce che il principio di correttezza, esplicazione dei doveri di solidarietà previsti dall'articolo 2 della Costituzione, è un dovere che ha fonte non nel singolo contratto, ma nella legge e, quindi, si applica ad ogni rapporto civile compresi l'attività e gli atti delle società, anzi soprattutto a questi ultimi vigendo il "dimenticato" articolo 41, comma 3, della Costituzione (96).

In ambito imprenditoriale, in particolare, l'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati *ex* Decreto 231 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Come precisa il documento "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. n. 231/2001, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al 24 maggio 2004" redatto dalla Confindustria, tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

I codici etici sono documenti voluti ed approvati dal massimo vertice dell'ente; tuttavia lo stesso Decreto 231 prevede all'art.6, comma 3, la possibilità che i modelli comportamentali siano adottati sulla base di codici etici predisposti dalle associazioni di categoria. Tale scelta mira a garantire una uniformità di massima, e d'altra parte si presume che le associazioni di categoria conoscano i meccanismi e le difficoltà connessi alla gestione societaria (97); naturalmente, tali indicazioni non potranno che essere meramente orientative, ed adattabili da ogni singola società ai propri caratteri struttural-funzionali, in un'ottica di

---

<sup>96</sup> I. ROTUNNO, *La nuova responsabilità degli enti*, da [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

<sup>97</sup> O. DI GIOVINE, in AA. VV., a cura di G. LATTANZI, *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 190.

valutazione *ex post*, in termini esclusivamente prognostici ed ipotetici, sull'idoneità del modello (98).

Una volta assolte queste prescrizioni, l'ente potrà giovare della esclusione dalla responsabilità, a meno che non risulti una "colpevolezza in organizzazione" come *supra* descritta.

Si ritiene opportuno a questo punto inserire una osservazione relativamente alla natura di mera facoltà, per l'organismo collettivo, dell'adozione dei modelli descritti: addirittura, si è rilevato (99) il carattere sostanzialmente premiale della disciplina scaturente dagli artt. 6 e 7 del Decreto 231.

In conclusione, si deve affermare e ribadire l'importanza della diffusione e del radicamento nelle imprese di una nuova cultura del controllo, della legalità e della regolarità, volta all'ottimizzazione delle risorse (100).

C'è chi osserva (101) che la realizzazione del modello è più un problema organizzativo che giuridico, in quanto le competenze in campo legale sono utili essenzialmente per identificare correttamente le fattispecie di reato, e le possibili forme di attuazione di tali reati all'interno dell'azienda.

Tuttavia è innegabile che, grazie all'interazione con la scienza giuridica, lo stesso concetto di *risk management* ha subito una positiva evoluzione: non viene infatti più percepito esclusivamente come "rischio contrattuale", ma diviene uno strumento utilmente applicabile dallo stesso ente collettivo al fine di svilupparsi correttamente verso la realizzazione dei propri fini strategici (102) da un lato, e,

---

<sup>98</sup> S. COMELLINI, *La responsabilità amministrativa degli enti*, in *Summa*, settembre-ottobre 2006, 78.

<sup>99</sup> P. MAGNANTE, *Modelli per la prevenzione della responsabilità delle imprese*, in *Contabilità, finanza e controllo*, 5, 2005, 452.

<sup>100</sup> M. ALBERTI, *Le Società*, 5, 2002, 542.

<sup>101</sup> G. BATTISTI, *Considerazioni sui modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

<sup>102</sup> AA. VV., *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. LATTANZI, Milano, 2005, 96.

parallelamente, ricopre un importante ruolo a garanzia della legalità nel sistema imprenditoriale moderno.



## **Capitolo 2**

### **IL “CATALOGO” ORIGINARIO DEI REATI – PRESUPPOSTO E GLI INTERVENTI NORMATIVI**

Sommario: 2.1. La legge-delega – 2.2. Gli artt. 24 e 25 del Decreto 231: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, e concussione e corruzione - 2.3. L’art. 25-bis e il D.L. 25-9-2001 n. 350: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - 2.4. L’art. 25-ter e il D. Lgs. 11-4-2002 n. 61: reati societari – 2.5. L’art. 25-quater e la L. 14-1-2003 n. 7: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico – 2.6. L’art. 25-quinquies e la L. 11-8-2003, n. 228: delitti contro la personalità individuale – 2.7. L’art. 25-sexies e la L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004): abusi di mercato – 2.8. L’art. 25-quater.1 e la L. 9 gennaio 2006, n. 7: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – 2.9. L’art. 25-septies e la L. 3-8-2007, n. 123: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - 2.10. L’art. 25-octies e il D. Lgs. 21-11-2007, n. 231: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – 2.11. L’art. 24-bis e L. 18 marzo 2008, n. 48: delitti informatici e trattamento illecito di dati – 2.12. L’art. 24-ter e la L. 15-7-2009, n. 94: delitti di criminalità organizzata – 2.13. L’art. 25-bis.1 e la L. 23-7-2009, n. 99: delitti contro l’industria e il commercio – 2.14. L’art. 25-novies e la L. 23-7-2009, n. 99: delitti in materia di violazione del diritto d’autore – 2.15. L’art. 25-decies e la

L. 3-8-2009, n. 116: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – 2.16. L'art. 25-undecies e la L. 3-8-2009, n. 116: reati ambientali

## ***2.1. La legge-delega***

Il 29 settembre 2000, a seguito di un lungo e travagliato *iter* legislativo, durato oltre 18 mesi e che ha visto ben tre letture da parte di ciascun ramo del Parlamento (e con una forte spaccatura fra la Camera, che avrebbe voluto la mera ratifica della Convenzione OCSE del 1997, di cui si dirà più avanti, e il Senato, favorevole ad un ben più ampio catalogo di reati presupposto), è stata approvata la legge n. 300, con la quale l'assetto normativo italiano è stato adeguato agli impegni assunti in sede internazionale per il contrasto della criminalità economica.

Si tratta di un articolato decisamente complesso, al quale non sono state risparmiate critiche da parte della dottrina sia dal punto di vista contenutistico che interpretativo. In particolare, alcuni Autori hanno rimproverato al Legislatore la strutturazione di un provvedimento in relazione al quale la costitutiva complicatezza *“accompagnata da evidenti soluzioni di compromesso risultanti dalla lunga navetta da un ramo all'altro del Parlamento, da rilevanti innesti extravaganti e da talune sostanziali sviste - rende assai ardua la ricostruzione armonica della filosofia unitaria della legge e solleva non poche perplessità tanto sul piano sistematico che ermeneutico”* (103).

Già la scelta stilistica in ordine alla formulazione del titolo del provvedimento (che, per esteso, si legge come “L. 29-9-2000 n. 300 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla

---

<sup>103</sup> S. MANACORDA, *Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 4, 2001, 410.

tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica”) – che testimonia nel senso di un non eccessivo sforzo del Legislatore in ordine al rispetto delle fondamentali esigenze di chiarezza e di comprensione da parte del cittadino – annuncia la natura complessa ed eterogenea delle disposizioni normative di sostanza, rivelando altresì il significativo ritardo accumulato dall'Italia sul fronte della ratifica degli impegni internazionali, colmato con un provvedimento “omnibus” diretto ad accorpate testi solo parzialmente omogenei per contenuto e per fonte (104).

Ed ancora, vediamo accorpate nel medesimo provvedimento interventi di sostanziale riforma dei reati in materia di corruzione e frode (art. 3, rubricato “*Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*”, che prevede l’inserimento degli artt. 322-bis, 322-ter e 640-bis c.p.; art. 4, rubricato “*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*”, che prevede l’inserimento dell’art. 36-ter c.p.) e l’indicazione di quegli stessi reati quali presupposto della responsabilità amministrativa delle

---

<sup>104</sup> S. MANACORDA, *Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 4, 2001, 410.

persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, da strutturare a cura del Governo con l'osservanza, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi (105):

a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;

b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;

c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

---

<sup>105</sup> Art. 11, comma I, L. 29-7-2000, n. 300.

dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Tra le fonti citate, merita una speciale menzione la “Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997”, entrata in vigore il 15 febbraio 1999 al raggiungimento del previsto numero minimo di adesioni. La Convenzione rappresenta il punto di arrivo di una intensa azione contro la corruzione nelle transazioni economiche a livello internazionale, tema centrale sia a livello nazionale che internazionale, considerata come elemento distorsivo della concorrenza e come fattore di abbassamento degli standard civili e politici degli Stati (106). In tale prospettiva, i Paesi industrializzati aderenti all’OCSE hanno modificato, con un’azione coordinata, la propria legislazione rendendo perseguibile penalmente la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in tutti i Paesi firmatari della Convenzione (alcuni non aderenti all’Organizzazione). Lo scopo è quello di creare condizioni concorrenziali analoghe, almeno in tema di corruzione, per tutte le imprese degli Stati aderenti alla Convenzione che operano in campo internazionale.

L’innovazione apportata dall’adeguamento della normativa italiana alla Convenzione consiste nella criminalizzazione della corruzione di pubblico ufficiale straniero, mentre in precedenza, come in quasi tutti i Paesi OCSE, la corruzione di tale figura non integrava gli estremi di reato, posto che nel nostro ordinamento i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio non potevano che riferirsi al nazionale italiano. La Convenzione OCSE mira anche ad una efficacia preventiva e dissuasiva a sostegno delle imprese. Preventiva nel senso

---

<sup>106</sup> Il Preambolo della Convenzione testualmente recita “Le Parti, considerando che la corruzione è un fenomeno diffuso nelle operazioni economiche internazionali, ivi comprese le operazioni commerciali e gli investimenti, che desta serie preoccupazioni morali e politiche, mina la corretta gestione degli affari pubblici e lo sviluppo economico e altera le condizioni internazionali in materia di concorrenza [...]”.

di sollecitare le imprese che operano sui mercati internazionali ad astenersi dal porre in essere, nei Paesi in cui operano, pratiche che possano configurare il reato di corruzione. Dissuasiva, nel senso di consentire alle imprese di resistere meglio a richieste illecite, invocando il divieto, ora penalmente sanzionato in tutti i Paesi industrializzati di origine, di pagare somme di denaro o altre utilità non dovute.

L'art. 2 della Convenzione, rubricato "Responsabilità delle persone giuridiche" sinteticamente impone ai singoli ordinamenti nazionali la "responsabilità sanzionatoria" degli enti con riferimento alla sola fattispecie di corruzione di pubblico ufficiale straniero: nel corso dell'elaborazione del provvedimento nazionale, l'ambito applicativo è stato esteso – anche in ragione dei numerosi strumenti internazionali di cui si imponeva la ratifica - ad una più vasta gamma di reati (ricomprensivi ad esempio, alla seconda lettura del progetto di legge, anche i reati doganali), che tuttavia sono stati, pur non senza polemiche e discussioni, sensibilmente sforbiciati da parte del Governo nell'esercizio della delega. Nella versione originale del Decreto 231, pertanto, è stato ad esempio eliminato ogni riferimento ai reati contro l'ambiente, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed incolumità pubblica (107). Al riguardo, si è da più parti lamentato come il Decreto 231 abbia, con la sua formulazione originaria, operato una "scelta dichiaratamente minimalista" (108), "una drastica potatura" (109) degli illeciti che la Legge delega imponeva di fronteggiare, privilegiando quella categoria di illeciti riconducibili ad una politica di impresa finalizzata al conseguimento di illeciti profitti.

---

<sup>107</sup> S. COMELLINI, *La responsabilità amministrativa degli enti*, in *Summa*, settembre-ottobre 2006, 75.

<sup>108</sup> C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir.pen. e proc.*, 2, 2001, 1349.

<sup>109</sup> G. LATTANZI, *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 192.

## ***2.2. Gli artt. 24 e 25 del Decreto 231: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, e concussione e corruzione***

Ed invero, la formulazione originaria del Decreto 231 prevedeva la responsabilità amministrativa dell'ente esclusivamente in ordine ai reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter c.p., richiamati dall'art. 24 del Decreto 231) e di concussione e corruzione (artt. 317 – 322-bis c.p., richiamati dall'art. 25 del Decreto 231).

Sulle ragioni di questa selezione appare opportuno lasciare la parola al Legislatore delegato.

«Questa scelta del Governo muove dal rilievo che, nel corso degli ultimi passaggi parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della legge, la Camera e il Senato hanno votato due contrastanti ordini del giorno proprio sul versante dell'ampiezza del catalogo dei reati a cui legare la responsabilità amministrativa degli enti. Da un lato, l'ordine del giorno votato dalla Camera il 27.7.2000 impegnava il Governo a contenere l'esercizio della delega con riguardo ai soli reati indicati negli strumenti internazionali oggetto di ratifica. Dall'altro lato, invece, il successivo ordine del giorno approvato del Senato impegnava il Governo a dare integrale attuazione alla delega, quindi con riferimento a tutti i reati indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 11, sul presupposto che altri strumenti internazionali (oggetto di futura ratifica) contemplano la responsabilità sanzionatoria degli enti nelle materie della tutela ambientale, del territorio e della sicurezza del lavoro. In ragione di un così marcato contrasto, il Governo reputa

preferibile attestarsi su una posizione «minimalista», che coincide con quella dell'ordine del giorno votato dalla Camera. Infatti, sebbene il catalogo dei reati presupposto previsti nella l. n. 300 (si prosegue a spiegare) ricostruisca «in modo più completo la cornice criminologica della criminalità d'impresa [...]». Nondimeno, occorre realisticamente prendere atto del maggiore equilibrio della scelta c.d. minimalista: poiché l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume un carattere di forte innovazione nel nostro ordinamento, sembra opportuno contenerne, per lo meno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento» (110).

In particolare, tale ultima considerazione è stata oggetto di severe censure, laddove veniva osservata l'illogicità di un ragionamento che, a fronte dell'obbligo di sanzionare quei comportamenti sostanziatesi in una grave deviazione dal corretto svolgimento dell'attività d'impresa, conclude esprimendo il timore che l'imposizione della legalità “*ex abrupto*” possa determinare fatalmente non trascurabili difficoltà di adattamento (111).

Al di là della selezione contenutistica, e con specifico riferimento alla formulazione stilistica delle norme, non sono state risparmiate critiche alla scelta di accostare semplicemente le previsioni *ex artt.* 318 e 321 c.p.: sulla scorta della considerazione secondo cui l'art. 321 c.p. rappresenta una fattispecie ad ampio spettro (in quanto individua le pene con riferimento alle distinte ipotesi di corruzione), si è concluso che sarebbe stato più corretto e preferibile, da parte del Legislatore, esplicitare formalmente il rinvio (usando la formula: 318, 321, in

---

<sup>110</sup> Relazione allo schema di decreto legislativo recante: «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, D. Lgs. 8.6.2001, n. 231, Milano, 2002, 517.

<sup>111</sup> A. CARMONA, *La responsabilità amministrativa degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 199.

relazione all'art. 318) a ciascuna delle diverse ipotesi di corruzione (112).

In conclusione, come è stato osservato nei primi commenti alla normativa di nuovo conio, “Quello che ne emerge è un quadro frantumato delle potenzialità aggressive dell'organizzazione, con la conseguenza che la scelta volutamente selettiva del Governo - seppur giustificata dai contrasti emersi in sede parlamentare - riduce fortemente l'impatto pratico della nuova normativa e ne ridimensiona la portata. Resta però intatto il valore simbolico delle disposizioni, che rappresentano l'inizio di una nuova era, che vede finalmente anche le persone giuridiche sul banco degli imputati” (113).

### ***2.3. L'art. 25-bis e il D.L. 25-9-2001 n. 350: delitti informatici e trattamento illecito di dati***

A meno di tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto 231 (avvenuta in data 4 luglio 2011, a seguito della pubblicazione nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140) si è registrato il primo intervento di modifica, in senso additivo, dell'articolato in esame.

Con il D.L. 25 settembre 2001 n. 350, “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie” è stato introdotto l'art. 25-bis, che ha ampliato il novero dei reati che costituiscono il presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, con

---

<sup>112</sup> C. PIERGALLINI, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (I)*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2001, 11, 1342.

<sup>113</sup> C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2, 2001, 1349.

l'inserimento dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Tale provvedimento non ha suscitato stupore, posto che in dottrina era già stato osservato come la previsione di una disciplina generale della responsabilità amministrativa degli enti e dei relativi principi di diritto sostanziale e processuale lasciasse presagire, già all'indomani della sua entrata in vigore, che il decreto legislativo in esame avrebbe costituito il punto di riferimento di successivi interventi legislativi volti ad estenderne l'ambito oggettivo di applicazione (114).

Ebbene, occorre aggiungere anche questo primo intervento integrativo, al pari della legge-delega che ha portato allo stesso Decreto 231, discende da sollecitazioni internazionali.

Deve infatti richiamarsi la Decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro: nei considerando iniziali, si legge che "(7) Data la sua importanza a livello mondiale, l'euro sarà particolarmente esposto al rischio di falsificazioni. (8) Si dovrebbe tener conto del fatto che sono già state riscontrate condotte fraudolente nei confronti dell'euro. (9) È opportuno assicurarsi che l'euro sia tutelato in modo adeguato in tutti gli Stati membri per mezzo di efficaci misure di diritto penale, già prima dell'immissione in circolazione delle banconote e monete metalliche, prevista per il 1 gennaio 2002, al fine di difendere la necessaria credibilità della nuova moneta ed evitare in tal modo gravi ripercussioni economiche".

Lo strumento comunitario prosegue con l'obbligo, imposto ai singoli Stati, di criminalizzare quelle condotte, di stampo commissivo (peraltro da sanzionare penalmente anche a titolo concorsuale, nell'ipotesi di istigazione), di falsificazione o alterazione fraudolenta di monete, immissione in circolazione fraudolenta di monete false o

---

<sup>114</sup> L.D. CERQUA, *La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: principi generali e prime applicazioni giurisprudenziali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2006, 149.

falsificate; importazione, esportazione, trasporto, ricettazione o procacciamento di monete false o falsificate, riconosciute tali, per la loro immissione in circolazione; fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso di strumenti, oggetti, programmi informatici o altri mezzi che per loro natura sono particolarmente atti alla falsificazione o alla alterazione di monete, o di ologrammi o altri componenti della moneta che servono ad assicurare una protezione contro la falsificazione, e, cui devono necessariamente essere associate “sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà che possono comportare l’extradizione” (115); in particolare, nel caso della falsificazione o alterazione fraudolenta di monete, qualunque ne sia il modo, è la medesima Decisione quadro a stabilire che “I reati di falsificazione o alterazione di monete di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) sono passibili di pene privative della libertà e il massimo della pena decretata non può essere inferiore a otto anni” (116).

La necessità di repressione penale delle menzionate condotte, e della conseguente previsione di responsabilità da reato degli enti, trova la propria ragione fondante nella circostanza che in numerosi Paesi dell’Unione Europea la fabbricazione delle banconote e delle monete è affidata a società private (117): alla luce di tale considerazione si spiega altresì la previsione di cui all’art. 4 della Decisione quadro in esame, secondo cui “le condotte di cui all’articolo 3 siano passibili di sanzioni anche per quanto riguarda banconote o monete metalliche fabbricate usando gli strumenti o i materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere moneta, senza l’accordo di queste ultime”.

L’Italia ha provveduto ad adeguare il proprio *ius criminale* sostanziale modificando, secondo le indicazioni di stampo comunitario, l’art. 461

---

<sup>115</sup> Decisione quadro del Consiglio del 29 Maggio 2000, art. 6, comma I.

<sup>116</sup> Decisione quadro del Consiglio del 29 Maggio 2000, art. 6, comma II.

<sup>117</sup> C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 1353 ss. .

c.p., prontamente elevato, unitamente alle previsioni di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460 e 464 c.p., a reato-presupposto della responsabilità degli enti *ex* Decreto 231.

Parallelamente, è stato introdotto, a norma dell'art. 4 del provvedimento normativo in esame, l'art. 52-quinquies al D.Lgs. 24-6-1998 n. 213 (“Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433”), in cui si legge: “(Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale) - 1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001”.

Le statuizioni oggetto di provvedimento d'urgenza sono successivamente state confermate, ancorché con modificazioni, tuttavia non incidenti sulla materia qui analizzata, con la legge di conversione n. 409 del 23.11.2001.

Con la l. 23-07-2009, n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”), infine, la formulazione della norma in esame è stata integrata estendendo il riferimento ai valori di bollo anche agli “strumenti o segni di riconoscimento”.

#### ***2.4. L'art. 25-ter e il D.Lgs. 11-4-2002 n. 61: reati societari***

Il 3 luglio 2001, ancor prima dell'entrata in vigore della disciplina contenuta nel Decreto 231, veniva presentato alla Camera il Disegno di legge di iniziativa governativa C. 1137, che, collocandosi sulla scia di precedenti atti parlamentari (tra cui la Proposta di legge C.969 di iniziativa parlamentare, presentata neppure due settimane prima, il 21 giugno 2001, e assorbita dal provvedimento in esame), intendeva portare a realizzazione l'esigenza di revisione complessiva della regolamentazione della nascita, del funzionamento e della crisi delle società non quotate, la cui disciplina, contenuta nel codice civile, "risultava inadeguata rispetto alla realtà economica e sociale del Paese" (118).

Invero, i contenuti del disegno di legge in esame non rappresentavano affatto una novità all'esame del Parlamento, in quanto il provvedimento, per pacifica ammissione del Ministro proponente "riproduce le disposizioni recate dal disegno di legge di delega Atto Camera n. 7123 presentato dal Governo nella passata legislatura" (119). Deve in via preliminare evidenziarsi come la riforma organica dei reati societari, delegata al Governo con il provvedimento in esame, cui è stata associata la previsione di responsabilità delle persone giuridiche dipendenti da reato, non sia dipesa in via diretta da sollecitazioni di stampo comunitario e internazionale; tuttavia non può negarsi come tale matrice possa comunque riconoscersi nella legge comunitaria 1994 (L. 6-2-1996 n. 52), in forza del quale l'Italia si è dotata del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58, intitolato "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", che ha letteralmente aperto una

---

<sup>118</sup> Relazione illustrativa al Disegno di legge di iniziativa governativa C. 1137 – 3 luglio 2001.

<sup>119</sup> Relazione illustrativa al Disegno di legge di iniziativa governativa C. 1137 – 3 luglio 2001.

voragine tra la regolamentazione delle società quotate e delle società non quotate. Ebbene, come si legge nella Relazione alla Proposta di legge C. 969 “la vasta e intensa attività istruttoria sottostante all’emanazione del testo unico, condotta anche in sede parlamentare, ci ha indotto fin dall’inizio a considerare l’opportunità di intervenire - facendo tesoro, per quanto applicabile, di quella stessa esperienza e delle conseguenti soluzioni adottate - sul resto del vasto universo delle società di capitali, al fine di aggiornarne la complessiva disciplina codicistica di riferimento, vecchia ormai di oltre mezzo secolo ed in parte decisamente obsoleta”.

Alla luce di tutte le considerazioni fin qui esposte, ben si comprende come il Disegno di legge C. 1137 abbia avuto ben poche difficoltà ad affrontare il percorso parlamentare, emergendone come L. 3 ottobre 2001, n. 366 “Delega al Governo per la riforma del diritto societario”, a seguito di una sola lettura da parte di ciascun ramo del Parlamento.

Con tale provvedimento normativo, il Governo veniva delegato, tra gli altri, a provvedere alla la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (art. 1, comma I, L. 3 ottobre 2001, n. 366), i cui principi e criteri direttivi venivano puntualmente indicati all’art. 11.

A tale delega veniva pertanto data attuazione con il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366”, che, con l’art. 3, ha esteso ai reati societari la responsabilità amministrativa dell’ente, mediante l’introduzione dell’art. 25-ter nel Decreto 231.

Deve in via preliminare essere evidenziato il fatto che, sebbene dal punto di vista criminologico i reati societari rientrino paradigmaticamente tra gli illeciti commessi dalla persona fisica allo scopo di favorire la persona giuridica (120), gli illeciti di cui trattasi

---

<sup>120</sup> Sul punto, F. GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 22, e S. DELSIGNORE, *Commento all’art. 25-ter*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 337.

non erano stati affatto presi in considerazione dalla legge delega n. 300/2000, che invero dettava le direttive per la punizione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche.

Come peraltro già avvenuto in relazione a precedenti interventi di modifica della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, anche il provvedimento in esame ha da un lato novellato la disciplina previgente, riformulando le fattispecie criminose in materia societaria, e dall'altro ha prontamente elevato i nuovi reati a presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica (121).

Sebbene l'intervento sostanziale di riforma della tutela penale in materia societaria sia stato aspramente criticato da gran parte della dottrina penalistica (122), che lo ha qualificato "inadeguato sia in termini di capacità preventiva delle condotte illecite, sia in termini di efficacia sanzionatoria" (123), la previsione della responsabilità da reato per l'ente è stata riconosciuta come elemento utile a rendere il complessivo sistema sanzionatorio, per le persone fisiche e per le

---

<sup>121</sup> Deve tuttavia stigmatizzarsi la poca cura con cui il Legislatore ha proceduto alla formulazione del nuovo art. 25-ter del Decreto 231: la numerazione dei commi di detto articolo, come riportata nella Gazzetta Ufficiale, è infatti priva del riferimento al comma II. Tale sciattezza – che ha contraddistinto altresì successivi interventi legislativi incidenti sul Decreto 231 – comporta la grave conseguenza di rendere ancora più complessa l'applicazione di un sistema normativo già di per sé di non agevole lettura; e tale circostanza appare ancora più rilevante in quanto le necessarie correzioni non sono state ad oggi – a distanza di più di otto anni dall'intervento di riforma – ancora apportate al testo di legge.

<sup>122</sup> Vedasi altresì l'*incipit* dell'intervento di S. SEMINARA, *Riforma del diritto penale societario: attuata la legge delega*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 6, 2002, 671: "Mai, in passato, un intervento legislativo in materia penale era stato accompagnato da una quantità di critiche, espresse sia nelle riviste giuridiche che nei quotidiani, comparabile a quella che ha investito la riforma del reato di false comunicazioni sociali e, verosimilmente, mai nella dottrina penalistica era stata registrata una simile convergenza di voci contrarie. La polemica che ha preceduto il varo del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, non è valsa tuttavia a scongiurare gli esiti minacciati dalla legge-delega 3 ottobre 2001, n. 366, rivelatisi addirittura peggiori delle aspettative".

<sup>123</sup> S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 25-ter*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 337, ove è reperibile ampia bibliografia sub nota 4.

persone giuridiche, maggiormente deterrente e quindi più idoneo a costituire una contropinta alla commissione del reato societario (124). Tuttavia, come osservato in dottrina (125), nell'introdurre l'art. 25-ter del Decreto 231, l'art. 3 del D. Lgs. 61/02 non si è limitato ad integrare, aggiungendo puramente e semplicemente il rinvio agli illeciti societari, il novero dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente, ma è altresì intervenuto sui criteri di ascrizione della responsabilità all'ente, creando, come è stato da più parti sottolineato una sorta di “ ‘sottosistema’ nel ‘sottosistema’ “(126), valido solo per i reati societari.

L'art. 25-ter ha infatti provveduto a riformulare il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente ed a individuare diversamente i soggetti-autori dei reati-presupposto, discostandosi significativamente dalla corrispondente previsione-base dell'art. 5 del Decreto 231.

È di immediata percezione la significativa eliminazione del requisito del “vantaggio” dell'ente, con la conseguenza che la società sarà chiamata a rispondere, indipendentemente dal conseguimento di un vantaggio, se il reato è stato commesso nel suo interesse. Interesse che può indifferentemente configurarsi come esclusivo della società, ma anche concomitante con quello del soggetto-agente, ovvero di terzi; la descritta responsabilità invece non sussiste, in conformità alla previsione di cui al comma II dell'art. 5, in presenza di un interesse extrasociale esclusivo ed assorbente.

---

<sup>124</sup> S. PUTINATI, *Commento all'art. 3 d.lgs. n. 61/02*, in AA.VV. (a cura di A. LANZI – A. CADOPPI) *I reati societari*, Padova, 2007, 361.

<sup>125</sup> G. STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 135.

<sup>126</sup> L'espressione è di E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2002, 23; per una approfondita analisi delle peculiarità del nuovo sistema si rimanda a S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 25-ter*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 338 ss., ove ampia bibliografia.

Sono state pertanto evidenziate le difficoltà pratiche poste a intralcio dell'attività del pubblico ministero diretta a dimostrare la realizzazione del reato societario nell'interesse della società; tuttavia è stato altresì debitamente sottolineato come lo stesso D. Lgs. 61/2002 abbia provveduto ad una "prima 'scrematura' dei reati societari rilevanti al fine di fondare la responsabilità amministrativa della società" (127), in quanto alcuni illeciti, "che non solo non possono essere commessi nell'interesse della società, ma che per loro natura vengono necessariamente commessi in danno di questa (la quale assume la veste di parte offesa); è il caso delle infedeltà patrimoniali poste in essere dagli amministratori (e dagli altri soggetti equiparati) in conflitto di interessi e con intenzionalità di danno sociale (artt. 2634 e 2635 cod. civ.)" (128), non sono stati ricompresi nel novero dei nuovi reati-presupposto della responsabilità *ex* Decreto 231.

Altre fattispecie delittuose, queste sì contemplate dall'art. 25-ter, pongono invece problemi in ordine all'effettiva applicabilità della disciplina *ex* Decreto 231, in quanto trattasi di ipotesi criminose in cui "la configurabilità di un interesse sociale appare puramente teorica, perché si tratta di condotte normalmente ispirate dall'obiettivo di illecitamente favorire non certo la società in quanto tale (che ne risulta, anzi, per lo più danneggiata nell'integrità del capitale o del patrimonio) ma soci determinati. E' il caso, ad esempio, del reato di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.), di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.), ed anche di formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 cod. civ.)" (129).

---

<sup>127</sup> G. STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 136.

<sup>128</sup> G. STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 136.

<sup>129</sup> G. STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del*

Dal punto di vista applicativo, infine, non appaiono porre problemi le ulteriori fattispecie, i.e. il falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.)(130), l'impedito controllo in danno dei soci (art. 2625 comma II cod. civ.) o l'aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.), in relazione alle quali "l'interesse della società può invece configurarsi, ancorché questo sia destinato ad assumere, il più delle volte, un ruolo secondario rispetto all'obiettivo - disinformativo o speculativo - personale dell'agente"(131).

Considerazioni specifiche valgono invece per i reati-presupposto di cui ai novellati artt. 2621 e 2622 c.c. (132): "Quanto al reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ., il fatto che uno degli elementi costitutivi dell'incriminazione sia rappresentata "dall'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e dal "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" non vale di per sé ad eliminare la possibile sussistenza di un esclusivo o concomitante interesse della società. Né questo è escluso nell'ipotesi in cui il falso abbia "cagionato un danno patrimoniale ai soci" (art. 2622 cod. civ.), stante l'autonoma soggettività giuridico-patrimoniale propria delle società di capitali. Tale interesse dovrà tuttavia essere attentamente valutato caso per caso, tenendo presente, da un lato, che il conseguimento finale di un vantaggio in capo alla società, pur potendo assumere portata indiziaria, può non essere dirimente in tal senso e che, dall'altro, l'interesse sociale può - in linea di principio -

---

*D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 136.

<sup>130</sup> L'art. 2623 c.c. che disciplinava il reato di falso in prospetto è stato abrogato e sostituito con l'art. 173-bis TUF. Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2623 c.c. contenuto nell'art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001 non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-bis TUF. A parere di S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 25-ter*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 336, sub nota 5, ciò comporta l'inapplicabilità della disciplina del Decreto 231 al reato di falso in prospetto.

<sup>131</sup> G. STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 136.

<sup>132</sup> G. STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del*

ravvisarsi tanto nel falso in bilancio di società in bonis, quanto in quello di società in condizioni di sofferenza economico-finanziaria. La plurioffensività del reato e l'eterogeneità dei "moventi" che lo possono ispirare inducono a distinguere le false comunicazioni sociali commesse nell'ambito di una sia pur malintesa e scorretta "politica aziendale" (ad es., l'occultamento di una parte di utili in vista di una strategia espansiva negli esercizi successivi, la costituzione di riserve occulte con le quali corruttivamente procacciare nuove commesse alla società, l'alterazione del risultato di esercizio al fine di ottenere la ricapitalizzazione da parte di altre società del gruppo di appartenenza, il contenimento fittizio delle perdite al fine di conseguire ulteriore credito presso il sistema bancario e consentire in tal maniera la prosecuzione dell'attività sociale, ecc.), da quelle viceversa ispirate da obiettivi squisitamente personali dell'agente e pregiudizievoli all'interesse, oltre che dei creditori, anche della società in quanto tale (emblematiche di ciò sono quelle falsità preordinate a nascondere ammanchi, distrazioni o anche soltanto gravi errori gestionali)".

Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo in esame sono state successivamente raddoppiate, rispetto all'entità originariamente prevista, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262, "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". Il provvedimento normativo, che ha avuto una gestazione particolarmente lunga e laboriosa (nato nel 2002 come Proposta di legge di iniziativa parlamentare, ha inglobato una moltitudine di atti di Camera e Senato per poi essere effettivamente affrontato, con diverse letture da parte di ciascun ramo del Parlamento, nel corso dell'anno 2005, al termine del quale è stato approvato in via definitiva dal Senato come L. 262/2005), non prevedeva, nella sua formulazione originaria, alcun richiamo o riferimento alla normativa *ex* Decreto 231, i cui principi e capisaldi sono stati tuttavia utilizzati quali *criteri* direttivi dell'attività in Commissione, come si evince

---

*D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 136 ss., la cui precisa analisi è meritevole di essere riportata integralmente.

dall'ampio resoconto – pur non contenente una motivazione specifica delle ragioni che hanno indotto ad un aumento così significativo delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – di cui alla Relazione delle Commissioni permanenti VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) presentata alla Camera il 18 febbraio 2005.

Il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, infine, tra le modifiche al codice civile previste all'art. 37, ha provveduto all'abrogazione dell'art. 2624 c.c., che puniva la “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”, mantenendo tuttavia la responsabilità penale per i medesimi fatti ai sensi dell'art. 27.

Tale riforma è stata recentemente sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a sciogliere il seguente quesito: “se permanga la responsabilità da reato dell'ente in riferimento ai fatti criminosi di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione dopo la formale abrogazione dell'art. 2624 c.c., comma 2, il cui contenuto di incriminazione è stato riscritto da altra disposizione del decreto legislativo di abrogazione”. La Corte, dopo aver puntualmente ripercorso la travagliata genesi normativa della tutela penale dell'attività di revisione, ha riconosciuto in via preliminare come il provvedimento normativo in esame rivesta carattere di eccezionalità nella storia del Decreto 231, in quanto “Sinora l'esperienza normativa ha favorito nel nostro ordinamento l'espansione della tipologia degli illeciti forieri della responsabilità amministrativa degli enti ma, per la prima volta, proprio con il D. Lgs. n. 39 del 2010, essa ha conosciuto l'abrogazione di una di queste fattispecie, senza che il legislatore abbia voluto intervenire direttamente sul catalogo, fonte della responsabilità medesima, cioè, il D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25- ter. [...] Il D. Lgs. n. 39 del 2010 ha, quindi, incrinato l'omogeneità del complessivo disegno normativo, con un mutamento del tratto repressivo , anche se, in tema di tutela del

risparmio, la pur recente L. n. 262 del 2005 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) ha apprestato un inasprimento sanzionatorio”.

Per quanto attiene il profilo sostanziale, ovvero se sia possibile affermare la responsabilità da reato dell'ente in ragione della continuità tra l'incriminazione *ex art. 2624 c.c.* e quella formalizzata nella norma di nuovo conio di cui all'art. 27 del D. Lgs. 39/2010, la risposta del Supremo Collegio è stata negativa. Il rinvio contenuto nell'art. 25 ter, D. Lgs. n. 231/2001 all'abrogato art. 2624 c.c. costituisce, osserva la Corte un rinvio “fisso”, che impedisce di poter continuare ad ascrivere la fattispecie di falsità nelle comunicazioni delle società di revisione alla responsabilità da reato degli enti.

Tale conclusione è imposta, secondo la Corte, anche dal necessario ossequio al principio di stretta legalità, la cui portata garantistica si estende anche alla responsabilità delle persone giuridiche *ex Decreto 231*, alla quale la Cassazione attribuisce espressamente natura “parapenale” (133): osservano infatti le Sezioni Unite che “qualora il reato commesso nell'interesse o a vantaggio di un ente non rientri tra quelli che fondano la responsabilità *ex D. Lgs. n. 231 del 2001* di quest'ultimo, ma la relativa fattispecie ne contenga o assorba altra che invece è inserita nei cataloghi dei reati presupposto della stessa, non è possibile procedere alla scomposizione del reato complesso o di quello assorbente al fine di configurare la responsabilità della persona giuridica (Sez. 2, n. 41488 del 29/09/2009, Rimoldi, Rv.245001)”.

A fronte di una precisa scelta del Legislatore diretta all'abrogazione di una fattispecie costituente reato-presupposto della responsabilità *ex Decreto 231*, operata nell'ambito di un ampio intervento di riforma della materia, conclude la Corte, “non vi è spazio per appellarsi ad ipotesi di integrazione normativa della fattispecie, a mezzo di un possibile rinvio *cd. “mobile”, [né]* assume alcun interesse segnalare la possibile continuità normativa tra l'art. 2624 cod. civ. e l'attuale testo,

---

<sup>133</sup> M.M. SCOLETTA, *Falsità nelle relazioni delle società di revisione*, in *Società*, 10, 2011, 1235.

uscito dalla riforma della materia della revisione contabile, posto che la disposizione codicistica è stata espressamente abrogata e, quindi, non è più capace di riferimento ermeneutico di sorta, in funzione di integrazione del D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter e di attribuzione della speciale responsabilità da reato (diverso, chiaramente, il discorso per il piano strettamente penalistico relativo alla persona fisica a cui sia riconducibile l'illecito)” (134).

### ***2.5. L'art. 25-quater e la L. 14-1-2003, n. 7: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico***

La L. 14-1-2003, n. 7, rubricata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, e pubblicata in GU n. 21 del 27-1-2003, si pone come provvedimento diretto al doveroso adeguamento del sistema italiano al contesto normativo composto da numerose fonti internazionali ed europee, tutte volte all'istituzione di misure repressive nei confronti delle persone giuridiche coinvolte nei reati di matrice terroristica (135).

Ed invero, l'*iter* parlamentare, iniziato neppure un anno prima con la presentazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge di iniziativa governativa C. 2412 il 22 febbraio 2002, si è concluso con sorprendente rapidità per la complessità della specifica materia trattata, cui tuttavia faceva da contrappeso la priorità del progetto normativo, con l'emanazione del provvedimento in esame. Già in sede

---

<sup>134</sup> Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 23-06-2011) 22-09-2011, n. 34476.

<sup>135</sup> C. PAVARANI, *Commento all'art. 25-quater*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 369.

di relazione illustrativa al Disegno di legge si leggeva: “L’Italia è consapevole della necessità e dell’urgenza di contrastare il fenomeno del terrorismo. A tale fine, oltre a promuovere iniziative in ambito comunitario, ha di recente assunto specifiche iniziative sul piano interno con l’emanazione di tre decreti legge, tutti convertiti, che hanno introdotto norme dirette a reprimere il fenomeno del finanziamento del terrorismo e a rendere più incisivo il sistema di controllo sui flussi finanziari. Questa premessa si impone in quanto la legge di ratifica si inserisce naturalmente in un quadro più ampio di attività normativa interna ed internazionale.

Va evidenziato, in particolare, che con il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, è stato introdotto il reato di illecito finanziamento alle associazioni che perseguono finalità di terrorismo interno o internazionale. Il quadro normativo esistente, certamente già idoneo a garantire il raggiungimento delle finalità volute con la Convenzione, richiede limitati interventi”, tra cui, per quanto in questa sede interessa, “L’articolo 3, [che,] in attuazione dell’articolo 5 della Convenzione, disciplina la responsabilità di società ed enti per reati commessi per finanziare il fenomeno del terrorismo rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle norme introdotte con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni”.

Ebbene, il testo del provvedimento successivamente approvato è frutto del passaggio del disegno di legge al Senato, ove le previsioni oggi vigenti *sub* art. 25-quater hanno trovato compiuta strutturazione mediante la riformulazione della proposta invero eccessivamente vaga uscita dalla Camera, che avrebbe con tutta probabilità posto problematiche in ordine alla determinatezza della disposizione sanzionatoria.

I primi commenti alla formulazione dell’art. 25-quater hanno evidenziato come il Legislatore abbia con tale disposizione preconstituito “un precedente adatto a giustificare la riconnessione della

responsabilità dell'ente a qualsiasi (ahinoi) reato presupposto" (136), in quanto nei nuovi reati-presupposto non è riconoscibile il (fino ad allora) "tradizionale" concetto di "interesse", in nome del quale l'ente delinque, ma una ben più ampia accezione dello stesso, in forza della quale sono attratti nella sfera di applicazione del Decreto 231 reati non immediatamente strumentali all'agire dell'ente nella sua attività economica: come osservato in dottrina, infatti "Normalmente l'interesse che anima colui che commette reati connotati dalla finalità terroristica è di natura ideologica, financo religiosa, e prescinde da logiche di natura economica tipiche degli enti e delle corporate" (137). Oltre al menzionato concetto di interesse (138), occorre altresì segnalare come, sotto il profilo della formulazione normativa, vi sia una diversa e ulteriore direttrice secondo cui orientare l'indagine: la norma in esame non prevede, a differenza delle altre previsioni sanzionatorie contenute nel Decreto 231, l'indicazione delle ipotesi di reato cui riconnette la responsabilità amministrativa del soggetto giuridico, ma si limita – lasciando pertanto aperta la strada a importanti dubbi in ordine al rispetto dei principi di tassatività e determinatezza – a prevedere quali sanzioni amministrative sono

---

<sup>136</sup> A. CARMONA, *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2003, 1015.

<sup>137</sup> C. PAVARANI, *Commento all'art. 25-quater*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 370.

<sup>138</sup> In merito al quale C. PAVARANI, *Commento all'art. 25-quater*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 369 ss., osserva quanto segue: "Un tale scostamento, peraltro, sembra del tutto giustificabile, se non ineludibile, laddove miri a punire quelle associazioni create o utilizzate al precipuo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. Talune organizzazioni terroristiche, invero, non di rado si avvalgono, per il compimento degli atti terroristici, del supporto di persone giuridiche, che solo apparentemente operano legittimamente e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, ma che in realtà foraggiano e supportano il reclutamento l'approvvigionamento di risorse umane e materiali per scopi criminosi. Di contro, la connotazione di interesse o vantaggio dell'ente configurata dal legislatore nella norma in commento sembra a taluno meno nitida nel caso degli enti che, pur operando legittimamente, vengano coinvolti nel compimento di reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico", ove viene altresì citata l'opera di A. AMATO, *Finalità, applicazione e prospettive della responsabilità amministrativa degli enti*, in *Cass. Pen.*, 1, 2007, 353.

connesse alla commissione di reati connotati dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o comunque commessi in violazione dell'art. 2 della menzionata Convenzione c.d. *financing*. Si tratta pertanto di un rinvio "aperto" non solo alle fattispecie delittuose attualmente vigenti, bensì a tutte le ipotesi, presenti e future, di reati terroristici, dal quale si evince la volontà di richiamare un catalogo indeterminato e interminabile di reati: è stato infatti osservato come "lo stesso fenomeno terroristico, caratterizzato da una natura mutevole e magmatica, che ad oggi non consente di tracciare un sicuro elenco di delitti connotati dalla finalità terroristica od eversiva, come testimoniano i numerosi trattati internazionali in materia e l'impossibilità di pervenire addirittura ad una nozione di terrorismo internazionale condivisa dalla comunità internazionale, pare suggerire un'interpretazione evolutiva, per cui la norma appare più propriamente destinata a ricomprendere tutte le fattispecie future che conterranno la finalità terroristica od eversiva" (139). All'assenza di una elencazione tassativa dei reati presupposto - scelta che, si ribadisce, presta il fianco a severe e fondate critiche in ordine al dubbio rispetto dello stesso principio di legalità -, a seguito della quale gli illeciti vengono sanzionati in via amministrativa in modo diverso sulla mera base della pena edittale prevista, inferiore o superiore a 10 anni di reclusione, si assommano altresì gli interrogativi circa la concreta applicabilità della fattispecie sanzionatoria, laddove viene riconosciuto che i reati previsti dalla Convenzione c.d. *financing* vengono commessi da entità plurisoggettive che agiscono al precipuo scopo di finanziare i movimenti terroristici dietro il mero paravento dell'attività commerciale, in capo alla quale non può pertanto riconoscersi alcun interesse o vantaggio autonomo. Si rientra, pertanto, nella distinzione tra "illeciti di enti" e "enti illeciti" (140). Ad ogni

---

<sup>139</sup> C. PAVARANI, *Commento all'art. 25-quater*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 374.

<sup>140</sup> Per la soluzione della problematica si rimanda alle più ampie considerazioni svolte sul tema sub art. 24-ter, *infra*.

buon conto, pare opportuno precisare che le previsioni codicistiche di cui trattasi sono rappresentate dagli artt. 270-bis - 270-sexies c.p. (oggetto di diversi interventi legislativi negli ultimi anni, si veda il d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modifiche, nella legge 15 dicembre 2001; nonché l'art. 15 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modifiche, nella legge 31 luglio 2005, n. 155, ed introduttivo delle sottonumerazioni da quater a sexies della norma citata), in cui sono tipizzate una serie di fattispecie incriminatici che vanno dalla previsione generale di una condotta atta a promuovere, costituire, organizzare o finanziare associazioni volte a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p., esteso anche agli atti di violenza rivolti contro Stati esteri e/o organismi ed istituzioni internazionali), all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo (art. 270-ter c.p., fuori dai casi di concorso nel reato o favoreggiamento veri e propri), all'arruolamento di soggetti per il compimento di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche (art. 270-quater c.p., pur esso esteso a prevedere la tutela di obiettivi situati in Stati esteri), all'addestramento e preparazione di detti soggetti riguardo all'utilizzo di armi e strumenti di nocimento (art. 270-quinquies c.p.), sino alla generica definizione delle condotte da considerarsi caratterizzate dalle finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p., che opera quale "norma di chiusura" concettuale del sistema). Come osservato in dottrina (141), "Trattasi, per la maggior parte, di norme incriminatici per le quali il "trasformatore" costituito dall'art. 25-quater d.lgs. 231/2001 esplica una funzione di incidenza più teorica che pratica, attesa l'obiettiva difficoltà di configurare in capo ad un ente giuridico fattispecie riconducibili - a titolo esemplificativo - agli artt. 270-quater o 270-quinquies c.p.; discorso parzialmente diverso, in linea di principio, può porsi in tema di finanziamento o fornitura di appoggio logistico e di mezzi per finalità terroristiche". Le medesime considerazioni in

---

<sup>141</sup> M. GALLI, *Incidenza pratica dell'art. 25-quater d.lgs. 231/2001 e prospettive future in materia di applicazione dello stesso*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2008, 29, sub nota 1.

tema di applicabilità più teorica che pratica valgono in tema di attentato al bene della vita ed all'incolumità di una persona fisica, di cui all'art. 280 c.p., in relazione all'art. 280-bis c.p. (che riguarda la tutela di beni materiali, vale a dire mobili ed immobili suscettibili di venir danneggiati a mezzo di esplosivi e/o armi idonee a provocare ingenti danni materiali). Chiudono il novero codicistico dei reati presupposto richiamati dalla norma in esame la previsione di cui all'art. 289-bis c.p., che reprime e punisce ogni condotta volta a privare della propria libertà personale una persona fisica tramite sequestro, fino a cagionarne il decesso, e il reato di cui all'art. 302 c.p., a mente del quale viene punita la mera condotta istigatrice (improduttiva di conseguenze) a commettere taluno dei reati *supra* emarginati, reato certamente suscettibile di rientrare nel novero delle fattispecie-presupposto alla norma in commento, ma parimenti di ardua configurabilità pratica in capo ad un ente (142).

Il Legislatore, peraltro, rinviando al dettato della Convenzione c.d. *financing*, amplia il ventaglio di fattispecie incriminatici ascrivibili alla persona giuridica, includendo altresì la condotta di finanziamento, anche indiretto, dell'associazione terroristica, sulla scorta della considerazione che la soppressione delle risorse economiche indirizzate alle organizzazioni terroristiche attraverso i più svariati canali può rappresentare un valido strumento per la neutralizzazione *ab origine* degli atti di terrorismo.

Deve tuttavia prendersi atto della – tuttora attuale – mancata definizione della nozione di terrorismo: “Il significato da attribuirsi al concetto odierno di ‘terrorismo internazionale’ rappresenta, a tutt’oggi, una problematica rilevante per l’intera comunità globale, non esistendo una nozione cristallizzata ed univoca che possa delimitarne la portata. I diversi strumenti giuridici susseguitisi nel tempo, elaborati dal diritto internazionale per contrastare il fenomeno, pur se

---

<sup>142</sup> M. GALLI, *Incidenza pratica dell'art. 25-quater d.lgs. 231/2001 e prospettive future in materia di applicazione dello stesso*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2008, 29, sub nota 5.

apprezzabili sotto vari aspetti, palesano i loro limiti proprio nell'individuazione di una soddisfacente soluzione definitiva" (143), dalla quale non può, da un punto di vista logico ancor prima che giuridico, prescindere nella trattazione di una delle più preoccupanti problematiche di livello sopranazionale.

## ***2.6. L'art. 25-quinquies e la L. 11-8-2003, n. 228: delitti contro la personalità individuale***

I "Delitti contro la personalità individuale", che costituiscono oggi reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi ai sensi del Decreto 231, sono stati introdotti nell'articolato normativo mediante la L. 11 agosto 2003, n. 228, che, con numerazione progressiva rispetto ai precedenti interventi di riforma succedutisi dall'entrata in vigore del Decreto 231, vi ha inserito l'art. 25-quinquies.

Gli illeciti penali di cui trattasi sono stati riconosciuti annoverabili tra i delitti contraddistinti dalla finalità di aggirare le regole che disciplinano la concorrenza, poiché volti al conseguimento di profitti illeciti (144), non già in sede di Legge-delega n. 300/2000, che, pur conferendo al Governo la possibilità di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche per un numero di reati più ampio rispetto alla menzionata corruzione o alle frodi ad enti pubblici e comunitari originariamente previsti, non conteneva alcun riferimento ai reati contro la personalità individuale, ma soltanto in un momento

---

<sup>143</sup> M. GALLI, *Incidenza pratica dell'art. 25-quater d.lgs. 231/2001 e prospettive future in materia di applicazione dello stesso*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2008, 29.

<sup>144</sup> S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 25-quinquies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 382.

successivo, e nell'ambito di un più generale orientamento politico criminale volto ad estendere la responsabilità degli enti.

La L. 228/2003 recante "Misure contro la tratta di persone", era nata come Proposta di legge di iniziativa parlamentare, presentata alla Camera il 9 luglio 2001 e sostanzialmente ripropositiva del "testo in materia di misure contro il traffico di persone già approvato dalla Camera dei deputati, a larghissima maggioranza, nel corso della precedente legislatura (atto Camera n. 5350-A)" (145).

La Relazione alla Proposta di legge dava peraltro atto di come "Il tema del traffico di persone suscita un crescente allarme, anche a causa delle connessioni tra diverse organizzazioni criminali a livello internazionale. La questione, peraltro, è oggetto di particolare attenzione anche in sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea. Gli Stati membri della Unione europea hanno affermato, in occasione della Conferenza interministeriale tenutasi a L'Aja il 26 aprile 1997, il proprio impegno a massimizzare la cooperazione nella lotta contro il traffico di esseri umani e in particolare contro la tratta delle donne, e hanno concordato le "Linee guida europee per misure efficaci di prevenzione e lotta contro la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale". Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 24 febbraio 1997, una Azione comune che obbliga fra l'altro gli Stati membri a criminalizzare il traffico e a proteggere adeguatamente i testimoni, nonché ad assistere le vittime della tratta. L'Assemblea generale dell'ONU ha adottato numerose risoluzioni ed è stata approvata il 12 dicembre 2000, nel corso della Conferenza ONU sul crimine transnazionale tenutasi a Palermo, la Convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale e di tre protocolli addizionali, tra cui uno sul traffico di persone, in particolare donne e minori".

A tali strumenti si è aggiunta, nel corso dell'esame parlamentare della Proposta, cui era stata altresì accorpato il Disegno di legge di iniziativa governativa C.1584 del 18 settembre 2001, la Decisione-

---

<sup>145</sup> Relazione alla Proposta di legge C.1255 del 9 luglio 2001.

quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 19 luglio 2002, entrata in vigore il 1 agosto 2002, n. 2002/629/GAI, sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

Tale Decisione si pone in continuità, come espressamente afferma il punto n. 4 del Preambolo, rispetto alla Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale, approvata a Palermo il 12 dicembre 2000, il cui protocollo addizionale successivamente stipulato, è volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini. Come osservato in dottrina, il protocollo non contempla la necessità di adottare sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, al contrario degli altri, numerosi, atti internazionali volti a colpire le medesime, odiose, forme di criminalità, che in molti casi questi hanno indicato ai paesi sottoscrittori l'opportunità di introdurre sanzioni per le persone giuridiche in relazione alla commissione di reati contro la personalità individuale (146).

Sulla scorta del "Considerando" n. 7, secondo cui "È necessario che il grave reato di tratta degli esseri umani sia affrontato non solo attraverso l'azione individuale di ciascuno Stato membro, ma anche tramite un approccio globale che comprenda, quale parte integrante, la definizione degli elementi costitutivi della legislazione penale, comuni a tutti gli Stati membri tra cui sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive", la Decisione-quadro dispone all'art. 1 che gli Stati membri devono adottare nel proprio ordinamento interno le misure necessarie affinché siano puniti come reato: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona, qualora: a) sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; b) sia fatto uso di inganno o frode; c) vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed

---

<sup>146</sup> S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 25-quinquies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 383 ss. .

accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; d) siano offerti o ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un'altra persona quando tali atti siano commessi al fine di sfruttamento del lavoro o dei servizi prestati da tale persona, compresi quantomeno il lavoro o i servizi forzati od obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe ad essa o alla servitù oppure a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia. Si precisa poi che il consenso presunto o effettivo da parte di una vittima della tratta degli esseri umani allo sfruttamento è irrilevante qualora si ricorra ad uno dei mezzi indicati nelle lett. a) – d), ma che il ricorso a tali mezzi non è necessario per la configurabilità del reato della tratta, allorché essa sia commessa a danno di minori degli anni diciotto. L'art. 2 prevede poi che debbano essere puniti l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità ed il tentativo nella commissione dei reati indicati nel predetto art. 1.

Gli artt. 4 e 5 contengono puntuali previsioni in materia di responsabilità delle persone giuridiche e di sanzioni alle stesse applicabili: le prime richiamano testualmente il concetto di vantaggio – fondante, nel sistema italiano, la responsabilità *ex* Decreto 231 alternativamente a quello di interesse – nonché i diversi ruoli (apicale e subordinato) che il soggetto agente può rivestire all'interno dell'ente collettivo; in materia di sanzioni la Decisione-quadro espressamente dispone: "Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 4 siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali: a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; oppure b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale; oppure c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; oppure d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure e) chiusura temporanea o

permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato”.

Quanto agli altri strumenti internazionali qualificabili come matrice della normativa in esame, non può non menzionarsi la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001 ed immediatamente sottoscritta dall'Italia (147), il cui art. 12, riferito alla diffusione per via telematica di immagini di pornografia infantile, prevedeva l'onere, per gli Stati parte, di implementare i necessari provvedimenti affinché le persone giuridiche fossero ritenute responsabili dei reati commessi nel loro interesse da una persona fisica, avente una posizione apicale nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Per completare il quadro degli atti sopranazionali che hanno indotto all'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per la commissione dei delitti contro la personalità individuale (148), deve segnalarsi che all'epoca della discussione sui progetti di legge, che poi portarono all'introduzione dell'art. 25-quinquies, inoltre era già stata formulata da parte del Consiglio d'Europa la Proposta di Decisione-quadro del 7 ottobre 2002, sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e sulla pornografia infantile. In tale atto, che solo successivamente all'adozione della legge n. 228/2003, sarebbe stato approvato definitivamente, dando luogo alla vincolante Decisione-quadro n. 2004/68/GAI del Consiglio d'Europa del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, sono innanzitutto elencate alcune fattispecie criminose che avrebbero dovuto essere punite nei singoli ordinamenti: lo sfruttamento sessuale

---

<sup>147</sup> S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 25-quinquies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 385, sub nota 5, precisa che l'entrata in vigore dello strumento internazionale è avvenuta il 1 luglio 2004, mentre l'Italia ha provveduto alla formale ratifica soltanto successivamente, con la L. 18-3-2008, n. 48.

<sup>148</sup> Per una completa e puntuale indicazione degli stimoli internazionali, nonché una rigorosa analisi dell'evoluzione della norma italiana si rimanda a S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 25-quinquies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 382 ss., qui in parte richiamata.

dei minori dall'art. 2, la pornografia infantile dall'art. 3, l'istigazione e il tentativo di tali reati dall'art. 4. Gli artt. 6 e 7 prevedevano poi che le persone giuridiche possano essere condannate – indipendentemente dalla responsabilità delle persone fisiche – accertato che i reati suddetti, fossero stati commessi a loro vantaggio dai c.d. soggetti di vertice (i quali impegnano l'ente anche in caso di mancata vigilanza e controllo sui c.d. sottoposti).

Con il nuovo art. 25-quinquies, pertanto, andavano a costituire presupposto della responsabilità *ex* Decreto 231 le fattispecie in tema di schiavitù previste dagli artt. 600, 601 e 602 c.p., i delitti di prostituzione minorile *ex* art. 600-bis, nonché i reati di pornografia minorile, disciplinati dagli artt. 600-ter e 600-quater.

In concomitanza all'adozione della summenzionata Decisione-quadro, il Governo italiano si era attivato, presentando alla Camera il Disegno di legge C.4599 (con il quale venivano assorbiti atti precedenti, alcuni dei quali risalenti al 2001) in data 13 gennaio 2004. Nella Relazione presentata dai Ministri proponenti si legge quanto segue: “partendo dalla considerazione che il nostro Paese si è già dotato, con le leggi n. 66 del 1996 e n. 269 del 1998, di un sistema moderno di contrasto del fenomeno, [si] intende tuttavia fornire, da un canto, gli strumenti di completamento della legislazione nazionale necessari ad una coerente attuazione della decisione quadro e, d'altro canto, integrare la legislazione medesima laddove la stessa si sia rivelata insufficiente o lacunosa a fronte della esigenza di risposte efficaci, sul piano preventivo e repressivo, ed adeguate, rispetto alla diffusione e gravità del fenomeno. In tale contesto una particolare considerazione si è ritenuto di riservare alla commissione degli illeciti in questione tramite l'utilizzo della rete INTERNET. La forte crescita dell'utilizzo di tale rete, e delle reti telematiche in genere, rende infatti necessario ed urgente un intervento che sia specificamente mirato ad adeguare gli strumenti di contrasto dello sfruttamento dei minori attuato attraverso l'uso delle reti medesime, razionalizzando tutte le iniziative volte a contenere il preoccupante e diffuso fenomeno dello scambio e della

vendita *on line* di materiale pornografico minorile agevolato dalla possibilità di avvalersi di strumenti di pagamento quali le carte di credito”.

Sulla scorta di tali considerazioni, e con l’obiettivo di dare integrale attuazione alla Decisione-quadro n. 2004/68/GAI del Consiglio d’Europa, nel frattempo entrata in vigore, il Legislatore ha dapprima apportato, con la L. 6-2-2006 n. 38 , recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, modifiche ai reati *ex artt.* 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p. (già costituenti reati-presupposto della responsabilità *ex* Decreto 231), ha introdotto, con l’art. 4, l’art. 600-quater.1 c.p., in tema di pornografia virtuale, e ha infine dettato le modifiche al Decreto 231 che si rivelavano necessarie al fine di garantire la previsione di responsabilità amministrativa dell’ente collettivo per i menzionati reati.

Il testo attualmente in vigore dell’art. 25-quinquies, Decreto 231, pertanto dispone:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Con specifico riferimento ai singoli delitti contemplati al comma I della norma in commento, è opportuno precisare, sulla scorta di ben più autorevole dottrina (149), che non necessariamente le fattispecie criminose sanzionate (anche) dal Decreto 231 possono essere “realizzate nell'interesse o a vantaggio di una persona giuridica, solo in quanto tipica espressione di una specifica politica d'impresa criminosa”. Sono infatti ipotizzabili diverse situazioni concrete che, pur nella peculiarità dei casi specifici, potrebbero in astratto essere realizzate da un'impresa costituzionalmente “sana”, in cui l'episodio criminoso si verifica quale momento patologico. Per ragioni di chiarezza espositiva, merita al riguardo un richiamo la distinzione tra gli “illeciti di enti” e gli “enti illeciti” (150). La prima ipotesi riguarda quelle entità collettive lecite, occasionalmente coinvolte, in ragione di una “colpa di organizzazione”, in violazioni penali dalle quali discende la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231: in tale situazione troveranno pacifica applicazione, nei confronti dell'entità giuridica nel cui interesse o vantaggio i reati-presupposto sono stati commessi, le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dalla normativa in esame.

Diverso, e ben più complesso, è il caso degli enti intrinsecamente illeciti, vere e proprie imprese criminali dedicate alla commissione dei reati in parola. Questi non hanno un proprio specifico statuto nel Decreto 231, in quanto è particolarmente arduo addebitare una “colpa

---

<sup>149</sup> S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 25-quinquies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 385

<sup>150</sup> D'ARCANGELO, *I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) introdotti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e la fattispecie inserita dalla legge 3 agosto 2009, n. 116*, in *Novità normative, necessità di aggiornamento e idoneità dei modelli 231*, Relazione al Convegno, Milano, 3.11.2009.

di organizzazione” ad una entità giuridica intrinsecamente dolosa, anzi, molto ben organizzata per la commissione di reati, dalla quale – pertanto – non è esigibile un modello organizzativo (151).

Con riferimento a tutti i reati *ex art. 25-quinquies*, Decreto 231, pur distinguendo tra le diverse fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), non può (e, per quanto remota, non deve) essere esclusa l’ipotesi che questi, in particolari circostanze, vengano realizzati a vantaggio o nell’interesse dell’ente al di fuori di una politica di impresa a ciò diretta: si pensi, a titolo paradigmatico, con riferimento al reato di cui all’art. 600 c.p. (ma specifiche ipotesi possono essere formulate con riferimento ai diversi reati richiamati dall’art. 25-quinquies) “ad una società, che abbia insediamenti produttivi in paesi del Terzo Mondo, in cui manchi una legislazione a tutela delle condizioni di lavoro ed in cui i controlli dell’autorità sulle attività d’impresa siano assai limitati. Si può ipotizzare che qualche addetto della società, sia una figura apicale, sia un sottoposto alla vigilanza, per massimizzare i risultati della produzione in quella sede distaccata, consapevolmente si avvalga delle prestazioni lavorative di persone ridotte in uno stato di schiavitù o di soggezione continuativa. Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù posto in essere dalla persona fisica legata all’ente, magari in concorso con altre persone estranee all’ente stesso, potrebbe essere realizzato anche al di fuori di una consapevole politica d’impresa, semplicemente su iniziativa del dirigente locale, che abbia l’obiettivo di migliorare la performance produttiva della struttura cui è addetto, per apparire più “capace” agli occhi della direzione centrale dell’impresa. Queste condotte sarebbero poste in essere anche nell’interesse dell’ente di appartenenza ed addirittura determinerebbero un vantaggio in capo allo stesso, che potrebbe

---

<sup>151</sup> Per la soluzione della problematica si rimanda alle considerazioni svolte sul tema sub art. 24-ter, *infra*.

giovarsi di una riduzione dei costi per il fattore lavoro, massimizzando i profitti” (152).

## **2.7. – L’art. 25-sexies e la L. 18-4-2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004): abusi di mercato**

L’art. 25-sexies, rubricato “Abusi di mercato”, è stato introdotto nel novero reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 ad opera della Legge comunitaria 2004 (L. 18 aprile 2005, n. 62). È quindi ora previsto che “1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

Ancora una volta, la riforma del diritto interno è avvenuta a seguito di pressanti sollecitazioni comunitarie, nel caso di specie finalizzate a rendere più efficace la repressione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Occorre in ogni caso ricordare come la l. 62/2005 recepisca non solo la direttiva 2003/6/CE (la cosiddetta direttiva Market Abuse) ma anche le direttive a questa collegate 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, che ne recano le modalità di esecuzione (153). Le modifiche apportate al Testo Unico

---

<sup>152</sup> Questo, come molti altri esempi, sono formulati, unitamente ai necessari contenuti dei modelli anticrimine, da S. DELSIGNORE, *Commento all’art. 25-quinquies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 394 ss.

<sup>153</sup> F. COLONNA - T.E. ROMOLOTTI, *Il recepimento della direttiva market abuse e l’adeguamento dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2006, 33.

della Finanza hanno poi trovato piena attuazione con l'emanazione dei regolamenti CONSOB nn. 15232 e 15233 del 29 novembre 2005 che hanno rispettivamente modificato il Regolamento Emittenti (n. 11971/99) e il Regolamento Mercati (n. 11768/98).

Le innovazioni apportate da quella che è stata definita una "miniriforma" (154) del TUF e che rivestono, per quanto in questa sede interessa, particolare rilevanza sono il concetto di informazione privilegiata (art. 181), gli obblighi di comunicazione (art. 114) e, soprattutto, le norme incriminatrici delle condotte di abuso di informazioni privilegiate, cd. insider trading (art. 184), e di manipolazione del mercato (art. 185).

Le condotte che comportano una responsabilità diretta dell'ente ("nel rispetto, ovviamente, dei limiti e dei criteri di cui all'art. 5" (155) del Decreto 231), sono pertanto integrate quando un soggetto "in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)" (abuso di informazioni privilegiate (156), altresì commesso, a norma del comma II dell'art.

---

<sup>154</sup> S. BALLARINI, *Le modifiche della Legge comunitaria 2004 al TUF (D. Lgs. 58/98) - Le misure di compliance finalizzate alla prevenzione della responsabilità dell'ente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 116.

<sup>155</sup> A. ROSSI, *Market abuse e insider trading: l'apparato sanzionatorio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 84.

<sup>156</sup> Per una compiuta analisi sistematica del reato si rimanda a L. CATALIOTTI, *Commento all'art. 25-sexies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di),

184 TUF, da “chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1”), e laddove (art. 185 TUF, Manipolazione del mercato”) vengano diffuse da parte di chiunque notizie false (“manipolazione informativa”) o vengano realizzate operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (“manipolazione operativa”).

La responsabilità *ex* Decreto 231 a carico di una società emittente strumenti finanziari quotati si configura quando un soggetto, in posizione apicale all’interno della società (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione) o altra persona comunque sottoposta a direzione o vigilanza di tale soggetto, tenta di commettere o commetta un reato *ex* artt. 184 e 185 TUF al fine di perseguire l’interesse o il vantaggio dell’emittente; quanto sopra a condizione che la società non dimostri di avere adottato, anteriormente

---

*Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 402 ss. e a M. MALAVASI, *Il market abuse: illeciti e procedure finalizzate alla loro prevenzione nel modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2009, 12 e, ove si ritrova una utile “catalogazione” delle tipologie di insider e la compiuta descrizione delle condotte di trading, tipping e tuyautage, che di seguito si riporta: “In particolare, l’insider trading consiste nell’acquisto, vendita o compimento di operazioni, per conto proprio o di terzi, sugli strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate (art. 184 lett. a) e art. 187-bis lett. a), TUF), circostanze che comportano il pericolo concreto di alterazione del mercato. Pertanto, l’insider indica colui che, in ragione dell’esercizio di una professione, funzione o ufficio, può accedere a informazioni confidenziali riguardanti una società.

Il tipping è la condotta di chi comunica le informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio (art. 184 lett. b) e art. 187-bis, lett. b), TUF). Di conseguenza, il tipper è colui che rivela informazioni privilegiate da esso possedute ad un terzo (cd. tippee), il quale, a sua volta, le utilizza per il compimento di operazioni finanziarie a fini speculativi. La condotta è, dunque, caratterizzata dalla comunicazione dell’informazione privilegiata.

Innovando fortemente rispetto al previgente art. 180, comma 2, TUF, la riforma attuata con la legge 62/2005 ha escluso la rilevanza penale della condotta del cd. tippee (insider secondario), che, invece, sarà chiamato a rispondere a titolo di illecito amministrativo (art. 187-bis TUF).

Il tuyautage, invece, si verifica quando qualcuno raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate, all’acquisto, vendita o compimento di operazioni, per conto proprio o di terzi, sugli strumenti finanziari (art. 184 lett. c) e art. 187-bis, lett. c), TUF). In tal caso, la condotta si caratterizza per il semplice consiglio al compimento dell’operazione. Pertanto, il comportamento penalmente rilevante è caratterizzato dalla raccomandazione ad effettuare operazioni di compravendita, senza alcuna trasmissione dell’informazione”.

alla commissione dell'illecito, un modello di organizzazione e di gestione idoneo alla sua prevenzione, fraudolentemente eluso dall'agente (157). Preme evidenziare che in ogni caso sono escluse dalla sfera di applicazione della norma, in quanto non rilevanti ai fini penali *ex art.* 183 TUF, le negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate e (ii) delle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento (cd. *Safe Harbour*).

Per quanto attiene il profilo sanzionatorio, preme sottolineare come l'art. 25-sexies, mantenendo l'approccio inaugurato dal Legislatore con riferimento ai reati societari, escluda la possibilità di applicazione di sanzioni interdittive in capo all'ente, prevedendo unicamente la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da un minimo di 400 ad un massimo di 1000 quote, eventualmente aumentabile sino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'ente ove tale prodotto o profitto sia quantitativamente rilevante. Il che, come è stato notato in dottrina (158) “significa che alle condizioni di cui sopra la sanzione potrà essere svincolata dal sistema per quote (che pure, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 231/2001, tiene conto nella determinazione dell'importo delle quote e del relativo numero della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente e delle relative condizioni economico-patrimoniali) per divenire invece proporzionale al prodotto od al profitto del reato.

Il che significa che la sanzione potrebbe giungere ad importi estremamente rilevanti (si pensi, ad esempio, al caso in cui il prodotto del reato consista nell'ottenimento del controllo di un gruppo bancario:

---

<sup>157</sup> S. BALLARINI, *Le modifiche della Legge comunitaria 2004 al TUF (D. Lgs. 58/98) - Le misure di compliance finalizzate alla prevenzione della responsabilità dell'ente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006, 118.

<sup>158</sup> F. COLONNA e T.E. ROMOLOTTI, *Il recepimento della direttiva market abuse e l'adeguamento dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2006, 43.

la sanzione potrebbe risultare pari a dieci volte il valore di detto controllo, come quantificato mediante calcolo con appositi parametri) e - a livello teorico - tali da compromettere seriamente la prosecuzione dell'attività dell'ente”.

## ***2.8. – L'art. 25-quater.1 e la L. 9-1-2006, n. 7: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili***

Con la L. 9 gennaio 2006, n. 7, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, il Legislatore ha introdotto, con una numerazione peraltro inedita nel *corpus* del Decreto 231, la previsione di responsabilità amministrativa degli enti collettivi in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583-bis del codice penale.

Analogamente a quanto avvenuto in relazione ad altre fattispecie delittuose che costituiscono altresì reato-presupposto della responsabilità *ex* Decreto 231, il testo normativo in esame ha, dapprima, formulato la nuova fattispecie incriminatrice, immediatamente elevata a *condicio* della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il testo normativo in esame è il frutto di un lungo e tortuoso *iter* parlamentare, iniziato nel 2001 con la presentazione del Disegno di legge di iniziativa parlamentare S. 414, la cui Relazione illustrativa, senza troppi giri di parole, evidenziava l'inadeguatezza del sistema sanzionatorio italiano in relazione alla barbara pratica dell'infibulazione, fenomeno connesso alla multiculturalità e dichiaratamente qualificato come una forma di violenza sulla persona: continuando nella lettura si rileva come “L'interesse della nostra società è la tutela efficace delle vittime di tali pratiche che non vengono dismesse nel nostro paese, ma rischiano di permeare un certo

tessuto subculturale. Le recenti leggi sulla violenza sessuale e contro lo sfruttamento sessuale dei minori hanno trattato problematiche affini, ma gli episodi di infibulazione tribale hanno una inadeguata rispondenza nelle vecchie norme del codice penale. Attualmente non vi è altra tutela che quella fornita dall'articolo 582 che concerne il reato di lesioni, punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni".

L'esigenza di porre un severo argine normativo alle pratiche di mutilazione genitale, praticate, secondo le stime, nella sostanziale impunità su migliaia di bambine nel nostro Paese, era avvertita come ormai impellente: il Disegno di legge introduttivo del procedimento legislativo culminato con l'emanazione della normativa in esame si è infatti affiancato, assorbendolo in sede di trattazione in commissione, al successivo Disegno di legge S. 566. Come anticipato, alla lunga trattazione in commissione sono seguiti diversi passaggi per i due rami del parlamento, talché la legge – indubbiamente meditata e frutto della dialettica parlamentare – ha visto la luce ben quattro anni e mezzo dopo la proposta iniziale.

Non devono sottacersi, anche in relazione al provvedimento in esame, le sollecitazioni, dirette e indirette, di stampo sopranazionale: trattasi in primo luogo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata nel 1948, che ha da sempre costituito la guida per la comunità internazionale nell'attività di studio delle problematiche relative alle pratiche di mutilazioni e maltrattamenti perpetrati ai danni delle donne in quelle culture che non riconoscono la parità di diritti ad entrambi i sessi, con particolare attenzione alla condizione delle bambine all'interno di queste società (159); con specifico riferimento alla normativa introdotta nel 2006, rivestono importanza fondamentale i principi contenuti nella Dichiarazione e nel Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995, nonché gli esiti della quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne. Deve infine evidenziarsi come, a livello nazionale, la disciplina di nuovo conio sia

---

<sup>159</sup> L. ANNICCHIARICO, *Commento all'art. 25-quater.1*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 379.

improntata alla efficace attuazione dei principi costituzionali sanciti agli artt. 2, 3 e 32, e si collochi sulla scia del parere espresso, nel 1998, dal Comitato Nazionale per la Bioetica in tema di circoncisione femminile, ritenuto illecito sotto ogni profilo, etico e giuridico (160).

Ebbene, con l'art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7, è stata introdotta la penale responsabilità di "1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

A norma del successivo art. 8, come anticipato, le fattispecie delittuose di nuovo conio sono state elevate a reato-presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: pur a fronte di leciti dubbi circa l'effettiva applicabilità di una norma a carattere generale e astratto quale l'art. 25-quater.1 alla generalità delle persone giuridiche, deve concludersi che destinatarie del precetto così introdotto sono le strutture sanitarie, le quali, occasionalmente od

---

<sup>160</sup> L. ANNICCHIARICO, *Commento all'art. 25-quater.1*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 380.

abituamente , consentono la pratica delle mutilazioni. Con la previsione di severe sanzioni a carattere non solo pecuniario, ma altresì interdittivo, fino a giungere alla revoca dell'accREDITAMENTO della struttura – con il conseguente, incalcolabile danno economico e di immagine cui la struttura sanzionata può andare incontro – il Legislatore ha inteso completare, in modo estremamente dissuasivo e pertanto efficace, la protezione del bene giuridico rappresentato dall'integrità psico-fisica delle donne.

In chiusura, occorre altresì osservare che, sebbene la Relazione introduttiva del Disegno di legge S. 414, risalente al 2001, si limitasse a precisare, in tema di applicazione *extraterritoriale* della normativa proposta, che “È inoltre opportuno andare oltre il principio del limite territoriale della legge penale italiana in tutti i casi in cui è coinvolto un bene, come l'integrità fisica, di una persona residente in Italia ovvero commesso da persona residente in Italia. Non intendiamo imporre il nostro ordinamento al resto del mondo, con operazioni di neocolonialismo giudiziario, ma riteniamo che lo straniero deve sapere bene che, venendo ad abitare in Italia, deve adeguarsi quanto meno ai principi fondamentali della civile convivenza”, vi è stato chi (161), spingendosi oltre, ha definito la disciplina italiana “modello per le legislazioni di altri Stati per le scelte equilibrate in esse compiute nel cammino d'integrazione socio-culturale delle popolazioni provenienti da bacini culturali diversi da quelli occidentali”.

---

<sup>161</sup> G. CASSANO e F. PATRUNO, *Mutilazioni genitali femminili*, in *Famiglia e Diritto*, 2007, 2, 179.

## ***2.9 – L’art. 25-septies e la L. 3-8-2007, n. 123: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro***

Con la L. 3-8-2007, n. 123, il Legislatore ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie delittuose di omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e a tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Il provvedimento normativo in esame è stato approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura, a seguito di un rapido *iter* parlamentare iniziato neppure sei mesi prima con la presentazione al senato della Repubblica del Disegno di legge di iniziativa governativa S. 1507 “Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

Come spesso accade, la riforma di una materia così specifica e delicata si è imposta con urgenza in ragione del fatto che, come si legge nella Relazione al Disegno di legge, “La vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il risultato di una progressiva stratificazione di fonti assai diverse ed eterogenee tra loro, succedutesi senza soluzione di continuità dagli anni Cinquanta ad oggi. Ne è derivato un quadro regolatorio particolarmente complesso, in cui i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie di “nuovo approccio” si sono sommati a disposizioni vecchie di decenni e di ben diversa logica dando vita ad una difficile compresenza. Pertanto, appare necessario il riassetto della materia, da realizzare nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e dell’equilibrio tra Stato e regioni garantendo, al contempo, l’uniformità della tutela sull’intero territorio nazionale”: nell’ambito di un così complesso intervento di riforma, è stato ritenuto opportuno inserire, “Il criterio di cui alla lettera f) [che] consente la riformulazione del complesso apparato

sanzionatorio oggi vigente, per assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni tenendo conto dei compiti effettivamente ed in concreto svolti da ciascun soggetto obbligato (si pensi, ad esempio, alle responsabilità del preposto) nonché della natura sostanziale o formale della violazione; il tutto utilizzando procedure che favoriscano la regolarizzazione del soggetto inadempiente, nel rispetto del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Infine, viene previsto il ricorso alle disposizioni in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai reati di lesioni colpose ed omicidio colposo conseguenti alla violazione delle norme antinfortunistiche ed a tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro. Per le violazioni particolarmente gravi il *criterio* in commento prevede, poi, il ricorso a sanzioni di tipo interdittivo”.

Ebbene, a seguito del disposto dell'art. 1, comma I (secondo cui “Il Governo é delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 25 maggio 2008), uno o più D. Lgs. per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”), è entrato a far parte del sistema normativo italiano il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; successivamente, come peraltro previsto dall'art. 1, comma VI della legge delega (“entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei D. Lgs di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei D. Lgs. medesimi”) è stato emanato il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La legge delega, in ragione dell'innovativa portata delle disposizioni contenute, è stata sin da subito oggetto di diversi commenti, dalla diversa portata.

È stato in prima battuta evidenziato (162) come la normativa di nuovo conio abbia rappresentato “un elemento di grande innovazione nella politica legislativa, inerente ai *corporate crimes*, dal momento che viene ampliata ed estesa la responsabilità degli enti a fattispecie colpose di reato. Peraltro la stessa Legge-delega 300/2000 faceva riferimento alle presenti fattispecie di reati colposi, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche o connesse alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, ma, come emerge dalla stessa Relazione del Governo sul d.lgs. 231/2001, a causa di problematiche inerenti proprio dette figure di reato colposo, si ritenne di circoscrivere la responsabilità delle persone giuridiche alle sole fattispecie dolose. Tale estensione della responsabilità delle persone giuridiche alla fattispecie colposa di reato, inevitabilmente, anche alla luce dei dati sopradetti, riportati nel rapporto stilato dall’ANMIL (163), comporterà, con ogni probabilità, un incremento dei procedimenti nei confronti di tutti gli enti, anche quelli di piccole dimensioni, che non risultano essere particolarmente sensibili all’adozione dei Modelli Organizzativi”.

---

<sup>162</sup> M. CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2008, 118.

<sup>163</sup> Rapporto dell’ANMIL relativo alla “Tutela e condizione delle vittime del lavoro tra leggi inapplicate e diritti negati”, menzionato dallo stesso M. CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001*, in *Rivista231*, 2008, 2, 117, laddove viene riportato che “Il rapporto fornisce alcuni dati assolutamente inquietanti: circa un milione di infortuni sul lavoro, oltre mille morti (sebbene una rilevante percentuale sia avvenuta in itinere) l’anno con un incremento nel settore industriale e dei servizi del 2%, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Dati, questi, peraltro, in cui non vengono ricompresi i morti per malattie professionali. Sono dati, questi, che dimostrano come in Italia la tematica attinente alla sicurezza sui luoghi di lavoro necessiti di un approccio ben più pragmatico, che dovrebbe prendere le mosse dal rigoroso rispetto delle normative di settore. 118 La responsabilità amministrativa delle società e degli enti L’ANMIL suggerisce di intervenire attraverso maggiori investimenti sulle attività di prevenzione e controllo, iniziative informative, formative e culturali che sviluppino una maggiore attenzione alla prevenzione, la creazione di un apparato amministrativo che assicuri l’applicazione di sanzioni, che devono peraltro essere certe ed adeguate alla gravità dell’evento. In ogni caso, la flessione di incidenti sul lavoro registrata in altri paesi dimostra che si può intervenire al fine di ridurre il problema nel breve periodo e nel lungo periodo ridimensionarlo all’evento casualità”.

I principali spunti critici sono tuttavia individuati sotto tre profili: a) aspetti generali di innovazione legislativa derivanti dalla previsione di reati-presupposto colposi; b) la conciliabilità dei concetti di interesse e vantaggio con il reato-presupposto di natura colposa; c) l'Organismo di Vigilanza nei suoi aspetti evolutivi, in connessione con l'introduzione di fattispecie colpose di reato.

Occorre preliminarmente osservare che “La tutela dell'integrità fisica del lavoratore del resto trova il suo primo fondamento nella stessa Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.) che afferma la salvaguardia della persona umana nella sua integrità psicofisica come principio assoluto, senza ammettere deroghe per ineluttabilità, fatalità, oppure condizioni di fattibilità economica e di convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri” (164). La normativa in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti legislativi attuativi della Legge delega in esame, si sostanzialmente nella L. 19 settembre 1994, n. 626, integrata da numerose disposizioni successive: con la previsione della responsabilità *ex* Decreto 231 ai sensi del nuovo art. 25-septies viene notevolmente ampliata la portata delle disposizioni sanzionatorie a fattispecie non regolate dalla legge 626/1994, tra cui possono essere annoverate, secondo parte della dottrina (165), il c.d. *mobbing*, nonché, in ragione della dizione “igiene e salute nel luogo di lavoro”, le c.d. malattie professionali, con ogni conseguenza circa la sfera di applicazione della disciplina *ex* Decreto 231, non più rilevante soltanto per le grandi imprese, ma con una nuova portata, certamente non trascurabile, per quelle persone giuridiche di medie-piccole dimensioni, che sino all'entrata in vigore della previsione in esame poca attenzione avevano riservato alla normativa.

---

<sup>164</sup> M. CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 119.

<sup>165</sup> M. CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 119.

La disposizione di nuovo conio, contemplante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per ipotesi delittuose connotate dall'elemento soggettivo della colpa, ha altresì posto alla comunità dei giuristi problemi di carattere interpretativo e dogmatico, con specifico riferimento a quei "criteri di imputazione oggettiva", rappresentati dall'interesse e dal vantaggio per la persona giuridica.

La formulazione normativa di cui all'art. 5 del Decreto 231 è infatti il frutto di un'elaborazione concepita per i reati dolosi, che erano i soli reati-presupposto prima dell'introduzione dell'art. 25-septies. Come è stato osservato "non può non sottolinearsi che l'estensione tout court della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, sebbene possa essere ritenuta necessaria al fine di assicurare una completa ed effettiva tutela della salute e sicurezza sul lavoro, lascia tuttavia insoluti alcuni dubbi in ordine alla configurabilità della cd. colpa di organizzazione, proprio in relazione al requisito di interesse e vantaggio della società" (166). E ancora (167), "le soluzioni possibili sono due, eliminare il requisito dell'interesse o del vantaggio in relazione ai reati colposi, richiedendo solo che il reato venga commesso nell'ambito dell'attività propria dell'ente; riferire il requisito dell'interesse o del vantaggio alla condotta costitutiva dell'illecito e non al reato". La questione, ad oggi, è ancora aperta sia sotto il profilo della riconducibilità dei canoni di imputazione della responsabilità alla condotta, sia sotto la ben più preoccupante conseguenza dell'introduzione nel Decreto 231 di fattispecie di reato di natura colposa, vale a dire la possibile configurabilità di una responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza, che risulterebbe punibile a titolo di "concorso omissivo", nei reati commessi da apicali o subordinati, nell'interesse e a vantaggio dell'ente, per il mancato esercizio del potere di vigilanza e

---

<sup>166</sup> G. ZANALDA, *La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123*, in *Riv. Resp. Amministrative delle società e degli enti*, 4, 2007.

<sup>167</sup> P. IELO, *Responsabilità delle persone giuridiche: il bilancio di un'esperienza*, Catania 25 gennaio 2008, tratto da [www.giustizia.catania.it](http://www.giustizia.catania.it).

controllo sull'attuazione dei Modelli Organizzativi allo stesso attribuito. Deve tuttavia segnalarsi che la dottrina prevalente nonché alcuni enti esponenti, tra cui anche Confindustria, hanno escluso la configurabilità di tale scenario.

È stato comunque osservato (168) come, posto che la materia della sicurezza sul lavoro costituisce il primo punto di contatto tra responsabilità da reato degli enti e condotte illecite incentrate su un'inadeguata gestione del rischio (un orizzonte ben più ampio, in grado di comprendere tutti i reati colposi d'impresa), "In attesa di una "rifondazione" del sistema (in verità non emergente dal tratteggio fattone dalla legge 123/2007), la chiamata in causa dell'ente sociale permette di valorizzare sul piano dell'attribuzione della responsabilità il fatto che i reati connessi all'attività d'impresa sono direttamente o indirettamente riferibili alle politiche di gestione ed amplia il ventaglio delle soluzioni sanzionatorie, promettendo un accrescimento delle *chances* di effettività".

### ***2.10 – L'art. 25-octies e il D. Lgs. 21-11-2007, n. 231: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita***

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, recante disposizioni in materia di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha provveduto all'inserimento, nel corpus del Decreto 231, dell'art. 25-octies in

---

<sup>168</sup> S. DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2008, 97.

esame. La responsabilità degli enti collettivi, in forza dell'intervento di riforma, può pertanto essere oggi affermata anche in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale.

L'articolato e complesso provvedimento che ha portato alla ulteriore estensione del novero dei reati-presupposto della responsabilità *ex* Decreto 231 è stato emanato a seguito di numerose sollecitazioni di stampo sopranazionale, alcune delle quali – tra cui la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite – decisamente risalenti, nonché l'esigenza, da troppo tempo trascurata, di dare puntuale e strutturata attuazione agli obblighi comunitari in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite e di finanziamento del terrorismo, come testimonia la menzione non solo della Legge comunitaria 2005 (L. 25 gennaio 2006, n. 29), ma altresì delle Leggi comunitarie 1994 (L. 6 febbraio 1996, n. 52) e 2002 (L. 3 febbraio 2003, n. 14) in premesse del provvedimento normativo in esame.

Preme in ogni caso precisare che la norma di nuovo conio affonda le proprie radici precipuamente nella Direttiva n. 2005/60/CE (c.d. III direttiva antiriciclaggio), che segue le Direttive n. 91/308/CEE e n. 2001/97/CE, che avevano già avuto attuazione in Italia con appositi provvedimenti normativi<sup>169</sup>: il moltiplicarsi di strumenti di stampo sopranazionale (che si affiancano ad altrettanto numerosi accordi conclusi a livello internazionale) testimonia nel senso della crescente sensibilità nei confronti di un fenomeno di proporzioni mondiali, in crescita esponenziale, la cui pericolosità non è soltanto legata al favoreggiamento dell'espansione dell'economia criminale, ma anche al

---

<sup>169</sup> G. BILLO, *Commento all'art. 25-octies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 434, ove più ampia illustrazione del previgente panorama normativo italiano.

fatto che “L'immissione di capitali di provenienza illecita sui mercati finanziari evidentemente produce, ipso facto, l'alterazione dei meccanismi fisiologici di allocazione del capitale e di formazione dei prezzi dei fattori della produzione” (170), con conseguenze non solo decisamente pericolose, ma concretamente dannose, per l'equilibrio dell'economia mondiale.

La Direttiva in parola si caratterizza per la duplice finalità di contrasto al riciclaggio - che a sua volta rappresenta “uno dei più gravi attuali fenomeni del crimine finanziario” (171) – e al terrorismo, per il cui finanziamento si attinge ampiamente ai profitti criminosi delle attività illecite.

Nonostante questa sostanziale interconnessione tra gli obiettivi individuati a livello comunitario, l'esecutivo ha deciso di recepire la III Direttiva attraverso una strategia a due binari: un primo decreto in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 22-6-2007 n. 109, “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”) e un secondo (il presente) diretto a sostituire la previgente disciplina antiriciclaggio, contenuta, tra gli altri, negli abrogati Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, e nel decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e relativi provvedimenti di attuazione.

È stato osservato (172) come “In particolare il d.lgs. 231/2007 contribuisce a completare il quadro delle disposizioni relative al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

---

<sup>170</sup> R. RAZZANTE, *Il riciclaggio come rischio tipico dell'intermediazione finanziaria*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2008, 23.

<sup>171</sup> M. THIONE - D. CORRADINI, *Recepimento della III Direttiva antiriciclaggio: tra importanti novità e dubbi applicativi*, in *Fisco*, 38, 2007, 5621, ove ampia bibliografia.

<sup>172</sup> F. D'ARCANGELO, *Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2008, 42.

internazionale, rafforzando i meccanismi di prevenzione di tali fenomeni criminali attraverso la collaborazione attiva di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in operazioni di reimpiego di capitali illeciti, anche oltre il tradizionale ambito degli intermediari operanti nel settore bancario ed in quello finanziario. La nuova disciplina antiriciclaggio enuncia, inoltre, per i propri destinatari (identificati in dettaglio agli artt. 11, 12, 13 e 14 d.lgs. 231/2007) alcuni principi basilari in ordine alla necessità di una “verifica adeguata” della clientela (*customer due diligence*), preordinata ad assicurare la conoscenza dei profili soggettivi ed oggettivi della medesima ed articolata in procedure di estensione ed intensità variabile, della conservazione delle tracce documentali (*paper trails*) relative all’identità della clientela, ai rapporti intrattenuti ed all’attività dalla medesima compiuta e della “collaborazione attiva” con l’autorità pubblica, consistente nello svolgimento di compiti di rilevazione e segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio”. Si tratta del c.d. *risk based approach* imposto a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in operazioni illecite, laddove il “rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo” è da definire, valutare e gestire in funzione del tipo di cliente, rapporto continuativo, prodotto o transazione (173).

D’altro lato, le novità normative introdotte in adempimento agli obblighi dettati dalla Direttiva in esame, tra cui il coinvolgimento degli enti, anche quando non svolgano mansioni di intermediazione finanziaria, sono state salutate come un positivo riempimento di un ormai intollerabile vuoto normativo, laddove è ormai massima di esperienza la frequenza con cui le operazioni di riciclaggio vengono dissimulate mediante il ricorso allo schermo della persona giuridica

---

<sup>173</sup> T. ATRIGNA, *L’approccio basato sul rischio nella valutazione della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio: impatti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2008, 149.

(174). Pertanto, in capo agli enti collettivi si pone da un lato l'esigenza di adottare opportuni strumenti organizzativi e di controllo al fine della prevenzione dei reati-presupposto di cui all'art. 25-octies del Decreto 231, mentre dall'altro, ove necessario (175), "saranno tenuti all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, sulla scorta di quanto prevede il Decreto del 2007, al fine di evitare di divenire strumento dell'operazione di riciclaggio posta in essere dal cliente" (176).

Al di là dell'apprezzabile sforzo compiuto dal Legislatore nella riorganizzazione delle fonti, così da "dare coerenza al sistema sanzionatorio penale e amministrativo, razionalizzare le attribuzioni e le competenze delle varie autorità di vigilanza" (177), in relazione al testo oggi vigente sono state espresse perplessità, attinenti all'ambito squisitamente applicativo del sistema antiriciclaggio.

Si menzionano al riguardo due spunti di riflessione, senza alcuna pretesa di offrire in questa sede soluzioni definitive. Dal punto di vista nazionale, le problematiche maggiormente avvertite riguardano in particolare il riferimento alle categorie professionali, in relazione alle quali si presenta l'innegabile difficoltà di "addossare ad un provato cittadino, non chiamato a funzioni o compiti pubblici, un vero e

---

<sup>174</sup> F. D'ARCANGELO, *Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2008, 42.

<sup>175</sup> G. STILE, *Profili problematici della responsabilità dell'ente da riciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2009, 112, osserva come "la complessiva normativa antiriciclaggio delineata nel d.lgs. 231/2007 interessa in misura diversa le imprese finanziarie (con ciò intendendo istituti bancari, intermediari finanziari non bancari, assicurazioni, ecc.) e quelle non finanziarie (cioè commerciali e industriali). In effetti, nel mentre assoggetta ogni tipo di impresa alla responsabilità amministrativa per i delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego (ex art. 63, comma 3, trasfuso nell'art. 25-octies d.lgs. 231/2001), si rivolge poi alle sole imprese finanziarie indicate all'art. 11 - oltre che alle figure professionali specificate agli artt. 12 e 13 e agli altri soggetti di cui all'art. 14 - per quanto attiene l'insieme degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II (adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette)".

<sup>176</sup> G. BILLO, *Commento all'art. 25-octies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 435.

<sup>177</sup> M. THIONE - D. CORRADINI, *Recepimento della III Direttiva antiriciclaggio: tra importanti novità e dubbi applicativi*, in *Fisco*, 38, 2007, 5621.

proprio ruolo di supplenza addirittura di ausilio ad un ruolo di contenuto eminentemente pubblico” (178); ampliando la prospettiva e ponendosi in un’ottica di operatività internazionale delle imprese, ci si deve domandare se e a che condizioni sia possibile applicare la disciplina prevista dal Decreto 231 a società italiane operanti all’estero nel caso di integrale commissione del reato-presupposto presso sedi o filiali estere.

Le prospettive al riguardo non sembrano purtroppo incoraggianti: sulla scorta di ben più autorevoli considerazioni può concludersi che ciò, “specie nei casi in cui all’estero non sia prevista una qualche forma di responsabilità da reato dell’ente, non può non suscitare qualche perplessità, in particolare di fronte all’introduzione tra i reati-presupposto della responsabilità dell’ente proprio di taluni reati - quali per l’appunto il riciclaggio e il reimpiego - destinati tipicamente a realizzarsi, con sempre maggiore frequenza, attraverso modalità transnazionali e transfrontaliere, considerato generale (e inarrestabile) processo di globalizzazione e di apertura dei mercati economici e finanziari” (179).

### ***2.11 – L’art. 24-bis e la L. 18-3-2008, n. 48: delitti informatici e trattamento illecito di dati***

Con la L. 18 marzo 2008, n. 48, recante disposizioni in tema di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” il panorama normativo italiano è stato adeguato alle sollecitazioni comunitarie

---

<sup>178</sup> G. PEZZUTO, *I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, in *Fisco*, 2004, 31, 4811.

mediante la ratifica della menzionata Convenzione in materia di reati informatici: con tale operazione sono state introdotte nuove fattispecie incriminative nel codice penale, ed è stato altresì incrementato il novero dei reati presupposto della responsabilità *ex* Decreto 231 degli enti collettivi, mediante l'introduzione dell'art. 24-bis.

Anteriormente all'intervento in esame, il codice penale italiano era stato oggetto di modifiche introdotte con la legge 547/1993. L'ordinamento puniva *ex art.* 635-bis il solo "Danneggiamento di sistemi informatici e telematici", sistematicamente collocato a seguito della fattispecie delittuosa di danneggiamento, a testimonianza di una sostanziale continuità di tutela del bene giuridico, esteso sino a ricomprendere la sfera informatica.

Il provvedimento normativo in esame è intervenuto in modo incisivo sul precedente assetto e, oltre a sostituire integralmente l'art. 635-bis (la cui rubrica è stata altresì modificata nella vigente formulazione "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"), ha introdotto ulteriori fattispecie agli artt. 635-ter ("Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"), 635-quater ("Danneggiamento di sistemi informatici o telematici", rubrica che richiama il vecchio art. 635-bis, ma cui seguono contenuti del tutto nuovi), 635-quinquies ("Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"). Nella descritta innovazione si ritrova puntualmente il disposto della Convenzione, il cui testo distingueva nettamente tra danneggiamento dell'integrità dei dati e danneggiamento dell'integrità del sistema (artt. 4 e 5).

In ossequio alle disposizioni della Convenzione che imponevano la previsione di responsabilità degli enti collettivi in relazione alle condotte elevate a fattispecie delittuosa, l'art. 7 della legge in esame ha altresì provveduto a introdurre, nell'articolato del Decreto 231, l'art. 24-bis, in base al quale "1. In relazione alla commissione dei

---

<sup>179</sup> G. STILE, *Profili problematici della responsabilità dell'ente da riciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2009, 121.

delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Il provvedimento normativo in esame è stato caratterizzato da un rapidissimo *iter* parlamentare (180), conclusosi in pochissime sessioni con l'approvazione dell'articolato oggi in vigore, dopo che lo stesso era rimasto – per ragioni ancora oscure – dimenticato per diversi mesi. Preme precisare che l'attività era certamente facilitata dall'esistenza di chiare formule definitorie (in relazione al concetto di sistema e di dato informatico) già contenute nella Convenzione di Budapest. Come osservato in dottrina, “La Convenzione di Budapest del 2001 risolve il problema di tale definizione, esistente da anni, esprimendo il concetto:

---

<sup>180</sup> C. SARZANA - S. IPPOLITO, *La legge di ratifica della convenzione di Budapest: una “gatta” legislativa frettolosa*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2008, 12, 1562, osservano come “Praticamente il provvedimento in questione conquistò il “Guinness” dei primati normativi, essendosi svolto l'iter parlamentare al gran galoppo, in pochissime sessioni, nonostante si trattasse di un provvedimento di alto profilo e di rilevante interesse internazionale, e nonostante le timide ed isolate proteste di qualche rappresentante dell'allora opposizione. Le sedute effettuate, nei due rami del Parlamento, tra Commissioni ed Assemblea, furono, infatti, praticamente solo cinque!”.

*“computer system means any device or a group of interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic processing of data”*. La cui traduzione porta alla seguente definizione di “sistema informatico”: “qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica di dati”. Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche i dispositivi elettronici che, al giorno d’oggi, sono tutti dotati di un software (o anche solo un *firmware*) che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi). Ad esempio, con questa definizione è possibile inserire come dispositivo tutelato dalla legge un telefono cellulare, uno strumento PDA o un dispositivo elettronico inserito in un impianto per la produzione industriale. Nel medesimo articolo è contenuta anche la definizione di “dato informatico”, che descrive il concetto derivandolo dall’uso: *“computer data means any representation of facts, information or concepts in a form suitable for processing in a computer system, including a program suitable to cause a computer system to perform a function”*; tradotto letteralmente con la definizione: “qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione” (181).

È stato tuttavia sottolineato (182) come sarebbe stato opportuno che il legislatore si concedesse un tempo maggiore per la promulgazione

---

<sup>181</sup> G. DEZZANI, *Una nuova ipotesi di reato degli enti collettivi: la criminalità informatica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2008, 71.

<sup>182</sup> L. PICOTTI, *La ratifica della convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa*, in *Dir. Pen. e Processo*, 6, 2008, 696.

definitiva del provvedimento, incidente su una materia particolarmente delicata, carattere peraltro sottolineato dal relatore al Senato (nominato il medesimo giorno ed autorizzato alla sola relazione orale!). Nella fretta, sono state approvate norme con formulazioni delle cui “incongruenze” i parlamentari stessi si sono dichiarati consapevoli, salvo trincerarsi dietro l’auspicio che la magistratura le avrebbe sapute superare in sede interpretativa, essendo da tutti considerata preminente l’esigenza di non apportare modifiche che rallentassero od impedissero l’approvazione finale, nel condiviso fine di consentire l’adeguamento dell’ordinamento italiano alla normativa internazionale mediante l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione c.d. *Cybercrime* del Consiglio d’Europa, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001 e già allora sottoscritta dall’Italia (183).

Prosegue l’Autore: “Si ha però ragione di dubitare che l’obiettivo prefisso sia stato compiutamente raggiunto, se si analizza il contenuto della legge n. 48/2008, che pur dichiara all’art. 2 di dare “piena ed intera esecuzione” alla Convenzione, in ogni caso con effetti di diritto internazionale solo dal 1 ottobre 2008, vale a dire dal primo giorno del mese successivo al termine di cui all’art. 36 della Convenzione.

L’esame delle disposizioni di diritto penale sostanziale - artt. da 3 a 7 costituenti il Capo II della legge - evidenzia, in primo luogo, l’inserimento o la modifica di fattispecie penali che “non” appaiono affatto riconducibili all’esecuzione dello strumento internazionale, rispondendo piuttosto ad autonome scelte del nostro legislatore, che ha colto l’occasione della legge di ratifica per rivedere alcune parti controverse della disciplina vigente in materia. Emblematica è al riguardo la modifica dell’art. 491 bis c.p., di cui è stata soppressa la parte contenente la definizione di “documento informatico” ai fini penali, laddove la Convenzione nulla prescrive in merito a detta nozione, rinviando alla normativa nazionale. Ma altrettanto dicasi per

---

<sup>183</sup> L. PICOTTI, *La ratifica della convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2008, 6, 696.

le due nuove incriminazioni relative a violazioni della disciplina delle firme elettroniche (nuovi artt. 495 bis e 640 quinquies c.p.), del tutto estranee alle previsioni internazionali in esame. [...] L'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto sopranazionale avrebbe altresì dovuto tener conto della Decisione quadro dell'Unione europea 2005/222/GAI contro gli attacchi informatici, che pur avendo ad oggetto, sul piano delle "norme minime" di ravvicinamento del diritto penale sostanziale, i soli delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 2), danneggiamento di sistemi (art. 3) e di dati informatici (art. 4), contiene numerose altre previsioni in materia di istigazione, partecipazione, tentativo (art. 5), pene (art. 6) e circostanze aggravanti (art. 7), responsabilità delle persone giuridiche (art. 8 e 9), nonché in materia di competenza giurisdizionale (art. 10) e scambio di informazioni (art. 11), oltre che talune "definizioni" di concetti comuni (art. 1): norme rimaste tuttora prive di specifica attuazione, nonostante l'avvenuta scadenza del termine del 16 marzo 2007 per essa stabilito" (184).

Per quanto in questa sede precipuamente interessa, è possibile concludere che la nuova previsione di responsabilità da reato degli enti, di cui all'art. 24-bis del Decreto 231, dà efficace attuazione non solo agli artt. 12 e 13, par. 2 Convenzione *Cybercrime*, ma anche all'art. 9 Decisione quadro 2005/222/GAI, completando il quadro del diritto "punitivo" in materia (185).

Tale operazione comporta una serie di conseguenze di sicuro rilievo (186). L'introduzione dell'art. 24-bis, infatti, risponde all'esigenza di

---

<sup>184</sup> L. PICOTTI, *Ratifica della Convenzione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica e non solo*, in *Dir. Internet*, 2008, 5, 437.

<sup>185</sup> L. PICOTTI, *Ratifica della Convenzione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica e non solo*, in *Dir. Internet*, 2008, 5, 437.

<sup>186</sup> F. ERAMO, *L. n. 48/2008 sulla criminalità informatica. aspetti generali e ricadute sulla tutela dei minori dalle insidie telematiche*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, 1, 93 e L. PICOTTI, *Ratifica della Convenzione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica e non solo*, in *Dir. Internet*, 2008, 5, 437.

punire i crimini informatici più gravi indipendentemente dall'individuazione degli effettivi autori-persone fisiche: in una materia così peculiare, questa si poneva come l'unica soluzione possibile, poiché l'astrattezza del cyberspazio e la particolare natura del mezzo impiegato non avrebbero consentito di individuare con certezza i veri colpevoli. Posto che ai sensi dell'art. 5 del Decreto 231, l'ente (fornito o no di personalità giuridica) è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, la responsabilità in parola sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile: da ciò discende che le aziende dovranno dotarsi di particolari moduli di organizzazione e vigilanza per evitare la commissione dei reati informatici o commessi attraverso l'uso dell'informatica e a scegliere sistemi per l'individuazione dell'autore di un eventuale reato. Questa novità deve essere salutata con favore, perché l'anonimato dell'ente poteva fornire a soggetti senza scrupoli uno scudo troppo comodo. L'iniziale, significativo quanto necessario, sacrificio economico, che l'ente deve ora affrontare per attrezzarsi, è certamente e ampiamente ripagato dalla sicurezza e anche da un notevole ritorno d'immagine di serietà nei confronti dei terzi.

## ***2.12 – L'art. 24-ter e la L. 15-7-2009, n. 94: delitti di criminalità organizzata***

La L. 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata in G.U. in data 24 luglio 2009 ed entrata in vigore l'8 agosto 2009, ha apportato modifiche al Decreto 231, prevedendo l'aggiunta di un nuovo articolo, il 24-ter, con relativo inserimento di ulteriori reati presupposto.

Il citato provvedimento normativo inserisce nel corpus del Decreto 231 i reati associativi previsti dall'art. 10, l. n. 146/2006 di ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale, rimediando ad una evidente lacuna nel "sistema 231".

Fino all'entrata in vigore della l. n. 94/2009, infatti, era prevista la co-responsabilizzazione dell'ente esclusivamente per quei reati aventi natura transnazionale ai sensi dell'art. 3, L. 146/2006: con l'introduzione della nuova previsione, eliminato il carattere di transnazionalità, risultano punibili anche quei comportamenti non *cross-border*, talché l'intero sistema risulta oggi improntato ad una maggiore linearità.

L'*iter* parlamentare che ha condotto all'entrata in vigore dell'art. 24-ter in esame è iniziato con la presentazione al Senato, in data 3 giugno 2008, di un Disegno di legge di iniziativa governativa, ed individuato come S. 773 concernente "Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia".

Il testo originario già prevedeva, all'art. 59, «Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata», con l'inserimento della norma in esame.

La trattazione, assegnata alle commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia) in sede referente il 4 giugno 2008, si è conclusa con lo stralcio dell'art. 1, IV e V comma, il 14 gennaio 2009; il d.d.l. S. 773 è stato approvato dal Senato in data 5 febbraio 2009. Trasmesso alla Camera dei Deputati in data 9 febbraio 2009, il testo (C. 2180) è stato approvato con modificazioni (tuttavia non incidenti sulla disposizione in esame) il 14 maggio 2009; nella medesima data il d.d.l. è stato quindi trasmesso, in ossequio alla regola delle c.d. navette, al Senato, ove è stato approvato in via definitiva come Disegno di legge S. 773-B il 2 luglio 2009. Pertanto, a poco più di un anno dall'inizio dei lavori parlamentari, è stata promulgata la L. 15 luglio 2009, n. 94, «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica».

Se fino all'entrata in vigore della L. 94/2009 i reati comportanti la responsabilità amministrativa dell'ente potevano essere considerati un *numerus clausus*, con l'introduzione dell'art 24-ter si è superato il *criterio* dell'elencazione tassativa dei reati-presupposto.

Difatti, la norma in esame, oltre a sanzionare la commissione, nell'interesse o vantaggio dell'ente, dei reati di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) c.p., dei delitti previsti dall'art. 74, t.u. di cui al d.p.r. 9.10.1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e dei delitti di cui all'art. 407, comma II, lett. a), n. 5, c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, 3° co., l. 18.4.1975, n. 110), fa altresì riferimento «ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».

Per mezzo di tale clausola “aperta”, si verifica un dilatamento indeterminato del “sistema 231”, accrescendo a dismisura il novero dei reati-presupposto, con ovvie ripercussioni e difficoltà nella calibrazione del modello organizzativo sulle aree a rischio.

Attraverso l'introduzione dell'art 24-ter, pertanto, si è giunti alla formazione di un sistema allargato, il che sembra collidere non solo con il principio di legalità enunciato all'art. 2, d.lg. n. 231/2001, ma altresì con la fondamentale norma di cui all'art. 1 c.p. : vi è altresì chi, spingendosi oltre, ha apertamente qualificato tale sistema di legiferare

come incostituzionale, in quanto in palese violazione del principio di tassatività (187).

In relazione ai menzionati reati valgono i generali criteri di imputazione previsti dal Decreto 231.

Occorre tuttavia considerare che la formulazione letterale della norma di nuova introduzione pone considerevoli problemi applicativi sul punto dell'individuazione oggettiva dell'interesse o vantaggio: non si comprende, infatti, se tali elementi debbano essere ricercati nell'attività associativa o, al contrario, nel reato-fine, nella fattispecie che, attraverso il riferimento "ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" contenuto nell'art. 24-ter, in via mediata, ha fatto il suo ingresso nel "sistema 231".

Si deve tuttavia osservare che, in ossequio al principio di legalità più volte richiamato, i reati che non sono nominalmente nel "cesto" del Decreto 231 non possono e non devono costituire presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, si evidenzia come la norma preveda gravi sanzioni pecuniarie, di ammontare da quattrocento a mille quote per i più gravi reati di cui al comma I, e da trecento ad ottocento quote in relazione alla commissione di taluno dei reati di cui al comma II. Sono altresì previste le sanzioni interdittive *ex art. 9*, comma II, per una durata non inferiore ad un anno; tuttavia, a norma del comma IV, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati previsti dall'art. 24-ter, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Quest'ultima previsione porta ad interrogarsi sulla distinzione tra gli "illeciti di enti" e gli "enti illeciti" (188). La prima ipotesi riguarda

---

<sup>187</sup> G. P. ACCINNI, *I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) introdotti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e la fattispecie inserita dalla legge 3 agosto 2009, n. 116*, in *Novità normative, necessità di aggiornamento e idoneità dei modelli 231*, Relazione al Convegno, Milano, 3.11.2009.

quelle entità collettive lecite, occasionalmente coinvolte, in ragione di una “colpa di organizzazione” come sopra descritta, in violazioni penali dalle quali discende la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231: in tale situazione troveranno pacifica applicazione, nei confronti dell’entità giuridica nel cui interesse o vantaggio i reati-presupposto sono stati commessi, le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dalla normativa in esame.

Diverso, e ben più complesso, è il caso degli enti intrinsecamente illeciti, vere e proprie imprese criminali dedicate alla commissione dei reati in parola. Questi non hanno un proprio specifico statuto nel Decreto 231, in quanto è particolarmente arduo addebitare una “colpa di organizzazione” ad una entità giuridica intrinsecamente dolosa, anzi, molto ben organizzata per la commissione di reati.

Per supplire a tale ostacolo, occorre fare riferimento alla previsione di cui all’art. 16, comma III, Decreto 231, norma da leggersi non soltanto in modalità sanzionatoria, ma altresì come chiave identificativa dei presupposti della sanzione stessa.

In altre parole, posto che negli enti intrinsecamente illeciti è assai arduo trovare un interesse che leghi l’ente e l’autore del reato, in quanto l’ente è strumentalizzato alla commissione dell’illecito penale, si prescinde in toto dall’indagine sull’interesse o vantaggio di cui all’art. 5, Decreto 231, e si procede all’applicazione della sanzione interdittiva perpetua.

Chiarita la distinzione che precede, c’è chi si è domandato se “il 24-ter sia un rischio reale” (189). In altre parole, che probabilità c’è che la commissione dei reati previsti dalla norma in esame sia occasionale? È invero innegabile che nella maggioranza dei casi la commissione di

---

<sup>188</sup> F. D’ARCANGELO, *I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) introdotti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e la fattispecie inserita dalla legge 3 agosto 2009, n. 116*, in *Novità normative, necessità di aggiornamento e idoneità dei modelli 231*, Relazione al Convegno, Milano, 3.11.2009.

<sup>189</sup> G. P. ACCINNI, *I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) introdotti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e la fattispecie inserita dalla legge 3 agosto 2009, n. 116*, in *Novità normative, necessità di aggiornamento e idoneità dei modelli 231*, Relazione al Convegno, Milano, 3.11.2009.

reati siffatti sia da ricondurre ad aziende intrinsecamente illecite, dalle quali – come si è visto – non è esigibile un modello organizzativo. È stato tuttavia osservato (190) che “La contestazione del delitto di associazione a delinquere non è, invero, estranea all’ambito degli enti leciti, in quanto in giurisprudenza è frequente il fenomeno delle “strutture parallele” ovvero di soggetti appartenenti ad aree o settori di compagini societarie lecite, che, strumentalizzando le strutture aziendali, si rivelino dediti in modo stabile ed organizzato al perseguimento di attività criminosa.

Potranno, pertanto, essere assoggettati alla fattispecie di responsabilità di cui all’art. 24-ter d.lgs. 231/2001 certamente enti leciti che fiancheggino un sodalizio criminoso, che si atteggiino a concorrenti esterni dello stesso o che concorrano in uno dei numerosi delitti previsti da tale norma, ma ancora più di frequente verranno in rilievo enti intrinsecamente illeciti, la cui operatività sia proiettata in modo prevalente o assorbente alla commissione di reati.

Nell’ambito della criminalità organizzata, infatti, di sovente vengono in rilievo non soltanto gli enti leciti che occasionalmente commettono attività criminosa, ma anche vere e proprie *societas sceleris* vocate integralmente alla commissione di attività criminosa. La disciplina generale del d.lgs. 231/2001 è stata, tuttavia, originalmente delineata pensando ad organizzazioni complesse che operano per il perseguimento di finalità illecite, ma al cui interno possono essere commessi reati che, per quanto in alcuni casi possono addirittura essere espressivi di chiare linee politiche di impresa, non inficiano la liceità generale dell’esercizio dell’impresa”.

In conclusione, alla luce delle considerazioni testé riportate, devono essere ridimensionate le critiche – anche troppo severe – che hanno accolto l’introduzione del nuovo art. 24-ter, pur rimanendo valida e certamente condivisibile la considerazione secondo cui la frammentarietà tipica della tecnica legislativa che contraddistingue i

---

<sup>190</sup> F. D’ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2010, 36.

sempre più numerosi interventi sul Decreto 231, lascia aperti numerosi interrogativi, che si uniscono alla crescente difficoltà di individuazione delle aree aziendali a rischio di commissione di taluno degli ormai innumerevoli reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, il tutto con inevitabili, pericolose ripercussioni sull'attività di redazione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione (191).

### ***2.13. L'art. 25-bis.1 e la L. 23-7-2009, n. 99: delitti contro l'industria e il commercio***

Con l'introduzione dei delitti contro l'industria e il commercio nel novero dei c.d. "reati-presupposto" alla responsabilità amministrativa degli enti ad opera della L. 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata in G.U. in data 31.7.2009 ed entrata in vigore il 15 agosto 2009, il Legislatore ha inteso dilatare ulteriormente l'ambito applicativo del Decreto 231.

L'approvazione del citato testo normativo dimostra come immutata e persistente sia la volontà di contrastare la criminalità d'impresa, mediante la graduale costruzione di un apparato normativo sistematico diretto alla creazione di una dimensione economica globale il cui funzionamento sia ispirato ai principi etici e legali.

L'*iter* parlamentare che ha condotto all'entrata in vigore dell'art. 25-bis.1 in esame ha avuto inizio in data 2 luglio 2008, quando il Disegno di legge di iniziativa governativa C. 1441, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,

---

<sup>191</sup> Con specifico riferimento ai reati-presupposto in esame, vedasi F. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2010, 39.

collegato alla legge di bilancio per l'anno 2009, è stato presentato alla Camera dei Deputati.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 9 luglio 2008, il progetto originale è stato stralciato, in data 5 agosto 2008, nei d.d.l. C. 1441-bis, C. 1441-ter e C. 1441-quater.

Il Disegno di legge C. 1441-ter, che è quello che in questa sede interessa, è stato oggetto di modifiche ed integrazioni, tra cui l'inserimento della previsione in esame relativa alla responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di delitti contro l'industria e il commercio. Il testo, approvato dalla Camera dei Deputati in data 4 novembre 2008, è stato quindi trasmesso al Senato della Repubblica, ove, è stato approvato con modificazioni (non incidenti sulla norma attualmente in discussione) il 14 maggio 2009.

Il Disegno di legge C. 1441-ter-B è stato successivamente approvato dalla Camera dei Deputati in data 1 luglio 2009: il giorno seguente il Disegno di legge è stato quindi trasmesso, in ossequio alla regola delle c.d. navette, al Senato, ove è stato approvato in via definitiva come Disegno di legge S. 1195-B il 9 luglio 2009. Pertanto, a poco più di un anno dall'inizio dei lavori parlamentari, è stata promulgata la l. 23.7.2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».

I delitti richiamati dall'art. 25-bis.1 (numerazione peraltro inedita nel *corpus* normativo del Decreto 231) sono quelli previsti e puniti agli artt. 513 ss. c.p.

Nel dettaglio, sono oggi puniti (anche) con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, la turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513), la frode nell'esercizio del commercio (art. 515), la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516), la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517), la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter) e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater).

Sono altresì puniti, (anche) con la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art. 9, comma II, decreto 231, la illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis) e le frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Il denominatore comune di detti reati deve riconoscersi nell'interesse generale alla tutela dell'ordine economico, e, quindi, del normale e corretto svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti: si tratta, più in particolare, dei tradizionali capitoli del diritto penale d'impresa (integrati dalle disposizioni di nuovo conio di cui agli artt. 517-ter e 517-quater c.p.), il cui inserimento nel Decreto 231 giunge, a ben vedere, con un innegabile, significativo ritardo.

Le nuove norme incriminatrici appena menzionate, ovvero la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter, alla cui introduzione conseguirebbe l'abrogazione dell'art. 127, comma I, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale – di cui la fattispecie penale recepisce i contenuti) e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater), in particolare, confermano la tendenza a trasferire in ambito penale il contenzioso in materia di diritti di proprietà intellettuale, modificando così il tradizionale perimetro del diritto penale industriale.

L'accurato esame della novità normativa introdotta porta ad osservare come il “nuovo” art. 25-bis.1 contribuisca in modo significativo all'opera di responsabilizzazione delle imprese intrapresa dal Legislatore a far data dall'emanazione del Decreto 231, inducendo i destinatari delle norme ad una virtuosa auto-organizzazione diretta a scongiurare la criminalità d'impresa. Non solo: è stato osservato, in particolare, come l'introduzione di una responsabilità dell'ente per i delitti contro l'industria e il commercio rappresenti altresì una misura di rilevante carattere macroeconomico, volta al sostegno ed al rilancio della stessa economia nazionale (192).

---

<sup>192</sup> C. CORATELLA, *La tutela dell'IP e la responsabilità da reato degli enti: l'occasione colta dal DDL S. 1195-B*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2009.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, si evidenzia come in relazione ai menzionati reati valgano i generali criteri di imputazione previsti dal Decreto 231: tuttavia, la normativa di nuovo conio presenta una particolarità con riferimento agli artt. 517-ter e 517-quater, che prevedono la punibilità rispettivamente «sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale» e «a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

#### ***2.14. L'art. 25-novies e la L. 23-7-2009: delitti in materia di violazione del diritto d'autore***

La L. 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata in G.U. in data 31.7.2009 ed entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha provveduto all'ampliamento del novero dei c.d. reati-presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231, mediante l'inserimento dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'*iter* parlamentare che ha condotto all'entrata in vigore dell'art. 25-novies in esame è iniziato con la presentazione alla Camera dei Deputati, in data 2 luglio 2008 del *Disegno di legge* C. 1441 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», collegato alla legge di bilancio per l'anno 2009.

La trattazione in commissione - segnatamente, I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) - ha portato alla conclusione

anomala dei lavori per stralcio, attraverso la formazione, in data 5 agosto 2008, dei Disegno di legge C. 1441-bis, C. 1441-ter e C. 1441-quater.

Il Disegno di legge C. 1441-ter, che è quello che in questa sede interessa, - definito «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» - è stato trasmesso in data 7 novembre 2008 al Senato della Repubblica . Ed è in tale sede che l'art. 9 dell'articolato originale è divenuto l'art. 15, Disegno di legge S. 1195, ed è stato integrato con l'introduzione, fra gli altri, del comma VII, lett. c), in base al quale il Decreto 231 si arricchisce della previsione di cui all'art. 25-novies.

Il testo, riformulato dalla X Commissione Permanente (Industria, Commercio, Turismo), è stato approvato con modificazioni dal Senato il 14 maggio 2009, ed è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per la seconda lettura in data 20 maggio 2009.

Il Disegno di legge C. 1441-ter-B è stato successivamente approvato dalla Camera dei Deputati in data 1 luglio 2009, nella versione modificata secondo i pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni Permanenti, che in ogni caso non è andata ad intaccare la disposizione che in questa sede interessa.

In data 2 luglio 2009 il Disegno di legge è stato quindi trasmesso, in ossequio alla regola delle c.d. navette, al Senato, ove è stato approvato in via definitiva come d.d.l. S. 1195-B il 9 luglio 2009. Pertanto, a poco più di un anno dall'inizio dei lavori parlamentari, è stata promulgata la L. 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».

Facendo un passo indietro, e collocando il Decreto 231, sia nella formulazione originaria, che in quella risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, nella sua dimensione di provvedimento determinante un positivo adeguamento del diritto italiano al panorama comunitario, caratterizzato già da lungo tempo per la presenza di un ampio movimento di lotta alla corruzione internazionale e di

repressione e prevenzione della criminalità che coinvolge il settore economico, fonte di sempre nuove tipologie di reati, con grande forza aggressiva (193), deve riconoscersi come i diritti di proprietà intellettuale (categoria che ricomprende anche quelli di proprietà industriale) si collocano indubbiamente in questa dimensione internazionale del mercato.

Risale al 24 giugno 2006 la «Proposta modificata di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» presentata dalla Commissione Europea, che motivava la propria iniziativa con le seguenti considerazioni: «La contraffazione e la pirateria e, più in generale, le violazioni della proprietà intellettuale, costituiscono un fenomeno in costante crescita che attualmente assume dimensione internazionale e rappresenta una seria minaccia per le economie nazionali e gli Stati. Le disparità dei regimi nazionali per quanto riguarda le sanzioni nuocciono al corretto funzionamento del mercato interno e al contempo ostacolano una lotta efficace contro la contraffazione e la pirateria. Oltre a comportare conseguenze economiche e sociali, la contraffazione e la pirateria sollevano anche problemi in merito alla tutela dei consumatori, in particolare quando sono in gioco la salute e la sicurezza pubblica. Lo sviluppo dell'uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata. Infine, questo fenomeno appare sempre più legato alla criminalità organizzata. La lotta contro questo fenomeno è dunque di fondamentale importanza per la Comunità. Difatti, la contraffazione e la pirateria sono divenute attività allettanti alla stregua di altre attività criminali organizzate su grande scala, quale il traffico illecito di stupefacenti. Potenzialmente, infatti, è possibile ricavare profitti elevati senza incorrere in sanzioni giuridiche rilevanti. Pertanto, alcune disposizioni penali per il rafforzamento e miglioramento della lotta alla contraffazione e alla pirateria devono completare la direttiva

---

<sup>193</sup> G. ZANALDA – M. BARCELLONA, *La responsabilità amministrativa delle società e i modelli organizzativi*, Milano, 2002, 1.

2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. In aggiunta alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso di natura civile ed amministrativa previsti ai sensi della direttiva 2004/48/CE (194), anche le sanzioni penali costituiscono, ove opportuno, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale».

Pertanto, in premesse della Proposta in esame si afferma la necessità di realizzare, a livello europeo, una sostanziale armonizzazione delle sanzioni penali irrogabili alle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso o sono responsabili di violazioni intenzionali di un diritto di proprietà intellettuale commesse su scala commerciale, tenendo in ogni caso presente che «Il legislatore comunitario è competente ad adottare le misure penali necessarie per garantire la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di protezione della proprietà intellettuale».

Il testo della Proposta, all'art. 4, prevede, oltre a pene detentive per le persone fisiche, la confisca, a carico della persona condannata – sia essa fisica o giuridica –, delle merci controverse o di materiali, strumenti o supporti che siano serviti principalmente per la fabbricazione o la distribuzione delle merci in questione.

Sono altresì previste sanzioni per casi specifici: la distruzione delle merci controverse e dei beni che sono serviti principalmente alla fabbricazione delle merci di cui trattasi; la chiusura totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che è servito principalmente a commettere la violazione. Inoltre, è prevista l'interdizione permanente o temporanea dell'esercizio di attività commerciali, l'assoggettamento al controllo giudiziario, la liquidazione giudiziaria e l'esclusione da aiuti e benefici pubblici.

Infine, è prevista la pubblicazione delle decisioni giudiziarie. In motivazioni della Proposta si legge che «tale possibilità costituisce un

---

<sup>194</sup> Il considerando 28 della direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 stabilisce che «in aggiunta alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso di natura civile ed amministrativa previsti ai sensi della presente direttiva anche le sanzioni penali

elemento dissuasivo e può servire altresì come strumento d'informazione sia per gli aventi diritto che per il pubblico in generale».

L'esigenza di plasmare un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo anche per i soggetti collettivi è ribadita al successivo art. 5, che, rubricato «Livello delle sanzioni», stimola gli Stati membri alla previsione di ammende, penali o non penali, di un massimo non inferiore a 100.000 euro per i casi meno gravi, e di un massimo non inferiore a 300 000 euro quando i reati *de quibus* siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale – secondo la definizione resa della decisione quadro sulla lotta contro la criminalità organizzata – e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

La lettura coordinata della citata Proposta della Commissione con la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 diretta ad «attuare la politica commerciale attraverso norme e procedure efficaci in materia di importazione ed esportazione» evidenzia la volontà interventista degli organismi comunitari per arginare il fenomeno della violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale. Lo stesso, infatti, incide sul corretto funzionamento del mercato interno e pone a rischio gli interessi dei consumatori: alla perdita di fiducia dei consumatori e degli operatori dei vari settori degli scambi commerciali consegue una inevitabile diminuzione della spesa per consumi e degli investimenti, che si ripercuote, alterandoli, sugli equilibri di mercato globali. Da qui la consapevolezza della impellente necessità di predisporre un efficace piano di lotta alla contraffazione a livello europeo, attraverso l'utilizzo dei più incisivi strumenti di politica criminale nel settore produttivo-commerciale.

I delitti richiamati dal “nuovo” art. 25-novies sono quelli previsti e puniti agli artt. 171, comma I, lett. a) e comma III, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633, recante

---

costituiscono, nei casi appropriati, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale».

disposizioni in materia di «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

Oggetto della tutela della L. 633/1941 sono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla fotografia e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Per essere ritenuta "opera d'arte" l'opera deve possedere una qualche forma espressiva e deve avere carattere creativo (L. 22 aprile 1941, n. 633, «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e successive modifiche e integrazioni, art. 1).

Nel dettaglio, sono oggi puniti (anche) con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, nonché, eventualmente, con misure di tipo interdittivo fino ad un anno, la messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa [art. 171, comma I, lett. a-bis), L. 22 aprile 1941, n. 633], anche quando ciò è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, allorché ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma III, L. 22 aprile 1941, n. 633).

Sono puniti, altresì, la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati.

Stesse misure sanzionatorie sono previste poi per l'abusiva duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore, per l'importazione, la distribuzione, la vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti su supporti provi di contrassegno SIAE, nonché per la predisposizione di mezzi atti ad eludere o asportare i dispositivi di protezione di un programma per elaboratore (art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633).

Medesima tutela per l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere dell'ingegno rivolte al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi, videogrammi di opere musicali, cinematografiche e audiovisive; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali e multimediali (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633).

Sono inoltre inseriti nel novero dei reati di cui al d.lg. n. 231/2001 il mancato assolvimento degli obblighi connessi all'apposizione del contrassegno SIAE (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633), nonché la fraudolenta produzione, la vendita, l'importazione, la promozione o l'installazione e l'utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti degli stessi che consentono di decodificare le trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma analogica e digitale (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633).

Con la previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai descritti reati, il Legislatore ha fatto proprie le preoccupazioni e le consapevolezze correnti in ambito comunitario, ampliando il ventaglio delle sanzioni irrogabili in conseguenza della violazione del diritto d'autore e creando un nuovo, concreto sperone alla legalità d'azienda.

Il nuovo quadro sanzionatorio, infatti, comporta la qualificazione dell'*intellectual property* quale fattore di rischio per l'impresa; l'accurato esame della novità normativa introdotta porta ad osservare come il "nuovo" art. 25-novies induca ad un globale ripensamento della struttura aziendale, conferendo rinnovata importanza a tutti quei contenuti immateriali, strumentali e fondamentali per l'attività d'impresa, tuttavia sovente non considerati nel proprio autonomo valore, screditato appunto dalla prevalente funzionalità.

In tema di attribuibilità dell'illecito alla persona giuridica, deve osservarsi che in relazione ai menzionati reati valgono i generali criteri di imputazione previsti dal Decreto 231; tuttavia, specifiche disposizioni sono dettate in materia di sanzioni applicabili all'ente in caso di realizzazione nel suo interesse o a suo vantaggio dei delitti in

materia di violazione del diritto d'autore. Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, si evidenzia come la norma preveda una sanzione pecuniaria di ammontare fino a 500 quote e l'applicabilità delle sanzioni interdittive *ex art. 9, comma II*, per una durata non superiore ad un anno.

Il comma II della disposizione in esame dispone altresì: «resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies della citata legge 633/1941».

Detta norma prevede che, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale per taluno dei reati in materia di violazione del diritto d'autore oggi fonte (anche) di responsabilità amministrativa degli enti, se i crimini risultano commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, egli deve darne comunicazione al Questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esercizio o dell'attività, per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi.

In caso di condanna per taluno dei menzionati reati, inoltre, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione già disposta. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Si deve comunque osservare come la previsione in esame debba essere necessariamente coordinata con l'art. 83, Decreto 231 (195), ai sensi del quale nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel decreto medesimo, anche quando altre disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

Inoltre se all'ente venisse applicata una sanzione amministrativa identica o analoga rispetto alle interdittive *ex Decreto 231*, la durata

---

<sup>195</sup> M. ARENA, *I nuovi reati-presupposto del d.lgs. 231/2001: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2009.

della sanzione presofferta deve essere computata ai fini della determinazione della durata dell'interdittiva stessa.

### ***2.15. L'art. 25-decies e la L. 3-8-2009 n. 116: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***

La L. 3 agosto 2009, n. 116, recante disposizioni in tema di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”, ha introdotto quello che nella formulazione originaria del Decreto 231 era indicato come art. 25-novies. Evidente appariva pertanto l’errore in cui era occorso il Legislatore, duplicando, a mezzo di distinti provvedimenti di integrazione e modifica della disciplina 231, l’art. 25-novies, cui venivano attribuite due rubriche distinte e diverso contenuto.

La previsione di responsabilità amministrativa degli enti collettivi in relazione alla commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria si è andata infatti a sovrapporre, nella numerazione del Decreto 231, alla materia della violazione del diritto d’autore, annoverata nell’ambito 231 ad opera della L. 23-7-2009, n. 99: tale operazione è stata oggetto di critiche quanto mai legittime, nell’ambito delle quali veniva in particolar modo stigmatizzato l’ulteriore apporto di elementi di confusione in un sistema “che già si caratterizzava per un’enumerazione complessa, per non dire macchinosa, degli articoli in

esso contenuti” (196); è stata altresì giustamente evidenziata “la sciatteria che caratterizza ormai troppo spesso gli interventi del legislatore e non può che generare ulteriore confusione, di cui non si sentiva certo il bisogno, nell’applicazione delle norme” (197). È stato altresì rilevato come non fosse possibile stabilire un ordine di priorità tra i due articoli 25-novies, posto che entrambe le disposizioni in cui sono previsti stabiliscono la loro collocazione a seguito dell’art. 25-octies, e che le stesse sono entrate in vigore lo stesso giorno, ossia il 15 agosto 2009.

Per la rettifica della descritta situazione è stato necessario attendere, per ben due anni, l’entrata in vigore del D. Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, che ha annoverato i reati ambientali tra gli illeciti-presupposto della responsabilità *ex* Decreto 231. All’art. 2, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, ancor prima dell’inserimento dell’art. 25-undecies in materia di reati ambientali, il Legislatore si è infatti premurato di procedere alla correzione dell’ “imbarazzante doppia numerazione dell’art. 25-nonies” (198), collocando il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” all’art. 25-decies.

Anche in relazione a tale provvedimento di rettifica, da tempo auspicato (199), deve tuttavia muoversi una ulteriore censura all’operato del Legislatore, che ancora una volta ha dato dimostrazione di scarso rigore e sciatteria, laddove ha erroneamente ricondotto il

---

<sup>196</sup> S. DELSIGNORE, *Commento all’art. 25-novies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 449.

<sup>197</sup> S. DELSIGNORE, *Commento all’art. 25-novies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 449.

<sup>198</sup> M. CATTADORI, *I reati ambientali sono ufficialmente entrati nel novero dei reati 231*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Interventi, agosto 2011.

reato *ex art.* 377-bis “codice civile” anziché al codice penale (“in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice civile, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”).

In considerazione dell’importanza della novità introdotta, occorre fare un passo indietro per esaminare le ragioni che hanno indotto il Legislatore a introdurre nella sfera di operatività del Decreto 231 la previsione in esame.

La ragione fondante dell’intervento normativo era rappresentata dalla necessità per il Parlamento italiano di provvedere alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 2003 ed entrata in vigore a partire dal 14 dicembre 2005, con il raggiungimento del quorum di ratifiche statali a tal fine necessarie. Invero, i disegni di legge S. 816, S. 848 e S. 1594 confluiti nel provvedimento normativo in esame a seguito dell’approvazione in testo unificato da parte del Senato in data 24 giugno 2009, riproducevano sostanzialmente i contenuti dell’analogo proposta legislativa presentata nella precedente legislatura, d’iniziativa governativa, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ma decaduta per l’anticipato termine della legislatura.

Come si legge nella relazione al Disegno di legge, “La Convenzione affronta la tematica della corruzione internazionale quale fenomeno che pone a rischio la stabilità e la sicurezza della società, nella consapevolezza che la diffusione della corruzione – mentre costituisce un pesante freno allo sviluppo dell’economia e della qualità della vita associata, che danneggia in particolare i settori più deboli della società – determina un contesto favorevole allo sviluppo della criminalità organizzata e della criminalità economica, si pensi, ad esempio, a quanto la diffusione della corruzione renda piuma facili le attività di riciclaggio di denaro. Soffermandosi sul titolo I della Convenzione,

---

<sup>199</sup> S. DELSIGNORE, *Commento all’art. 25-novies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 449.

che reca le disposizioni generali, va osservato come l'articolo 1 individui come oggetto della Convenzione, in primo luogo, la promozione e il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere efficacemente la corruzione; in secondo luogo, la promozione e il sostegno alla cooperazione internazionale e all'assistenza tecnica al fine di rendere più efficaci le predette attività di prevenzione e di contrasto, con particolare riguardo al recupero dei beni; infine la promozione dell'integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici. Un'altra disposizione di particolare rilievo recata dalla Convenzione è l'articolo 4, che, a protezione della sovranità, stabilisce che gli Stati firmatari adempiono gli obblighi compatibilmente con i principi di uguaglianza sovrana, di integrità territoriale e di non intervento negli affari interni di altri Stati, mentre è precluso esercitare nel territorio di altro Stato competenze e funzioni esclusivamente riservate alle autorità di tale Stato dal suo diritto interno. La Convenzione reca inoltre misure ulteriori con riferimento alla prevenzione della corruzione, alla repressione delle condotte criminose e alla cooperazione internazionale in materia". Ed invero, la Convenzione imponeva veri e propri obblighi di incriminazione in relazione, tra le altre, alle fattispecie di corruzione di pubblici ufficiali, nazionali e stranieri, di riciclaggio, di ostacolo al buon funzionamento della giustizia; una seconda categoria di fattispecie, la cui previsione come reato era lasciata alla valutazione discrezionale dei singoli Stati, comprendeva, tra le altre ipotesi, quelle di millantato credito, di abuso d'ufficio, di corruzione privata, di ricettazione. Il Legislatore, ritenendo che la normativa italiana fosse già adeguata, sia dal punto di vista del diritto sostanziale, che delle previsioni in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ai precetti della Convenzione, ha effettuato una scelta evidentemente minimalista, limitandosi a prevedere che "In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria

fino a cinquecento quote”(200). Le ragioni di tale scelta, che ha peraltro determinato uno spedito procedere del provvedimento nel suo cammino parlamentare, si ritrovano efficacemente illustrate nella Relazione introduttiva della proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 1788, confluita nel testo approvato come L. 3 agosto 2009, n. 116, ove si legge: “L’articolo 4, in attuazione dell’articolo 26 della Convenzione, adegua, poi, la vigente normativa in tema di responsabilità da fatto-reato delle persone giuridiche al catalogo di reati previsto dall’intera Convenzione; anche in tal caso la normativa italiana appare all’avanguardia nell’ambito delle legislazioni internazionali e necessita soltanto di un piccolo intervento per ricomprendere anche il delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) tra quelli che consentono di applicare alle persone giuridiche il procedimento previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per l’irrogazione di una adeguata sanzione amministrativa. Le altre fattispecie di reato previste dalla Convenzione, infatti, già consentono a legislazione vigente l’irrogazione di specifiche sanzioni amministrative nei confronti delle persone giuridiche coinvolte, con l’unica eccezione dell’articolo 648-bis del codice penale; è già stato, peraltro, adottato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, volto a dare esecuzione alla cosiddetta III direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE), che ha introdotto l’articolo 25-octies del decreto legislativo n.231 del 2001, in base al quale viene data rilevanza, ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Si ritiene, pertanto, che non sia necessario riprodurre una norma dal medesimo tenore anche nella presente proposta di legge”.

---

<sup>200</sup> Per una compiuta disamina della previsione incriminatrice si rimanda a S. DELSIGNORE, *Commento all’art. 25-novies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 452 ss., ove ampia bibliografia.

## **2.16. L'art. 25-undecies e il D.Lgs. 7-7-2011, n. 121**

Dopo un travagliato *iter* è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D. Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Il provvedimento normativo è stato emanato in attuazione della delega contenuta all’art. 19 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009: la legge-delega, frutto di un rapido (poco più di un anno) ancorché complesso *iter* parlamentare (tre letture da parte dei rami del Parlamento, conclusesi in via anomala per stralcio), è stato, nei successivi passaggi del testo originario, già di per sé complesso, “notevolmente ampliato passando dai 25 articoli iniziali agli attuali 56, sia con l’introduzione di 7 nuove disposizioni di delega legislativa, sia con l’inserimento di numerose ulteriori norme, talune delle quali non appaiono direttamente connesse alle specifiche finalità che l’articolo 9 della legge n. 11 del 2005 affida alla legge comunitaria annuale, in quanto non legata all’esigenza di dare attuazione alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria (ad esempio, l’articolo 12, comma 3, in materia di sanzioni sulla commercializzazione delle uova e l’articolo 52, che reca norme in materia di personale e di organizzazione dell’Amministrazione degli Affari esteri, sia pure in connessione all’istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna ed alla partecipazione ad esso di personale diplomatico italiano)” (201).

---

<sup>201</sup> Parere del Comitato per la Legislazione al disegno di legge comunitaria C. 2449.

Per quanto in questa sede interessa, nella moltitudine eterogenea di previsioni normative, spicca la vasta “Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” a norma dell’art. 19, in relazione alla quale venivano altresì enunciati i seguenti principi e *criteri* direttivi:

“a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;

b) prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni”.

Nei confronti della Legge comunitaria 2009, ancor prima dell’emanazione dei provvedimenti di attuazione tra cui quello in esame, si era levato un pressoché unanime coro di critiche.

In primo luogo veniva sollevato un problematico interrogativo riguardante “a cosa intende riferirsi il legislatore delegante con la locuzione fattispecie criminosa? Intende riferirsi al concetto (tecnico, e in quanto tale, tipico) di reato? Ma se intende riferirsi a reato da ciò deriva, in primo luogo, che il delegante ritiene che la CE abbia un’autonoma potestà punitiva “penale”, con buona pace di tutti quelli che, anche assi di recente, hanno dedicato energie e indubbe capacità scientifiche alla per nulla semplice, e tanto meno risolta, questione”

(202). In realtà, conducendo l'indagine al superiore livello dello strumento internazionale, occorre evidenziare come la Direttiva 2008/99/CE abbia recepito il rivoluzionario (203) principio sancito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 13 settembre 2005 (causa C-176/03), secondo cui la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 (la CE ha il compito di promuovere un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo) e 3 n. 1, lett. 1 (la CE provvede all'attuazione di una politica nel settore dell'ambiente) del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali (204).

In secondo luogo è stata aspramente criticata la tecnica di normazione, risoltasi in una formulazione "pasticciata" a tal punto che "sempre più prende corpo il dubbio, invero sconcertante, che il delegante, allorché si è apprestato a redigere l'art. 19, non abbia preventivamente letto le direttive, o quanto meno la n. 99/2008/Ce, e, non conoscendone il contenuto, si sia incautamente affidato alla mai sufficientemente deprecata tecnica del taglia e incolla. [...] Concludendo: la legge n. 96/2010, in specie l'art. 19, rappresenta una delega che dice poco e niente.

E quel poco, lo dice male e quel niente fa sospettare oscuri disegni.

---

<sup>202</sup> A.L. VERGINE, *Rossi di vergogna, anzi paonazzi... leggendo la legge comunitaria 2009*, in *Ambiente e sviluppo*, 2, 2011, 129, ove viene rinviato a C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Pisa, 2009 e alla ricca bibliografia ivi indicata. L'A. sostiene ovviamente il contrario di quanto sembrerebbe ritenere il delegante, infatti la stessa esordisce (v. par.1 del Cap. 1) ricordando la nota assenza di una autonoma potestà punitiva dell'Unione per poi, correttamente, precisare come ciò "non ostacola tout court la possibilità per la stessa di intervenire nell'area della penalità interna, purché ciò avvenga in modo compatibile con l'accezione di legalità accolta negli Stati membri interessati".

<sup>203</sup> A.L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente e Sviluppo*, 1, 2009, 6.

<sup>204</sup> G. TRETTI - S. ROSOLEN, *L'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati ambientali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Interventi, novembre 2010.

O forse, e peggio, dietro questa non delega non ci sono trame non commendevoli; c'è soltanto una grandissima, e gravissima, non conoscenza (per non dire ignoranza) della materia” (205).

In un tale quadro di riferimento, e nonostante il pur fondato “dubbio: e adesso, “povero” legislatore delegato?” (206), il Governo, ancorché la Legge delega consentisse l’attuazione mediante “uno o più decreti legislativi”, è riuscito a concentrare tutta la normativa di nuovo conio in un solo provvedimento, per quanto articolato e complesso.

Il Legislatore ha, in primo luogo, apportato modifiche al codice penale mediante l’inserimento di due nuovi articoli: l’art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l’art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali. All’art. 2, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, ancor prima dell’inserimento dell’art. 25-undecies in materia di reati ambientali, il Legislatore si è premurato di procedere alla correzione dell’ *“imbarazzante doppia numerazione dell’art. 25-nonies”* (207), collocando il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” all’art. 25-decies.

Anche in relazione a tale provvedimento di rettifica, da tempo auspicato (208), deve tuttavia muoversi una ulteriore censura all’operato del Legislatore, che ancora una volta ha dato dimostrazione di scarso rigore e sciatteria, laddove ha erroneamente ricondotto il reato *ex art. 377-bis “codice civile”* anziché al codice penale (“in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice civile, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”).

---

<sup>205</sup> A.L. VERGINE, *Rossi di vergogna, anzi paonazzi... leggendo la legge comunitaria 2009*, in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 2, 129.

<sup>206</sup> A.L. VERGINE, *Rossi di vergogna, anzi paonazzi... leggendo la legge comunitaria 2009*, in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 2, 129.

<sup>207</sup> M. CATTADORI, *I reati ambientali sono ufficialmente entrati nel novero dei reati 231*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Interventi, agosto 2011.

<sup>208</sup> S. DELSIGNORE, *Commento all’art. 25-novies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 449.

Segue l'inserimento, tra i "reati-presupposto", di fattispecie previste dal Codice dell'Ambiente, e segnatamente: per quanto concerne gli scarichi industriali sono stati sanzionati i superi dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

In merito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, viene perseguito chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Viene altresì sanzionato chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, così come chi svolga attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero chi depositi, anche solo temporaneamente, i rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione.

In materia di bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Così come l'ente che, in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti medesimi.

Vengono altresì colpite le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ed in specie, gli enti che, con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Per quanto concerne gli obblighi SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), che tanto hanno fatto discutere in sede di formazione della norma, sono state previste e punite le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, così come viene perseguito chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti,

ovvero, l'ente, il cui trasportatore dei rifiuti utilizzi (ovviamente nell'interesse o vantaggio dell'ente), una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

In merito alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, viene qui sanzionato l'ente che trasporta, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. Così come l'ente che omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento.

Viene altresì sanzionato l'ente che detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Così come l'ente che detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

In merito alla flora, viene sanzionato l'ente che commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del Regolamento (CE).

Viene in fine ricompresa anche la normativa sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente in relazione alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ed alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive (209).

In materia di inquinamento provocato dalle navi, è stato commentato (210) come le disposizioni dirette a considerare reato qualsiasi

---

<sup>209</sup> M. CATTADORI, *I reati ambientali sono ufficialmente entrati nel novero dei reati 231*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Interventi, agosto 2011.

<sup>210</sup> M. CATTADORI, *I reati ambientali sono ufficialmente entrati nel novero dei reati 231*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Interventi, agosto 2011.

immissione di sostanze inquinanti (idrocarburi o sostanze inquinanti nocive) effettuato intenzionalmente, temerariamente o per negligenza dalle navi, con deterioramento della qualità dell'acqua, siano dimostrative della "volontà del Governo di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente dall'inquinamento provocato dalle navi, volendo in tal senso assicurare l'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente".

Con il provvedimento in esame, e mediante l'inserimento nel Decreto 231 dell'ultima (sia numericamente che in ordine di tempo) disposizione diretta a prevedere la responsabilità degli enti collettivi, non è stata tuttavia modificata – operazione che sarebbe risultata quanto mai opportuna – la previsione di cui all'art. 192 D. Lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale", altresì definito "Codice dell'ambiente"), rubricato "Divieto di abbandono". La norma continua tuttora a prevedere che "1. L'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i

soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.

Il comma IV della norma in esame, per la sua formulazione, nonché per la portata delle sue previsioni in prospettiva applicativa, era già stato oggetto delle attenzioni della giurisprudenza, conclusesi con la considerazione che “In tema di tutela penale dell’ambiente, non è imputabile all’ente ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 la responsabilità amministrativa per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, in quanto, pur essendovi un richiamo a tale responsabilità nell’art. 192, comma quarto, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, difettano attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che l’indicazione delle sanzioni” (Cass. pen. Sez. III Sent., 07-10-2008, n. 41329 (rv. 241528)). Più precisamente, si legge nei motivi della decisione della Suprema Corte: “Sembra, infatti, da escludere, allo stato, la possibilità di estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato in esame. Ed invero nonostante la L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 11, comma 1, lett. d) abbia delegato al Governo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica anche in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti, tra le altre, dalla dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (oggi sostituito dal D. Lgs. n. 152 del 2006), il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della delega, non disciplinava originariamente la materia nè risulta che con riferimento a quest’ultima vi siano state successive integrazioni così come accaduto per altri settori.

Allo stato l’unico richiamo alla responsabilità amministrativa dell’ente sul tema dei rifiuti sembra essere quello contenuto al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 4, che tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche,

espressamente sembrerebbe fare riferimento unicamente alla previsione del cit. art. 192, comma 3 che ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato. Per quanto concerne la responsabilità degli enti, difetta dunque attualmente sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti”.

La problematica inclusione del reato in esame tra le fattispecie-presupposto della responsabilità *ex* Decreto 231 è stata risolta, in senso positivo, con l’inserimento del nuovo art. 25-undecies ad opera dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, disposizione a cui deve oggi farsi riferimento.



## Capitolo 3

### CORRUZIONE TRA PRIVATI E RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Sommario: 3.1. Considerazioni preliminari – 3.2. Brevi cenni in tema di corruzione nel settore *private* – 3.3. Le fonti comunitarie – 3.4. (segue) Le fonti sopranazionali: gli atti del Consiglio d'Europa - 3.5. (segue) Le fonti sopranazionali: gli strumenti delle Nazioni Unite – 3.6. Note conclusive

#### ***3.1. Considerazioni preliminari***

Il contrasto al fenomeno della corruzione fra privati è una esigenza sorta, a livello internazionale, in modo graduale. Inizialmente, le convenzioni internazionali ed i provvedimenti comunitari miravano a contrastare esclusivamente la corruzione di funzionari pubblici; solo a partire dalla fine degli anni Novanta il fenomeno della corruzione privata è stato ritenuto meritevole di attenzione.

Occorre premettere che, ancor oggi, le fonti disponibili in materia non sono numerose: a livello internazionale, quando si tratta di corruzione, si considera quasi esclusivamente la sola corruzione pubblica (211). Occorre altresì evidenziare che, al di là della descritta, recente attenzione prestata a questo fenomeno criminoso, l'esiguo numero di strumenti *ad hoc* contro la corruzione tra privati può trovare

---

<sup>211</sup> Mentre in Inghilterra e Galles il *Prevention of Corruption Act 1906* già non operava alcuna sostanziale distinzione tra l'ambito pubblico e privato.

spiegazione nel fatto che essa sia un reato tipico di società economicamente avanzate, in cui l'iniziativa privata rappresenta il fenomeno maggiormente significativo dal punto di vista economico: laddove la presenza dello Stato è invece massiccia, e il suo impatto sull'economia è schiacciante, la corruzione vestirà il suo classico abito di illecito accordo fra un privato ed un pubblico funzionario.

Non è un caso che il materiale normativo internazionale più interessante per l'analisi della corruzione fra privati provenga dall'Unione Europea, l'organizzazione che racchiude quasi tutti gli stati economicamente più avanzati.

Ed invero, non può sottacersi come il merito della spinta originaria alla trattazione del problema della corruzione fra privati a livello europeo debba essere riconosciuta a strumenti comunitari, quali l'Azione comune 98/742/GAI del 22 dicembre 1998 e la Decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003. Nel cammino dei provvedimenti dell'Unione Europea si sono poi affiancati strumenti provenienti dal superiore livello internazionale, e segnatamente dall'ONU, con la Convenzione di Mérida del 2003, e dal Consiglio d'Europa, con la Convenzione Penale contro la corruzione del 1999, tutti redatti secondo il "doppio binario" rappresentato dall'esigenza di incriminare le condotte poste in essere dalle persone fisiche, e dalla previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive anche a carico della persona giuridica.

Sono quindi diverse le sollecitazioni rivolte al Legislatore italiano e dirette all'adozione, da parte (anche) del nostro Paese, di provvedimenti atti a contrastare il fenomeno della corruzione privata: nonostante i Paesi europei stiano gradualmente adottato misure repressive di carattere penale – basti menzionare la recente adozione del *Bribery Act 2010* da parte dell'Inghilterra e del Galles – il Legislatore italiano è finora apparso particolarmente restio alla piena attuazione dei *reiterati* inviti di stampo sovranazionale diretti alla criminalizzazione del fenomeno in esame.

### ***3.2. Brevi cenni in materia di corruzione nel settore private***

Nonostante la costante attenzione per il fenomeno corruttivo, questo è rimasto confinato, secondo una impostazione consolidatasi nell'arco di quasi tre decenni, alla sola sfera pubblica, mentre nel restante *mare magnum* dei rapporti privatistici erano da sempre presenti, e si erano andati consolidando, rapporti caratterizzati dalle medesime dinamiche, in relazione ai quali, mancando la connotazione pubblicistica, ben scarso interesse era stato colpevolmente manifestato a livello legislativo. Colpevolmente in quanto la corruzione fra privati è un fenomeno che, realizzandosi per la maggior parte in un contesto di tipo industriale e imprenditoriale, e falsandone alle radici le dinamiche, ha conseguenze di notevole impatto sul sistema economico generale.

La tangente è infatti valutata dal sistema imprenditoriale alla stregua di ogni altro investimento: investimento sull'investimento, effettuato tuttavia soltanto se l'impresa riuscirà ad ottenere un maggior profitto di quello che avrebbe ottenuto se non avesse dovuto sostenere tale esborso.

Ne consegue un'alterazione della composizione degli investimenti, in quanto il compimento di determinate operazioni sarà determinato sulla base di criteri diversi da quelli tipici di una sana attività di impresa, ovvero economicità ed efficienza. A livello macroeconomico, poi, un sistema caratterizzato da questo circolo vizioso, in cui la competitività delle imprese è condizionata da dinamiche distorsive, avrà meno capacità di attrarre capitali di investimento, con conseguenze dannose che si riverseranno, in ultima analisi, sulla collettività dei consumatori.

La corruzione privata, in conclusione, è un costo incidente direttamente sulle situazioni soggettive dei singoli cittadini.

Quanto alle effettive modalità di realizzazione del fenomeno, specifici studi sul tema distinguono tre tipologie di corruzione privata (212): pratiche corruttive che sono compiute all'interno delle imprese; pratiche che avvengono nella catena dei prezzi; pratiche che riguardano la competizione tra imprese.

Non deve stupire l'affermazione secondo cui una delle più diffuse forme di corruzione tra privati avviene all'interno delle imprese: le stesse, infatti, non sono un blocco monolitico, bensì un insieme di parti, collegate fra loro, che come tali interagiscono; ed è in tali dinamiche che può intervenire il fattore distorsivo della corruzione. L'esempio forse più lampante si ritrova nei gruppi d'impresa, caratterizzati dalla strutturale complessità dei rapporti societari, che rende più difficili i controlli sul corretto operato dei membri dirigenziali. Può infatti accadere che i dirigenti, e non necessariamente soltanto coloro che si trovano ai vertici dell'impresa, con l'obiettivo di realizzare un interesse personale, pongano in essere pratiche corruttive dirette all'adozione di decisioni che, pur a fronte di una momentanea ed iniziale redditività, nel lungo periodo si rivelino dannose per l'impresa. La concorrenza incalzante e un sempre maggiore *focus* sul valore delle partecipazioni azionarie e sul profitto a breve termine hanno contribuito all'aumento della pressione sul management per la fissazione di *target* ambiziosi in ordine ai risultati finanziari, hanno legato le retribuzioni alle *performance* di breve periodo e al perseguimento di strategie altamente rischiose, come acquisizioni azzardate e operazioni comprendenti complessi meccanismi finanziari di difficile controllo (213).

La crescita esponenziale nelle retribuzioni dei dirigenti è altresì dovuta al fatto che gli organi amministrativi hanno ceduto ai dirigenti interessi piuttosto che esercitare un controllo indipendente sulla

---

<sup>212</sup> D. MENDES ALDRIGHI, *Corruption inside the enterprise: corporate fraud and conflict of interests*, in *Global Corruption Report 2009*, 13.

<sup>213</sup> J. COFFEE, *What Caused Enron? A Capsule of Social and Economic History of the 1990s*, in P. CORNELIUS e B. KOGUT (a cura di), *Corporate Governance and Capital Flows in a Global Economy*, New York, 2003.

gestione nell'interesse degli azionisti (214): si pensi alla pratica di retribuire in parte i dirigenti con le *stock options*, ossia con la possibilità di acquistare, ad un dato prezzo, pacchetti azionari della società, traendo profitto dall'aumento di valore di mercato della propria partecipazione. Logicamente, in un'ottica di massimizzazione del profitto a breve termine, il dirigente sarà portato a compiere azioni che portino ad un immediato apprezzamento delle azioni della società, a scapito della loro reale efficacia per l'impresa (215). Dal fenomeno della corruzione non sono inoltre immuni i lavoratori: è anzi assai probabile che i rappresentanti dei lavoratori vengano corrotti per favorire decisioni dell'impresa a scapito degli interessi dei lavoratori stessi (216).

La seconda categoria di atti corruttivi a natura privata riguarda quelli che avvengono nella catena produttiva, ovverosia in quell'insieme di passaggi che portano il prodotto, dopo la lavorazione, la distribuzione, la vendita al dettaglio, nel mercato dei consumatori. È, infatti, prassi diffusa che le imprese produttrici preferiscano concedere la vendita dei propri beni a determinati distributori piuttosto che ad altri non sulla base del possesso di determinati requisiti tecnici o per una migliore capacità imprenditoriale, ma semplicemente per aver pagato una tangente (217). Lo stesso dicasi anche nei rapporti fra fornitori e subappaltatori. Altra ipotesi si ha nel caso in cui il responsabile

---

<sup>214</sup> D. MENDES ALDRIGHI, *Corruption inside the enterprise: corporate fraud and conflict of interests*, in *Global Corruption Report 2009*, 15.

<sup>215</sup> N. GIOCOLI, *Impresa, Concorrenza, Regole*, Torino, 2009, 150.

<sup>216</sup> Il rappresentante dei lavoratori della Volkswagen, Klaus Volkert, è stato condannato a 33 mesi di reclusione nel febbraio del 2008 per aver ricevuto una tangente da 2 milioni di dollari dai dirigenti della Volkswagen in cambio del supporto per le politiche dell'impresa in materia occupazionale. Financial Times (UK) 17 gennaio 2007, cit. in *Global Corruption Report 2009*, 17.

<sup>217</sup> Negli Stati Uniti sono stati condannati alcuni manager della Honda per aver stipulato, tra il 1970 ed il 1992, contratti di concessione basandosi sulla presumibile disponibilità del concessionario a pagare tangenti. Ciò ha portato ad una class action da parte di 1800 concessionari contro la Honda per i danni subiti dall'essere stati esclusi dall'ottenimento della concessione per non avere pagato una tangente. New York Times (USA) 6 aprile 1995 cit. in *Global Corruption Report 2009*.

vendite di un'impresa corrompa determinati fornitori, inducendoli ad acquistare beni dell'impresa per poter poi dimostrare di aver adempiuto agli impegni di vendita.

L'ultima categoria comprende gli atti di corruzione che alterano la concorrenza sul mercato, di solito adottati da operatori che si collocano sullo stesso livello produttivo. Possiamo fare riferimento ad accordi restrittivi della concorrenza, alla formazione di cartelli per la fissazione, diretta od indiretta, dei prezzi dei prodotti o dei servizi offerti o per la predeterminazione di clausole contrattuali favorevoli. Tali accordi, che sono oggetto di un'attenta disciplina da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, possono formarsi mediante pratiche illecite, di natura tipicamente corruttiva, quali il versamento di tangenti o l'uso di intermediari per favorire la negoziazione.

Preso atto di questo scenario, ciò che stupisce non è certo l'adozione di strumenti internazionali di contrasto al fenomeno della corruzione nel settore privato, quanto le difficoltà e resistenze che ancor oggi si incontrano nell'affrontare il problema: anticipando brevemente quanto si dirà più diffusamente in seguito, la previsione di una o più disposizioni incriminatrici in materia, cui segua – secondo uno schema ormai consolidato – una responsabilità *ex Decreto 231* dell'ente collettivo nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato, è esigenza non più procrastinabile per il sistema normativo italiano.

### ***3.3. Le fonti comunitarie***

Il percorso di lotta alla corruzione privata attuato in ambito comunitario è nato, come molti dei provvedimenti dell'Unione

Europea, al fine di tutelarne gli interessi finanziari (218), e garantire pertanto una efficace ed efficiente processo di consolidamento e attuazione dei pilastri su cui l'intero "sistema Europa" si regge.

Come anticipato, il dibattito in tema di corruzione è stato per lungo tempo incentrato sulla sola corruzione nel settore pubblico: è tuttavia dalle ampie e articolate risultanze delle riflessioni svolte in merito alla più classica forma di corruzione che, pur con significativo ritardo, si è partiti per discutere il tema oggi in esame.

È quindi ancora una volta da riconoscersi nella Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità (Convenzione PIF), emanata il 26 luglio 1995 e seguita da due Protocolli addizionali, fatti l'uno il 27 settembre 1996, l'altro il 19 giugno 1997 la pietra angolare del dibattito in materia di corruzione e corrispondente responsabilità degli enti collettivi; tale provvedimento è stato a breve seguito dal Piano d'Azione di contrasto al crimine organizzato – *Action Plan to Combat Organised Crime* – adottato dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 aprile 1997, con cui veniva ribadita l'esigenza dello "sviluppo di una politica comprensiva contro la corruzione al fine di aumentare la trasparenza nella Pubblica Amministrazione, a livello sia degli Stati membri che delle Comunità", ed, infine, dalla Convenzione sulla corruzione dei funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione – *Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union* - approvata il 26 maggio 1997, nella quale è stata richiesta la criminalizzazione di tutte le ipotesi di corruzione del funzionario comunitario o del funzionario di altro Stato membro, a prescindere lesione degli interessi finanziari.

Parallelamente all'adozione dei menzionati strumenti, si era andata sviluppando la consapevolezza della necessità di estendere l'intervento al fenomeno della corruzione nel settore privato, intervento da operarsi

---

<sup>218</sup> E. FELICI, *La tutela penale indiretta degli interessi finanziari europei*, in *Giur. Merito*, 2000, 1062 ss. .

ancora una volta a livello sopranazionale, al fine di garantire in modo uniforme quel livello di legalità e trasparenza necessario per una proficua prosecuzione del cammino europeo.

Tale intervento è stato realizzato, in tempi sorprendentemente brevi per la complessità e delicatezza della materia, con l’Azione comune 98/742/GAI, emanata nell’ambito della realizzazione del cosiddetto “Terzo Pilastro” dell’Unione Europea: la cooperazione in materia di giustizia e affari interni (GAI). L’Azione comune del 1998 ha un’importanza storica: è il primo documento comunitario ed internazionale interamente dedicato alla corruzione fra privati.

Si legge infatti nel preambolo dell’atto, successivamente ai considerando secondo cui “gli Stati membri annettono particolare interesse alla lotta contro la corruzione nel settore privato a livello internazionale” e “gli Stati membri sottolineano che in un approccio integrato nei confronti della corruzione nel settore privato la prevenzione non è meno importante della repressione”, che “visti il protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, adottato dal Consiglio il 27 settembre 1996, il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, adottato dal Consiglio il 19 giugno 1997 e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, adottata dal Consiglio il 26 maggio 1997; considerando che la presente azione comune non riguarda le forme di corruzione gi. contemplate dagli atti summenzionati”: è pertanto esplicito l’intento di analizzare e indicare le misure operative in un ambito del tutto inedito, ma non per questo di trascurabile rilevanza per gli equilibri interni dell’istituzione europea.

Dalla lettura del testo dell’Azione comune si comprende quanto questo provvedimento abbia successivamente segnato gli strumenti sopranazionali di cui si tratterà nel prosieguo: basta in questa sede richiamare gli artt. 2, comma I (“Ai fini della presente azione comune vi è corruzione passiva nel settore privato quando una persona nel

quadro delle sue attività professionali intenzionalmente sollecita o riceve, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accetta la promessa di tale vantaggio per sé o per un terzo, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere”) e 3, comma I (“Ai fini della presente azione comune vi è corruzione attiva nel settore privato quando un soggetto intenzionalmente promette, offre o concede, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, nel quadro delle attività professionali di tale persona affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere”), redatti secondo una formulazione costantemente – ed ancor oggi – utilizzata per la descrizione delle modalità di condotta integranti l’illecito in parola, diretto, come evincibile dal preambolo dell’atto (“considerando che la corruzione falsa la concorrenza leale e compromette i principi di apertura e di libertà dei mercati, in particolare il buon funzionamento del mercato interno, ed è contraria alla trasparenza e all’apertura del commercio internazionale”), a tutelare la concorrenza nel mercato.

La distorsione della concorrenza, dovuta a pratiche corruttive costituite dall’accordo tra un soggetto, che opera all’interno di un’impresa o è legato ad essa da obblighi contrattuali, ed un terzo, affinché il primo venga meno ai suoi doveri, è quindi ritenuta dall’Azione comune meritevole di repressione penale.

Nonostante l’atto in esame costituisse un valido strumento, redatto secondo formule rigorose e coerenti, e soprattutto completo nelle proprie previsioni, l’Azione comune è stata sostituita, ad opera del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, da due nuovi strumenti giuridici da utilizzarsi nelle materie afferenti al “Terzo Pilastro”, ovvero la Decisione e la Decisione quadro.

Ed è proprio una Decisione-quadro lo strumento dell’Unione Europea di rilevante importanza in materia di corruzione privata.

L’Azione comune fin qui analizzata è infatti stata espressamente abrogata dalla Decisione quadro 2003/568/GAI, approvata il 22 luglio

2003: la lettura del testo del nuovo provvedimento evidenzia tuttavia, come anticipato, una sostanziale linea di continuità con l'assetto precedente, i cui contenuti sono stati certamente rielaborati e ulteriormente meditati, ma che è stato confermato in tutti i suoi aspetti.

Analoghe sono le considerazioni di fondo, come conferma il tenore letterale del preambolo: "Insieme alla globalizzazione si è assistito negli ultimi anni ad un aumento degli scambi transfrontalieri di merci e servizi. Di conseguenza, i casi di corruzione nel settore privato all'interno di uno Stato membro non sono più soltanto un problema nazionale, ma anche un problema transnazionale, affrontato in maniera più efficace mediante un'azione comune a livello dell'Unione europea. [...] Gli Stati membri annettono particolare importanza alla lotta contro la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, poiché ritengono che la corruzione in entrambi tali settori costituisca una minaccia allo stato di diritto e inoltre generi distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali e ostacoli un corretto sviluppo economico", e immutato è il fine: "L'obiettivo della presente decisione quadro è in particolare di garantire che sia la corruzione attiva sia quella passiva nel settore privato siano considerate illeciti penali in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere considerate colpevoli di tali reati e che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive".

Si conferma altresì la scelta per lo strumento penalistico (con la precisa indicazione, all'art. 4, della cornice edittale delle sanzioni detentive, e la raccomandazione di sanzioni anche interdittive per il reo), nonché la previsione di responsabilità da reato degli enti collettivi per la commissione di reati consistenti in "promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere" (art. 2, comma I, lett. a) e "sollecitare

o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere" (art. 2, comma I, lett. b), commesse nell'esercizio di attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro.

Quest'ultima precisazione, contenuta al comma II dell'art. 2, mira a garantire tutela non solo al mondo dell'imprenditoria, l'ambiente naturale per la diffusione della corruzione fra privati, ma anche a quello delle associazioni, delle Onlus, dei soggetti che agiscono privi di uno scopo lucrativo.

Con la Decisione-quadro in esame, l'Unione Europea ha quindi effettuato una scelta ben precisa, tutelare la concorrenza tra imprese mediante la penalizzazione della corruzione tra privati. Soltanto in via mediata può essere riconosciuta tutela al rapporto contrattuale, e dunque di fedeltà, che lega il corrotto al suo principale, mentre nessun riferimento può essere rinvenuto, e quindi nessun riflesso di tutela accordato, alla tutela del patrimonio dell'impresa.

### ***3.4. Le fonti sopranazionali: gli atti del Consiglio d'Europa***

Quasi parallelamente alla struttura comunitaria, un'altra organizzazione internazionale, il Consiglio d'Europa, si era attivata per porre in essere azioni di contrasto al fenomeno della corruzione privata. Il testo di riferimento al riguardo è il Programma d'Azione contro la Corruzione (PAC), successivamente approvato dal Comitato dei Ministri nel 1996. Sebbene l'obiettivo primario dell'azione

intrapresa fosse quello di individuare gli strumenti giuridici per contrastare la corruzione e favorire la trasparenza ed il buon andamento delle amministrazioni pubbliche, il Programma è stato un importante riferimento per la rapida realizzazione di effettivi apparati di contrasto alla corruzione, tant'è che dallo stesso sono, tra gli altri, derivate le Convenzioni Civile e Penale contro la corruzione adottate in ambito ONU. Richiamando una terminologia ormai nota, la Convenzione Civile contro la corruzione (adottata nel 1999) provvede a specificare, in ottica definitoria, che *“For the purpose of this Convention, ‘corruption’ means requesting, offering, giving or accepting, directly or indirectly, a bribe or any other undue advantage or prospect thereof, which distorts the proper performance of any duty or behaviour required of the recipient of the bribe, the undue advantage or the prospect thereof”*.

È tuttavia solo con la Convenzione Penale contro la Corruzione del 2003 che gli Stati aderenti vengono invitati a sanzionare il fatto *“commesso intenzionalmente, nell’ambito di un’attività commerciale, [...] di promettere, offrire o dare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito ad una persona che dirige o lavora in un ente del settore privato, per sé stesso o per un terzo, affinché realizzi o si astenga dal realizzare un atto che violi i suoi doveri”* (*“Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally in the course of business activity, the promising, offering or giving, directly or indirectly, of any undue advantage to any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, for themselves or for anyone else, for them to act, or refrain from acting, in breach of their duties”*) nonché *“di sollecitare o di ricevere un vantaggio indebito, da parte di una persona che è dipendente o dirigente di un’entità del settore privato, direttamente o indirettamente, o per mezzo di terzi, o di accettarne l’offerta o la promessa, per sé stesso o per un terzo, per realizzare o astenersi dal realizzare un atto che violi i propri doveri”* (*“Each Party shall adopt*

*such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, in the course of business activity, the request or receipt, directly or indirectly, by any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, of any undue advantage or the promise thereof for themselves or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in breach of their duties”).*

La formulazione della fattispecie sotto il profilo della condotta, dei soggetti attivi e dell'elemento soggettivo è quella che si è consolidata nel susseguirsi di strumenti internazionali; non è peraltro escluso che il reato possa essere commesso anche da una persona giuridica (o, per utilizzare la terminologia del Decreto 231, nell'interesse o a vantaggio di una organizzazione), nel qual caso sono previste, all'art. 18, apposite sanzioni, ferma restando la responsabilità penale delle persone fisiche.

### ***3.5. (segue) Le fonti sopranazionali: gli strumenti delle Nazioni Unite***

Il contrasto alla corruzione, seppur originariamente intesa come corruzione pubblica, è oggetto d'attenzione dell'ONU da molto tempo: si possono al riguardo menzionare diversi progetti e strumenti dell'organizzazione, multilaterali e bilaterali, adottati negli ultimi 30 anni, a partire dal 1979, anno di presentazione, da parte degli Stati Uniti, di un progetto di accordo che obbligasse gli Stati contraenti a condannare la corruzione di funzionari pubblici stranieri avvenuta nel loro territorio, o da un loro cittadino purché l'atto presentasse un legame con il territorio degli Stati. Per una serie di difficoltà ermeneutiche e giuridiche, tra cui in particolar modo il problema

dell'applicazione in via extra-territoriale del diritto penale nazionale dello Stato coinvolto, il progetto non ebbe seguito.

Una accelerazione nei lavori di trattazione del problema si può riscontrare a partire dal 1996, anno di adozione delle risoluzioni numero 59, *Action against Corruption*, e numero 191, *United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions*; al di là della portata morale dell'impegno assunto con tali provvedimenti, occorre segnalare che la dichiarazione 191, dispone, in prospettiva applicativa, un impegno concreto da parte degli Stati ad adottare azioni efficaci al fine di combattere ogni forma di corruzione e altre pratiche illecite ad essa connesse.

Meritano infine menzione la *United Nations Convention against Corruption* del 2003, di cui si dirà nel prosieguo, l'*Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption* del 2003, le già menzionate *Civil Law Convention on Corruption* del 1999 e *Criminal Law Convention on Corruption* sempre del 2003, nonché il *Memorandum of understanding between the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention and the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute and the Government of the Republic of Hungary, regarding a joint pilot project in the framework of the Global Programme against Corruption* datato 1999, mentre solo nel 2007 si è giunti all'*Agreement between the Republic of Austria and the International Criminal Police Organization ("ICPO-INTERPOL") regarding the Seat of the INTERPOL Anti-Corruption Academy in Austria* (219).

Il periodo decisivo per la lotta alla corruzione a livello di Nazioni Unite si colloca in ogni caso alla fine degli anni Novanta, ed è stato inaugurato con il lancio, nel febbraio 1999, del *Global Programme against Corruption*, promosso dal *Centre for International Crime Prevention*, un'unità alle dipendenze dell'*Office for Drug Control and Crime Prevention of the UN Secretariat*. Successivamente, con un

---

<sup>219</sup> <http://treaties.un.org/Pages/UNTSONline.aspx?id=2>

maggiore *focus* sulla problematica della corruzione privata, l'Assemblea generale ha adottato, il 4 dicembre 2000, la risoluzione 55/61, in cui si è riconosciuta la necessità di creare uno strumento giuridico ancora più forte della Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale del 15 novembre 2000 (220), che pure auspicava l'adozione di misure volte a reprimere la corruzione. In detta risoluzione, prodromica all'adozione di una convenzione di contrasto alla corruzione, avente natura vincolante, l'Assemblea Generale riconosceva che la corruzione è un grave e pericoloso problema per la stabilità e la sicurezza della società, dei valori democratici, dello stato di diritto, della moralità e dello sviluppo economico, sociale e politico della comunità internazionale.

La Convenzione è stata aperta alla firma tra il 9 e l'11 dicembre 2003 a Mérida, in Messico, ed è entrata in vigore il 14 dicembre 2005. Recentemente, in data 6 gennaio 2012, è stata formalizzata l'accessione delle Isole Solomon alla Convenzione, con il raggiungimento di quota 173 Stati membri. L'Italia, pur essendo stata uno dei primi Paesi firmatari (la firma è avvenuta il 9 dicembre 2003) ha successivamente accumulato un significativo ritardo nella ratifica, avvenuta soltanto con ratifica con la L. 3 agosto 2009, n. 116, trattata anche in precedenza.

Come si è detto, la *United Nation Convention against Corruption* rappresenta il primo documento delle Nazioni Unite in cui, nell'ambito della lotta alla corruzione, viene data esplicita rilevanza ed autonomia alla corruzione fra privati. Tale scelta segue il solco segnato dall'Azione Comune dell'Unione Europea del 1998, che è stato il primo strumento internazionale di natura normativa a dettare precise disposizioni volte a contrastare questa forma di corruzione.

Per la sua portata innovativa e per i contenuti in essa formalizzati, la Convenzione di Mérida è equiparabile ad un'altra importantissima

---

<sup>220</sup> Per la trattazione della quale, con specifico riferimento al profilo della responsabilità degli enti, si rimanda a F. GANDINI, *La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali. 1. Gli strumenti delle Nazioni Unite*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2009.

convenzione, sostenuta da un'altra organizzazione intergovernativa a carattere non regionale: la Convenzione OCSE contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali del 1997 (221), ancorché questa sia esclusivamente incentrata sull'incriminazione e sulla repressione della corruzione dei pubblici ufficiali stranieri.

Nel testo, rivestono particolare importanza, al di là delle *General Provisions* a carattere definitorio, le misure di prevenzione – *Preventive Measures* – contenute agli artt. 4-15, applicabili sia nel settore pubblico che in quello privato e dirette alla promozione di politiche anti-corruzione. Tali previsioni preparano il campo agli importanti contenuti del terzo capitolo - *Criminalization and Law Enforcement* -, nel quale gli Stati sono invitati ad adottare le necessarie misure legislative per rendere illeciti penali una serie di condotte di corruzione indicate, tra cui, all'art. 21, è espressamente menzionata la corruzione tra privati. La previsione è da leggere in combinato disposto con quanto contenuto all'art. 12, dettato in materia di misure di prevenzione da adottare per il contrasto alla corruzione nel settore privato, che, secondo una impostazione consolidata, prescrive: "*Each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prevent corruption involving the private sector, enhance accounting and auditing standards in the private sector and, where appropriate, provide effective, proportionate and dissuasive civil, administrative or criminal penalties for failure to comply with such measures*".

È di tutta evidenza come lo scopo di tali misure di prevenzione è la possibilità di controllo dell'attività delle imprese e delle società in modo tale che esse operino in maniera trasparente, pulita e non pregiudizievole per gli interessi economici degli altri operatori economici concorrenti; d'altro lato, la previsione di sanzioni anche

---

<sup>221</sup> Per una comparazione fra i due testi, L. BORLINI – P. MAGRINI, *La lotta alla corruzione internazionale dall'ambito OCSE alla dimensione ONU*, in *Dir. Com. Int.*, 2007, 15 ss. .

penali è un efficace deterrente alla violazione delle norme di nuovo conio.

L'art. 21 invece è di natura sostanziale. Esso incrimina due tipologie di condotte: la lettera a) individua le condotte di corruzione attiva (222), ovvero la promessa, l'offerta o la dazione, diretta od indiretta, di un vantaggio indebito a qualunque persona che svolga attività lavorativa, di qualsiasi livello, all'interno di un'impresa. Il vantaggio indebito può essere rivolto sia al lavoratore che ad un'altro soggetto, ed è controbilanciato dalla violazione da parte del corrotto dei suoi doveri lavorativi, perché egli compia od ometta di compiere uno o più determinati atti. Si tratta quindi della nota formula della corruzione propria antecedente, caratterizzata dal fatto che il soggetto *intra-neus* (alla struttura aziendale) può operare nell'impresa a qualunque livello occupazionale (223).

Specularmente, la lettera b) prevede l'incriminazione della condotta di sollecitare o di accettare, direttamente od indirettamente, un'utilità indebita al fine di violare i propri doveri funzionali per compiere alcunché od omettere di agire: "*The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting*".

È stato correttamente osservato (224) che "Il modello di responsabilità degli enti previsto dall'art. 10 della convenzione di Palermo è stato integralmente recepito dalla convenzione di Mérida, che disciplina l'istituto nell'art. 26.

---

<sup>222</sup> The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.

<sup>223</sup> L. BORLINI – P. MAGRINI, *La lotta alla corruzione internazionale dall'ambito OCSE alla dimensione ONU*, in *Dir. Com. Int.*, 2007, 84.

<sup>224</sup> F. GANDINI, *La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali. 1. Gli strumenti delle Nazioni Unite*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2009.

Il testo dell'art. 26 della convenzione di Mérida è infatti identico a quello dell'art. 10 della convenzione di Palermo, con la sola differenza dei reati-presupposto. A questo proposito, l'art. 26 comma 1 radica la responsabilità delle *legal persons* per la *participation in the offences established in accordance with this Convention*.

Sembra opportuno distinguere tra obblighi di incriminazione vincolanti per gli stati parte, ed obblighi di incriminazione facoltativi, che creano per gli stati parte la sola obbligazione di considerare l'opportunità di prevedere l'incriminazione, tenuto conto dei propri principi giuridici. Solo per i primi, infatti, sussiste un correlativo ed incondizionato obbligo di prevedere la responsabilità degli enti. Per i secondi, viceversa, la responsabilità degli enti dipenderà dalla scelta di incriminazione del reato presupposto.

Con la precisazione che, nel caso in cui lo stato parte abbia deciso di prevedere la incriminazione del reato-presupposto questi avrà l'obbligo di prevedere la correlativa responsabilità dell'ente”.

### ***3.6. Note conclusive***

Le disposizioni della Convenzione di Mérida in materia di corruzione nel settore *private* non sono di natura *self-executive*, e pertanto, in assenza di ogni carattere di vincolatività, l'attuazione delle prescrizioni in essa contenute è rimessa alla discrezionalità degli Stati. La Convenzione, al pari dei menzionati strumenti comunitari e internazionali, ha rappresentato l'ennesima (225) occasione offerta, tra gli altri, al Legislatore nazionale, occasione che, come si è visto anche

---

<sup>225</sup> Continue sollecitazioni al legislatore italiano sono pervenute dagli organismi europei (ed extraeuropei), poiché il nostro ordinamento, pur prevedendo “diverse figure di reato che con il fenomeno della corruzione fra privati hanno a che vedere in maniera diretta e/o indiretta”, possiede mezzi di intervento comunque insufficienti allo scopo. Per una approfondita disamina del tema, vedasi R. ACQUAROLI – L. FOFFANI (a cura di), *La corruzione tra privati, Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma*, Milano, 2003, da cui è tratta la citazione.

in sede di analisi della L. 3 agosto 2009, n. 116, lo Stato italiano non ha finora colto (226), optando, in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione, per un'interpretazione minimalista (227) delle norme della stessa, dando attuazione esclusivamente agli obblighi di incriminazione di matrice comunitaria, e scegliendo, in forza della discrezionalità attribuita in merito, di non espandere l'ambito delle fattispecie rilevanti, a livello nazionale, sotto il profilo penale e sotto quello della responsabilità *ex Decreto* 231.

In senso opposto si è recentemente mosso il sistema giuridico di Inghilterra e Galles, che, attraverso l'adozione del nuovo *Bribery Act 2010*, ha provveduto a modificare ed integrare la preesistente normativa in materia di corruzione, rimasta per oltre un secolo invariata e ritenuta fortemente lacunosa dall'*Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) nel Rapporto Annuale 2008 del *Working Group on Bribery*, in particolare, riguardo l'assenza di previsioni specifiche in materia di responsabilità penale dell'impresa (228).

Il provvedimento è stato approvato in data 8 aprile 2010, ed è entrato in vigore il 1 luglio 2011, introducendo, per la prima volta, nell'ordinamento inglese la responsabilità penale dell'impresa per i reati di corruzione commessi da soggetti che operano in nome e per conto della medesima ovvero per il solo reato di mancata prevenzione della corruzione.

Il dettagliato testo legislativo, che distingue tra *General bribery offences* (all'interno delle quali vengono altresì specificate altresì le

---

<sup>226</sup> La L. 25 febbraio 2008 n. 34, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)" recante, all'art. 29, la delega al Governo e i principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, non ha ad oggi avuto attuazione.

<sup>227</sup> S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 25-novies*, in A. CADOPPI, G. GARUTI e P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011, 450.

<sup>228</sup> O. FAGGIANO, *La responsabilità delle imprese nel UK Bribery Act: prime riflessioni su strategie di compliance e implicazioni per le società italiane*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2011, 21.

condotte costituenti *Offences of bribing another person* e *Offences relating to being bribed*; ricomprende tra le *Function or activity to which bribe relates* non solo i pubblici uffici, ma anche le relazioni imprenditoriali e lavorative, che descrive i caratteri della *Improper performance to which bribe relates*, da valutarsi applicando un *Expectation test*) e *Bribery of foreign public officials*, si caratterizza per una precisa e schematica decostruzione degli elementi costitutivi dei reati di corruzione, tra cui la corruzione privata, e, pur non potendo costituire di per sé – anche in ragione della sostanzialmente diversa tecnica legislativa – un esempio immediatamente importabile in Italia, è certamente una autorevole fonte da cui attingere, pur in prospettiva critica, per la formulazione di un reato di corruzione privata italiano.





## CONCLUSIONI

Il presente elaborato ha inteso offrire una panoramica di ordine generale circa l'evoluzione normativa che ha, nel corso dell'ultimo decennio, profondamente innovato la struttura e la portata del Decreto 231.

Partendo dalle considerazioni preliminari, mentre da un lato si ritiene di indubbia importanza l'adeguamento, da parte dell'Italia, al *trend* di stampo internazionalistico di lotta alla criminalità economica (e con essa all'illegalità che ruota intorno agli schermi organizzativi delle imprese operanti sui mercati), per quanto riguarda il profilo "interno" non si condividono gli affanni classificatori della "nuova" forma di responsabilità degli enti, ingenerati senza dubbio dallo stesso Legislatore, per primo in difficoltà nel delineare una "responsabilità amministrativa dipendente da reato".

Come più volte evidenziato, l'intero assetto normativo è riconducibile ai canoni, sostanziali e processuali, dello *ius criminale*: situazione tuttavia che non può essere pacificamente ammessa dallo stesso Legislatore, a pena di incompatibilità costituzionale. Le vigenti disposizioni della nostra Legge fondamentale sono infatti intrinsecamente inidonee a dare copertura alla responsabilità penale degli enti, in particolare per quanto riguarda i profili della imputazione soggettiva e della finalità della pena. Per questi motivi si è da più parti sostenuto che l'unica via da percorrere non può che essere quella della innovazione costituzionale.

Superate le considerazioni di stampo sistematico, l'attenzione è stata catalizzata dal susseguirsi pressoché ininterrotto di provvedimenti modificativi dell'originario "assetto 231": il Legislatore ha prediletto quella tecnica legislativa consistente nella novellazione per *tranches* successive, che ha permesso di inserire nella normativa un catalogo di reati molto ampio (oltre cento, alla data odierna), che è stato e potrà essere continuamente implementato anche in futuro.

D'altro lato, non può sottacersi come tale *modus operandi* abbia sostanzialmente condotto ad ammassare nel “canestro” 231 una serie di temi particolarmente complessi ed eterogenei, con conseguenti profili di problematicità in prospettiva sistematica; deve altresì precisarsi come, dal punto di vista applicativo della normativa *ex* Decreto 231, diversi reati-presupposto prevedano specificità di tipo sostanziale, atte a differenziare ulteriormente la portata concreta del provvedimento in relazione alle singole fattispecie delittuose.

Si tratta quindi di una materia complessa e variegata, che è andata man mano affiancando, e forse oggi ha superato per rilevanza (quantomeno nella prospettiva aziendalistica), il diritto penale d'impresa.

Si tratta altresì di una materia la cui evoluzione non è certamente da attribuire ad autonome iniziative del Legislatore nazionale, la cui attività di “incriminazione” degli enti è stata spesso orientata, quando non imposta, da strumenti di carattere internazionale e comunitario. Una matrice di carattere sopranazionale, spesso oggetto di attuazione limitatamente alle previsioni di incriminazione di portata obbligatoria (e con provvedimenti “minimali”, frettolosi e poco meditati, oggetto di aspre critiche non solo da parte della dottrina penalistica, ma anche – e soprattutto - dagli operatori del sistema 231, gravati dal sempre più urgente e oneroso compito di adeguare i Modelli di Organizzazione e Gestione all'evoluzione normativa) è riconoscibile, in via diretta o indiretta, in ogni singolo provvedimento di integrazione del Decreto 231, a testimonianza della portata sempre più incisiva che gli strumenti internazionali rivestono anche in ordine allo *ius criminale* domestico.

Ed invero, anche in relazione alla fattispecie di corruzione privata l'Italia è vincolata ad obblighi di carattere sopranazionale, ad oggi ancora non attuati, nonostante la previsione contenuta all'art. 29, L. 25 febbraio 2008, n. 34 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)” che detta i principi e criteri direttivi di attuazione

della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Deve peraltro evidenziarsi come una buona strutturazione della fattispecie, formulata sull'esempio dei numerosi strumenti internazionali analizzati, sia contenuta già nella legge-delega, che dispone: "1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato".

Il provvedimento, come si legge nella relazione della II Commissione permanente (Giustizia) del 30 maggio 2007, è peraltro andato ad affiancarsi ad un precedente Disegno di legge, diretto alla ratifica della Convenzione ONU di Mérida del 2003 in tema di lotta contro la corruzione: questa è stata attuata con significativo ritardo a mezzo della L. 3 agosto 2009, n. 116, provvedimento recante una interpretazione decisamente “minimale” della portata della Convenzione, mentre il successivo, decorso inutilmente il termine di delega del 21 marzo 2009, è tuttora nel limbo dell’esame in Commissione.

Devono in ogni caso essere espresse alcune favorevoli considerazioni sulla norma che prevede l’introduzione nell’ordinamento di una fattispecie criminosa che andrebbe sostanzialmente a completare il quadro di punibilità soltanto settorialmente abbozzato con la previsione di cui all’art. 2635 c.c., che punisce penalmente l’infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità commessa nell’ambito dell’attività d’impresa. Anche in relazione a tale reato, accolto comunque come “l’occasione mancata” dal nostro Legislatore nell’introduzione di una figura generale di corruzione nel settore privatistico, è da rimarcare come la spinta motivazionale sia da ricercare nelle istanze degli organismi internazionali, dirette a sollecitare l’individuazione di figure di corruzione nel settore privato nei vari Stati membri. Deve tuttavia rilevarsi come, laddove le indicazioni di stampo sovranazionale risultano dirette alla tutela del corretto operare del meccanismo della concorrenza, e pertanto del buon funzionamento del mercato, lo schema di incriminazione offerto dall’art. 2635 c.c. se ne discosta in modo significativo, essendo incentrato sulla tutela di interessi di natura patrimoniale.

Infine, la formulazione della fattispecie già sostanzialmente tracciata dalla legge-delega ben si presta ad essere applicata quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti *ex* Decreto 231, prevedendo la responsabilità di un’ampia categoria di soggetti operanti nell’ambito di attività professionali (“nello svolgimento di funzioni

direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato”), e pertanto, per utilizzare la terminologia propria del Decreto 231, apicali e subordinati, in relazione ai quali la non attribuzione di attività di vertice non può – correttamente - di per sé stessa costituire causa di esonero da responsabilità.

Pertanto, ripercorrendo quanto fin qui esposto, si evidenzia come numerosi siano gli spunti e gli esempi sovranazionali e internazionali – tra cui si richiama ancora una volta il *Bribery Act 2010* in vigore in Inghilterra e Galles -, ma soprattutto come non sia più procrastinabile un provvedimento di attuazione dei numerosi e diversi, ma purtuttavia convergenti, impegni internazionali assunti dal nostro Paese, che consentirebbe un positivo adeguamento dell’Italia agli assetti normativi quantomeno europei.

Infine, pur con le criticità che lo contraddistinguono, deve riconoscersi come il sistema italiano sia già pronto ad accogliere il reato di corruzione privata, formulato secondo i più volte menzionati schemi redazionali, anche nell’ambito 231. Richiamando le parole della relazione della II Commissione permanente (Giustizia) del 30 maggio 2007 al Disegno di Legge comunitaria 2007, può concludersi affermando che, ad oggi, sussiste, ed è quanto mai “rilevante e prevalente l’interesse pubblico per la limitazione dei fenomeni di corruzione, anche nel settore privato”.

In conclusione, nella consapevolezza di aver fornito meri “suggerimenti” in ordine ai temi affrontati, si auspica una riflessione critica, certamente più approfondita e autorevole, diretta ad affrontare e risolvere questioni che appaiono (e, concretamente, risulteranno) nodali nella nuova conformazione del diritto penale d’impresa.



## BIBLIOGRAFIA

### A

AA. VV., *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2002.

G. P. ACCINNI, *I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) introdotti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e la fattispecie inserita dalla legge 3 agosto 2009, n. 116*, in *Novità normative, necessità di aggiornamento e idoneità dei modelli 231*, Relazione al Convegno, Milano, 3.11.2009.

R. ACQUAROLI – L. FOFFANI (a cura di), *La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma*, Milano, 2003.

A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002.

L. ANNICCHIARICO, *Commento all'art. 25-quater.1*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011.

M. ARENA, *I nuovi reati-presupposto del d.lgs. 231/2001: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2009.

T. ATRIGNA, *L'approccio basato sul rischio nella valutazione della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio: impatti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2008.

### B

S. BALLARINI, *Le modifiche della Legge comunitaria 2004 al TUF (D. Lgs. 58/98) - Le misure di compliance finalizzate alla prevenzione*

della responsabilità dell'ente, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006.

S. BARTOLOMUCCI, *Market abuse e "le" responsabilità amministrative degli emittenti*, in *Le Società*, 7, 2005.

A. BASSI – T.E. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006.

G. BATTISTI, *Considerazioni sui modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

G. BILLO, *Commento all'art. 25-octies*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011.

L. BORLINI – P. MAGRINI, *La lotta alla corruzione internazionale dall'ambito OCSE alla dimensione ONU*, in *Dir. Com. Int.*, 2007.

R. BRICHETTI, *Società al debutto nel registro degli indagati*, in *Guida al diritto*, 26, 2001.

F. BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970.

## C

A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011.

A. CADOPPI – P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale – Parte generale*, Padova, 2002.

A. CADOPPI – P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale – Parte speciale*, Padova, 2004.

M. CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2008.

A. CARMONA, *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2003.

- A. CARMONA, *La responsabilità amministrativa degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006.
- G. CASSANO - F. PATRUNO, *Mutilazioni genitali femminili*, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2007.
- A.M. CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio "societas delinquere non potest"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996.
- L. CATALIOTTI, *Commento all'art. 25-sexies*, in A. CADOPPI, G. GARUTI e P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011.
- M. CATTADORI, *I reati ambientali sono ufficialmente entrati nel novero dei reati 231*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Interventi, agosto 2011.
- L.D. CERQUA, *La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: principi generali e prime applicazioni giurisprudenziali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2006.
- J. COFFEE, *What Caused Enron? A Capsule of Social and Economic History of the 1990s*, in P. CORNELIUS e B. KOGUT (a cura di), *Corporate Governance and Capital Flows in a Global Economy*, New York, 2003.
- F. COLONNA e T.E. ROMOLOTTI, *Il recepimento della direttiva market abuse e l'adeguamento dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2006.
- S. COMELLINI, *La responsabilità amministrativa degli enti*, in *Summa*, settembre - ottobre 2006.
- C. CORATELLA, *La tutela dell'IP e la responsabilità da reato degli enti: l'occasione colta dal DDL S. 1195-B*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2009.
- F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2001.

## **D**

- F. D'ARCANGELO, *Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2008.
- F. D'ARCANGELO, *I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) introdotti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e la fattispecie inserita dalla legge 3 agosto 2009, n. 116*, in *Novità normative, necessità di aggiornamento e idoneità dei modelli 231*, Relazione al Convegno, Milano, 3.11.2009.
- F. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2010.
- G. DEAN, in *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004.
- S. DELSIGNORE, *Commento agli artt. 25-ter, 25-quinquies, 25-novies* in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011.
- C. DE MAGLIE, *Societas delinquere potest. Un'indagine di diritto italiano e comparato*, Padova, 1999.
- C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. e proc.*, 2, 2001.
- C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, Milano, 2002.
- C. DE MAGLIE, *Responsabilità delle persone giuridiche: pregi e limiti del D.Lgs. 231/2001*, in *Danno e responsabilità*, 2002.
- G. DE VERO, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002.
- G. DEZZANI, *Una nuova ipotesi di reato degli enti collettivi: la criminalità informatica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2008.
- O. DI GIOVINE, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005.
- P. DONINI, *Selettività e paradigmi della teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc.pen.*, 1997.

S. DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2008.

## **E**

T.E. EPIDENDIO, *Sequestro preventivo speciale e confisca*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2006.

F. ERAMO, *L. n. 48/2008 sulla criminalità informatica. aspetti generali e ricadute sulla tutela dei minori dalle insidie telematiche*, in *Famiglia e Diritto*, 1, 2009.

## **F**

O. FAGGIANO, *La responsabilità delle imprese nel UK Bribery Act: prime riflessioni su strategie di compliance e implicazioni per le società italiane*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2011.

E. FELICI, *La tutela penale indiretta degli interessi finanziari europei*, in *Giur. Merito*, 2000.

G. FIANDACA, *Legge penale e corruzione*, in *Foro It.*, 5, 1998.

G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 1995.

## **G**

M. GALLI, *Incidenza pratica dell'art. 25-quater d.lgs. 231/2001 e prospettive future in materia di applicazione dello stesso*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2008.

F. GANDINI, *La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali. 1. Gli strumenti delle Nazioni Unite*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2009.

G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002.

S. GENNAI – A. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti*, Milano, 2001.

A. GIARDA, *Un sistema ormai a triplo binario: la giurisdizione penale si amplia*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002.

N. GIOCOLI, *Impresa, Concorrenza, Regole*, Torino, 2009.

F. GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004.

## I

P. IELO, *Responsabilità delle persone giuridiche: il bilancio di un'esperienza*, Catania 25 gennaio 2008, tratto da [www.giustizia.catania.it](http://www.giustizia.catania.it).

## L

G. LATTANZI, *Intervento*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15-16 marzo 2002, Padova, 2003.

G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2005.

## M

S. MAGNANENSI, in AA.VV., *Diritto penale delle società*, a cura di G. SCHIANO DI PEPE, Vicenza, 2003.

P. MAGNANTE, *Modelli per la prevenzione della responsabilità delle imprese*, in *Contabilità, finanza e controllo*, 5, 2005.

M. MALAVASI, *Il market abuse: illeciti e procedure finalizzate alla loro prevenzione nel modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2009.

S. MANACORDA, *Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 4, 2001.

A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *CP*, 2003.

F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1979.

G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Diritto penale “minimo” e nuove forme di criminalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999.

E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. giust.*, 2001.

## P

T. PADOVANI, *L'utopia punitiva*, Milano, 1981.

C.E. PALIERO, *L'autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994.

C.E. PALIERO, “*Il d.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231: da ora in poi società delinquere (et puniri) potest*”, in *Corr. Giur.*, 7, 2001.

G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo – Addebiti “amministrativi” da reato*, Torino, 2005.

F. PARMEGGIANI, *I modelli di controllo prescritti dal D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

C. PAVARANI, *Commento all'art. 25-quater*, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2011,

- G. PECORELLA, *Societas delinquere non potest*, in *Riv. giur. lav.*, 4, 1977.
- G. PEZZUTO, *I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, in *Fisco*, 31, 2004.
- C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, *Dir. pen. e proc.*, 2, 2001.
- C. PIERGALLINI, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (I)*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 11, 2001.
- L. PICOTTI, *La ratifica della convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa*, in *Dir. Pen. e Processo*, 6, 2008.
- S. PUTINATI, *Commento all'art. 3 d.lgs. n. 61/02*, in AA.VV. (a cura di A. LANZI – A. CADOPPI), *I reati societari*, Padova, 2007.

## R

- R. RAZZANTE, *Il riciclaggio come rischio tipico dell'intermediazione finanziaria*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2008.
- R. RODORF, *Le Società*, 11, 2001.
- M. ROMANO, *Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc.pen.*, 1995.
- M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni*, in *Riv. delle Società*, 2002.
- A. ROSSI, *Market abuse e insider trading: l'apparato sanzionatorio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006.
- I. ROTUNNO, *La nuova responsabilità degli enti*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.

## S

- G. SCHIANO DI PEPE (a cura di), *Trattato teorico pratico delle società – diritto penale delle società*, Vicenza, 2003.
- M.M. SCOLETTA, *Falsità nelle relazioni delle società di revisione*, in *Società*, 10, 2011.
- S. SEMINARA, *Riforma del diritto penale societario: attuata la legge delega*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 6, 2002.
- M. SILANO. *Il D. Lgs. 231 tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma*, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it), rivista giuridica on-line.
- G. SPANGHER, *Le incursioni di regole speciali nella disciplina del rito ordinario*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002.
- G. STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2006.
- G. STILE, *Profili problematici della responsabilità dell'ente da riciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2009.

## T

- M. THIONE - D. CORRADINI, *Recepimento della III Direttiva antiriciclaggio: tra importanti novità e dubbi applicativi*, in *Fisco*, 38, 2007.
- K. TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995.
- N. TILLI, *D. Lgs. 231/2001: Il sistema di responsabilità amministrativa dell'ente con uno sguardo al tema della eventuale responsabilità infragruppo e all'efficacia dei modelli d'organizzazione*, 2006, [www.novastudia.com](http://www.novastudia.com).

G. TRETTI - S. ROSOLEN, *L'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ai reati ambientali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Interventi, novembre 2010.

## V

A.L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente e Sviluppo*, 1, 2009.

A.L. VERGINE, *Rossi di vergogna, anzi paonazzi... leggendo la legge comunitaria 2009*, in *Ambiente e sviluppo*, 2, 2011.

S. VINCIGUERRA, *La struttura dell'illecito*, in AA.VV., *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D. Lgs. 231/2001)*, Padova, 2004.

## Z

G. ZANALDA, *La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123*, in *Riv. Resp. Amministrative delle società e degli enti*, 4, 2007.

G. ZANALDA – M. BARCELLONA, *La responsabilità amministrativa delle società e i modelli organizzativi*, Milano, 2002.



